



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 111/13

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni
2026-2028"

relatore: F. PIETROPAOLO (Deliberazione di Giunta n. 505 del 6/8/2026);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	10/8/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	11/8/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

- Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 pag. 4
Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.
- Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (artt. 11, 40, 42, 50, 51 e allegato 4/2 par. 3.5) pag. 73
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
- Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Artt. 2 e 3) pag. 88
Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Art. 1 commi 833-842) pag. 95
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Art. 1 commi 638-643) pag. 98
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Normativa regionale

- Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Art. 39) pag. 101
Statuto della Regione Calabria
- Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 pag. 102
Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e 1 del Consiglio regionale della Calabria.
- Legge regionale 21 novembre 2025, n. 44 pag. 108
Rendiconto generale e rendiconto consolidato relativi all'esercizio finanziario 2024.
- Legge regionale 26 novembre 2025, n. 45 pag. 114
Disciplina del referendum popolare per l'approvazione dello Statuto regionale
- Legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49 pag. 122
Legge di stabilità regionale 2026
- Legge regionale 19 dicembre 2025, n. 50 pag. 129
Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028
- Legge regionale 3 marzo 2026, n. 9 pag. 132

*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25
(Statuto della Regione Calabria)*

Legge regionale 19 giugno 2026, n. 20

pag. 133

*Variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per
gli anni 2026-2028*

Documentazione citata

Deliberazione di Giunta regionale n. 159 del 15.04.2026

pag. 143

Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2025. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118). Ricognizione dei residui attivi, passivi e perenti non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui.

Deliberazione di Giunta regionale n. 225 del 18 maggio 2026

pag. 151

OCDPC n. 1181 del 17.02.2026 - art. 2, co. 1, "Piano Preliminare Sperimentale della Compensazione dei Sedimenti" per i bacini idrografici della Regione Calabria, redatto dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Regio decreto 11/12/1933, n. 1775

Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1934, n. 5.

Epigrafe

Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775^[1]

Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.

Note:

^[1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1934, n. 5.

Preambolo

In virtù della delegazione di poteri conferita al governo con la legge 18 dicembre 1927, n. 2595;

Visto l'art. 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

[Articolo unico]

In vigore dal 23 gennaio 1934

E' approvato il testo unico delle disposizioni di legge su le acque e gli impianti elettrici, annesso al presente decreto e vistato, d'ordine nostro, dal ministro proponente.

TESTO UNICO

Titolo I

NORME SULLE DERIVAZIONI E SULLE UTILIZZAZIONI DELLE ACQUE PUBBLICHE

Capo I

CONCESSIONI E RICONOSCIMENTI DI UTENZE

Art. 1²

Abrogato dal 10 agosto 1999

[Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse.

Le acque pubbliche sono iscritte, a cura del ministero dei lavori pubblici, distintamente per provincie, in elenchi da approvarsi per decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal regolamento.

Con le stesse forme, possono essere compilati e approvati elenchi suppletivi per modificare e integrare gli elenchi principali.

Entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi principali o suppletivi nella

Gazzetta Ufficiale del regno, gli interessati possono ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche avverso le iscrizioni dei corsi d'acqua negli elenchi stessi.]

[2](#) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238

Art. 2

In vigore dal 23 gennaio 1934

Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:

- a) coloro che posseggono un titolo legittimo;
- b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio;
- c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge.

Nel territori annessi al regno in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, conservano il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo abbiano acquistato in uno dei modi ammessi dalle leggi ivi vigenti prima dell'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche.

Art. [3](#)

In vigore dal 23 gennaio 1934

Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento all'uso dell'acqua debbono chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'elenco in cui l'acqua è iscritta.

Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle LL. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e 10 agosto 1884, n. 2644, e leggi successive, non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento dell'utenza.

Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese dell'interessato, nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non siano sorte opposizioni, con decreto dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.

Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio civile è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, al ministero dei lavori pubblici, che provvede sentito il consiglio superiore.

Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l'interessato può ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche.

[3](#)Vedi, anche, la L. 18 dicembre 1951, n. 1550 sul riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica per uso irrigazione, la L. 8 gennaio 1952, n. 42 sulla proroga della durata delle utenze per piccole derivazioni e l'art. 34, L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.

Art. [4](#) [5](#)

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per le acque pubbliche le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'articolo 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto è disposto dall'art. 45.

La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura delle concessioni.

⁴A norma dell'art. 96, comma 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 i termini, di cui al presente articolo, sono prorogati al 30 giugno 2006.

⁵Vedi, anche, l'art. 34, L. 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche.

Art. 5

In vigore dal 23 gennaio 1934

In ogni provincia è formato e conservato a cura del ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica.

Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze.

La dichiarazione deve indicare:

- a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;
- b) l'uso a cui serve l'acqua;
- c) la quantità dell'acqua utilizzata;
- d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta;
- e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione.

Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua iscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno sia avvenuta entro il 31 dicembre 1933 e in ogni altro caso entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è iscritta.

In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con la sanzione amministrativa⁶ da lire 20.000 a lire 200.000⁷.

Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriormente al 1° febbraio 1917.

⁶ La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, Legge 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era l'ammenda.

⁷ Importi così elevati per effetto dell'art. 3, Legge 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 114, comma 1, Legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 100 e 1.000.

Art. 5-bis⁸

In vigore dal 20 agosto 1993

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono dettati criteri per uniformare l'acquisizione dei dati statali e regionali, inclusi quelli concernenti il catasto di cui all'art. 5, relativi alle acque pubbliche superficiali e sotterranee e alle relative utilizzazioni, nonché ai prelievi e alle restituzioni sulla base delle misurazioni effettuate ai sensi dell'art. 42, comma 3, del presente testo unico. Con lo stesso decreto interministeriale sono fissate modalità per l'accesso ai sistemi informativi delle amministrazioni e degli enti pubblici e per l'interscambio dei dati, finalizzati al controllo del sistema delle utilizzazioni e dei prelievi, nonché per garantire adeguate forme di informazione al pubblico in ordine agli effetti dei provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di cui al comma 2.

2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome assicurano lo scambio delle informazioni relative ai provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazioni e di licenze di attingimento, entro trenta giorni dalla data di efficacia del relativo

provvedimento. Gli stessi dati sono inviati, entro il medesimo termine, alle Autorità di bacino e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.

8 Articolo inserito dall'art. 2, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275

Art. 6⁹

In vigore dal 20 agosto 1993

1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti;
 - a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3000;
 - b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
 - c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
 - d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;
 - e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litro 100 al minuto secondo;
 - f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
 - g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.
3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

9 Articolo sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275

Art. 7

In vigore dal 29 aprile 2006

Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni, corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, sono dirette al ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

1-bis. Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorso i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario "ad acta" che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina.¹⁰ .

Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta¹¹ . Le somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.

L'ufficio del genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli

annunci legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.

Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.

L'avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del regno.

Nei territori che ricadono nella circoscrizione del magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilità delle istanze prima della loro istruttoria.

Se il ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati.

Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del genio civile.

In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.

Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di più uffici del genio civile, l'ordinanza di istruttoria è emessa dal ministro dei lavori pubblici.

Nel caso di domande concorrenti l'istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima, se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima; per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria è intanto limitata a quelle che sono state presentate e accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.

10 Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 e poi così sostituito dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e, successivamente, dall'art. 96, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

11 Limite elevato a lire mille dall'art. 3, L. 21 gennaio 1949, n. 8 e, successivamente, a lire 10.000 dall'art. 3, L. 21 dicembre 1961, n. 1501.

Art. 8

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'ufficio del genio civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta l'istruttoria, mettendo in evidenza le qualità caratteristiche della varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura ed attendibilità delle opposizioni.

Alla visita di istruttoria, per domande di grande derivazione, comprendano o non la costruzione di serbatoi idrici, sono invitati ad intervenire altresì un funzionario del competente ufficio idrografico, i rappresentanti dei ministeri militari interessati, per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte di condizioni da inserire a verbale. Sarà altresì invitato il rappresentante del ministero delle comunicazioni quando questo vi possa essere interessato.

Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale alla visita d'istruttoria è invitato a intervenire un delegato del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 218, concernente acquedotti a uso potabile, alla visita

d'istruttoria è invitato a intervenire un delegato del ministero dell'interno.

Dove esistono uffici regionali del ministero dei lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche, questi danno parere sui risultati dell'istruttoria.

Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il genio civile promuove il benessere del ministero militare competente per il tramite del comando di corpo d'armata territorialmente interessato.

Art. 9

In vigore dal 29 aprile 2006

1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:

- a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;
- b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
- c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;
- d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.¹²

1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).¹³

1-ter. Per lo stesso tipo di uso è preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attività di recupero e di riciclo.¹⁴

A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione.

Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti siano sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate l'utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d'interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.

Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide definitivamente il ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore. Il consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.

Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari.

¹² Comma sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e, successivamente, dall'art. 96, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

¹³ Comma inserito dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e, successivamente, sostituito dall'art. 96, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

¹⁴ Comma inserito dall'art. 96, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Art. 10

In vigore dal 23 gennaio 1934

Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di là dei termini di cui

all'ottavo ed ultimo comma dell'art. 7, ma prima che il consiglio superiore si sia pronunciato definitivamente sulle domande già istruite, la domanda potrà, in via eccezionale, e con ordinanza ministeriale, essere ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con le altre, se soddisfi ad uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico, riconosciuto dal ministero dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore. In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a che per la nuova ammessa sia completata l'istruttoria.

Art. 11

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per la domanda prescelta l'ufficio del genio civile redige il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo.

Il richiedente deve depositare presso la cassa dei depositi e prestiti una cauzione non inferiore alla metà di un'annata del canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento.¹⁶

La cauzione può essere incamerata nei casi di rinuncia e di dichiarazione di decadenza.¹⁵

¹⁵In deroga al presente comma vedi gli artt. 2 e 3, R.D.L. 5 novembre 1937, n. 2101

¹⁶Vedi, anche, l'art. 5, L. 21 dicembre 1961, n. 1501

Art. 12

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per conseguire la più razionale utilizzazione del corso d'acqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti, o per assicurare, nell'utilizzazione per forza motrice, la restituzione dell'acqua a quota utile per l'irrigazione, il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti.

Occorrendo opere in comune, il ministro, sentito il consiglio superiore, può imporre ai concessionari l'obbligo di consorzarsi per quanto si riferisca a dette opere, salvo quanto è stabilito al capo II.

Le domande modificate a termine del primo comma sono sottoposte, ove occorra, a breve istruttoria, limitata alle varianti introdotte.

Non possono però, fino alla decisione definitiva, accettarsi per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame.

Fra più concorrenti, le cui domande tendano a soddisfare notevoli interessi pubblici, si può in ogni caso, sentito il consiglio superiore, far luogo alla concessione, a chi richiede la migliore e più vasta derivazione, con l'obbligo di fornire agli altri richiedenti, con le modalità indicate dal consiglio stesso, acqua o energia elettrica al prezzo di costo, tenuto conto delle caratteristiche della fornitura occorrente, limitatamente alle quantità indispensabili per gli usi di essi richiedenti.

Art. 12-bis¹⁷

In vigore dal 29 aprile 2006

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:

a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;

b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico; non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.

2. I volumi d'acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere

garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

3. L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile se:

- a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;
- b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico;
- c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.

4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.

¹⁷ Articolo inserito dall'art. 5, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 sostituito dall'art. 23, comma 3, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 nel testo sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258e, successivamente, dall'art. 96, comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 13

In vigore dal 23 gennaio 1934

Nei casi di accertata urgenza, il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, può permettere che siano iniziate subito le opere, purché il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, da depositare alla cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.

Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti né opposizioni, l'autorizzazione all'inizio delle opere può essere data, in casi di accertata urgenza, con le condizioni suddette, dall'ufficio del genio civile competente, che ne riferisce immediatamente al ministero dei lavori pubblici.

Art. 14

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le domande per derivazioni da corsi d'acqua riservati ai sensi del successivo art. 51 sono ammesse ad istruttoria dopo esame preliminare del consiglio superiore ai fini indicati dal quarto comma di detto articolo.

Le domande per utilizzazioni su corsi d'acqua riservati occorrenti alle amministrazioni dello Stato sono presentate al ministero dei lavori pubblici che provvede alla concessione, sentito il consiglio superiore, senza bisogno di formale istruttoria.

Art. 15¹⁸

In vigore dal 26 aprile 1955

Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze.

Per le piccole derivazioni la concessione è fatta con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito l'intendente di finanza competente per territorio, salvo che siano state presentate opposizioni o domande concorrenti, nei quali casi la concessione è fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e d'intesa col Ministro per le finanze.

[18](#) Articolo sostituito dall'art. 14, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534

Art. 16

In vigore dal 23 gennaio 1934

Alle acque derivate nei canali patrimoniali dello Stato e alle relative utilizzazioni si applicano le norme speciali che le riguardano.

Le norme riguardanti i canali patrimoniali dello Stato saranno osservate, in quanto applicabili ed in quanto compatibili con le disposizioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli impianti che comunque passino in proprietà dello Stato ai sensi di questa legge.

Art. 17^{[19](#) [20](#)}

In vigore dal 14 giugno 2023

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.^{[21](#)}

3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi del comma 3 nell'anno precedente. ^{[22](#)}

^{[19](#)} Articolo sostituito dall'art. 23, comma 4, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 nel testo sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 e, successivamente, dall'art. 96, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

^{[20](#)} A norma dell'art. 23, comma 6, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 nel testo sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, la sanzione di cui al presente articolo è ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000.

^{[21](#)}Comma così modificato dall'art. 16, comma 5, lett. a) e b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 e, successivamente, dall'art. 12, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 14 aprile 2023, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla L. 13 giugno 2023, n. 68

^{[22](#)}Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 14 aprile 2023, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla L. 13 giugno 2023, n. 68.

Art. 18

In vigore dal 23 gennaio 1934

I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si pretendono lesi dall'avvenuta concessione, devono

essere proposti, secondo le rispettive competenze, ai tribunali delle acque territoriali o al tribunale superiore delle acque pubbliche e notificati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione nella Gazzetta Ufficiale del regno, al concessionario ed al ministro dei lavori pubblici.

Art. 19

In vigore dal 23 gennaio 1934

La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua.

Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi.

Art. 20

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza il nulla osta del ministero dei lavori pubblici sentito il ministero delle finanze, e il cessionario non sarà riconosciuto come titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo.

La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare.

Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trapasso del fondo, si trasferiscono al nuovo proprietario, limitatamente alla competenza del fondo stesso, non ostante qualunque patto in contrario.

Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.

Le società commerciali utenti di derivazioni debbono comunicare al ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione, a norma dell'art. 96 del codice di commercio.

Art. 21

In vigore dal 1 maggio 2022

Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.[23](#)

Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.[24](#)

Il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.

Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione e privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.[25](#)

Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato

con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, le derivazioni posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante.

La stessa disposizione è applicabile alle tranvie a trazione meccanica in virtù dell'art. 273 del citato testo unico ed alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio pubblico.

[23](#) Comma modificato dall'art. 6, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 dall'art. 29, comma 1, L. 5 gennaio 1994, n. 36 e poi così sostituito dall'art. 23, comma 7, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 nel testo sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 e, successivamente, dall'art. 96, comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

[24](#) Comma inserito dall'art. 29, comma 2, L. 5 gennaio 1994, n. 36

[25](#) Comma inserito dall'art. 23, comma 9, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Successivamente, il citato decreto legislativo n. 152 del 1999 è stato abrogato dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il cui articolo 96 ha nuovamente aggiunto il presente comma con lo stesso testo di quello precedentemente in vigore. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 23, comma 4, D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79

Art. 22²⁶

In vigore dal 23 gennaio 1934

La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, ove gli interessati lo richiedano almeno due anni prima della scadenza, ed ove non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, sarà, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, prorogata fino al 31 gennaio 1977, ove si tratti di grande derivazione per forza motrice, e fino al 31 gennaio 1987, ove si tratti di grande derivazione per ogni altro uso.

Alle concessioni prorogate sono applicabili tutte le disposizioni della presente legge.

[26](#) Ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 9), L. 6 dicembre 1962, n. 1643 i termini di durata previsti dal presente articolo non si applicano alle concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente in base alla legge suddetta, cioè alle concessioni ad esso Ente accordate dopo la sua costituzione.

Art. 23

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista all'art. 11 di esso, restano di diritto prorogate sino al termine della durata massima stabilita dall'art. 21 della presente legge.[27](#)

Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione.

[27](#) La durata delle piccole derivazioni è stata prorogata dalla L. 8 gennaio 1952, n. 42 dalla L. 2 febbraio 1968, n. 53 e dalla L. 24 maggio 1978, n. 228

Art. 24²⁸

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della presente legge hanno la durata massima stabilita nell'art. 21 per le varie specie di concessioni, con la decorrenza dal 1° febbraio 1917. La stessa norma si applica alle utenze concesse in base alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Alle predette utenze sono applicabili le disposizioni dei seguenti articoli 25, 26, 28, 30, 31 e 32 ultimo comma.

Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 2, si applicano le disposizioni del presente articolo, con

decorrenza dalla data di entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche nei territori annessi in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Le utenze concesse in base a leggi speciali posteriori alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, mantengono la durata loro assegnata.

[28](#) Ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 9), L. 6 dicembre 1962, n. 1643 i termini di durata previsti dal presente articolo non si applicano alle concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente in base alla legge suddetta, cioè alle concessioni ad esso Ente accordate dopo la sua costituzione.

Art. 25

In vigore dal 23 gennaio 1934

Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.

Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal ministro dei lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale delle acque.[29](#)

Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza.[29](#)

Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso.[29](#)

Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasformano e trasportano prevalentemente energia prodotta dallo impianto cui si riferisce la concessione.[29](#) [30](#)

[29](#) Vedi, anche, l'art. 13, comma 2, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 come sostituito dall'art. 1, comma 833, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[30](#) Vedi, anche, gli artt. 1, 4 e 6, L. 7 agosto 1982, n. 529 e l'art. 9, comma 5, D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342

Art. 26

In vigore dal 12 dicembre 1962

Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice, il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore e di concerto col ministro delle finanze, può ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell'art. 221 della presente legge, la esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non ammortizzabile nell'ultimo quinquennio.

Avverso il provvedimento col quale il ministro stabilisce la misura di tale onere, il concessionario può ricorrere al tribunale superiore delle acque costituito ai sensi dell'art. 143, il quale decide in merito.

[*Alla scadenza della concessione, se lo Stato non intenda assumere la gestione diretta dei singoli impianti, l'utente cessante sarà preferito, nel conferimento dell'esercizio, per un determinato periodo di tempo non eccedente trenta anni, purché accetti le condizioni che l'amministrazione crederà di stabilire.*[31](#)]

[*Qualora egli non accetti tali condizioni, l'amministrazione sarà libera di procedere al conferimento ad*

altri.³¹]

Per quanto riguarda le concessioni accordate all'amministrazione delle ferrovie dello Stato per trazione elettrica, illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario, l'esercizio dei relativi impianti sarà lasciato alla amministrazione stessa.

Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione.

³¹ Comma abrogato dall'art. 4, numero 9, L. 6 dicembre 1962, n. 1643

Art. 27

In vigore dal 23 gennaio 1934

Con le norme stabilite dal decreto reale 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento e alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e dal decreto reale 13 febbraio 1933, n. 215, concernente la bonifica integrale, potrà essere affidata ai concessionari della costruzione di serbatoi e laghi artificiali la esecuzione delle opere di rimboschimento, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua e altre previste nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'art. 2, lettera a) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 28³³

In vigore dal 20 agosto 1993

Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o bonifica, qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, si rendessero necessarie.

In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dall'art. 12-bis, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati.³²

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico.

³² Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275

³³ Vedi, anche, l'art. 4, L. 8 gennaio 1952, n. 42

Art. 29³⁴

Abrogato dal 30 giugno 2003

[Al termine dell'utenza tutte le opere e gli impianti che devono passare allo Stato senza compenso, a norma degli articoli 25, comma primo, e 28, comma secondo, restano franche e libere di ogni privilegio, ipoteca od altro diritto reale.

Per le opere e gli impianti nei quali lo Stato ha facoltà d'immettersi in possesso a norma del secondo comma del citato art. 25, i diritti derivanti da ipoteche o da altre garanzie reali si esercitano sulle somme dovute dallo Stato.

Nel caso di decadenza o rinuncia restano salve, limitatamente alle somme somministrate, le

ipoteche e le altre garanzie reali a favore dei creditori che abbiano ottenuto per il contratto di mutuo il nulla osta dei ministeri dei lavori pubblici e delle finanze.

Per i mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, restano salve, nei limiti di cui sopra, le ipoteche e le garanzie reali regolarmente costituite prima della entrata in vigore della legge stessa.]

34 Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, comma 1, n. 59), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

Art. 30³⁵

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate in conformità dell'art. 28 e, in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, o di obbligare il proprietario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

35 Vedi, anche, gli artt. 2 e 4, L. 8 gennaio 1952, n. 42

Art. 31

In vigore dal 23 gennaio 1934

Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati, può essere negato il rinnovo della concessione d'acqua a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari dei terreni da irrigare.

Per l'uso delle opere che ai sensi dei precedenti articoli 28 e 30 passano senza compenso allo Stato, il nuovo concessionario deve uno speciale corrispettivo che sarà fissato nel disciplinare di concessione.

Art. 32

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, potrà, sentito il consiglio superiore, essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e modalità da determinare nel disciplinare stesso.

Alla facoltà del riscatto sono condizionate le concessioni di derivazione a scopo irriguo che saranno accordate a chi non è proprietario dei terreni da irrigare.

Il riscatto viene esercitato con decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

Qualora utenti di acque pubbliche a scopo irriguo abbiano in passato alienato a terzi, in tutto o in parte, i terreni cui l'acqua era destinata, riservandosi la disponibilità di essa, i proprietari subingrediti in detti terreni, cui l'acqua serve, hanno diritto, singolarmente o riuniti in consorzio, di riscattare il diritto d'uso, qualora questo non sia venuto meno per altre disposizioni della presente legge.

Art. 33³⁶

Abrogato dal 30 giugno 2003

[Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori e impianti occorrenti

così alla costruzione che all'esercizio, compresi i canali primari e secondari di irrigazione, i collettori di bonifica, le condotte principali di acqua potabile e le linee di trasmissione dell'energia elettrica.

L'approvazione del progetto esecutivo, che deve soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, equivale alla approvazione del piano particolareggiato agli effetti dell'art. 17 della legge stessa.

Il genio civile compila, previo avviso agli interessati, lo stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non accettarono la indennità offerta o non conchiusero alcun amichevole accordo con l'espropriante, e determina la somma da depositare a titolo di indennità di espropriazione, a seguito di che si provvede dal prefetto a norma degli articoli 48 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Se i lavori debbono eseguirsi da un'amministrazione dello Stato avente un proprio ufficio tecnico, questo stesso ufficio, previo avviso agli interessati, compilerà lo stato di consistenza.

Per tutto il resto si osservano le disposizioni della predetta legge.

Il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, può dichiarare urgente ed indifferibile l'esecuzione dei lavori, anche prima della concessione, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188 (serie seconda). In tal caso lo stato di consistenza di cui al detto art. 71 è compilato dal genio civile, previo avviso agli interessati, ed ha valore di perizia giudiziale a norma dell'art. 34 della legge suddetta.

Occorrendo rendere definitive le occupazioni temporanee, si provvederà a norma dei capoversi precedenti.]

36 Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, comma 1, n. 59), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

Art. 34³⁷

Abrogato dal 30 giugno 2003

[Col decreto di concessione possono essere dichiarate applicabili, a tutti gli effetti, sentito il consiglio superiore, le disposizioni dell'articolo precedente alle piccole derivazioni a scopo irriguo, di bonifica o per provvista di acqua potabile che presentino uno speciale interesse pubblico.

La dichiarazione di pubblica utilità deve essere chiesta con la domanda di concessione.]

37 Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, comma 1, n. 59), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

Art. 35³⁸

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti:

per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire duecento;

se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento;

per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a boccatassata, per ogni ettaro, annue lire due;

per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici.

La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore.

Il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

In nessun caso il canone è inferiore a lire dodici.

38 Per l' aumento dei canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui al presente articolo, vedi iD.Lgs.C.P.S. 7 gennaio 1947, n. 24, la L. 21 gennaio 1949, n. 8 la L. 18 ottobre 1942, n. 1426 l'art. 10, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 l'art. 1, comma 1, D.M. 20 luglio 1990, l'art. 18, comma 1, L. 5 gennaio 1994, n. 36 l'art. 1, D.M. 25 febbraio 1997, n. 90, l'art. 1, comma 1, D.M. 2 marzo 1998, n. 258 e, da ultimo, l'art. 1, commi 1-3, D.M. 20 marzo 1998

Art. 36³⁹

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone è ridotto alla metà di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione per colmata.

Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applica il canone più elevato. Se l'uso promiscuo riguarda una parte dell'acqua derivata, il canone più elevato si applica a questa parte soltanto e all'altra il canone normale.

Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque jemali il cui uso è limitato dall'equinozio di autunno a quello di primavera, il canone è ridotto alla metà.

39 Per l' aumento dei canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui al presente articolo, vedi iD.Lgs.C.P.S. 7 gennaio 1947, n. 24, la L. 21 gennaio 1949, n. 8 la L. 18 ottobre 1942, n. 1426 l'art. 10, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 l'art. 1, comma 1, D.M. 20 luglio 1990, l'art. 18, comma 1, L. 5 gennaio 1994, n. 36 l'art. 1, D.M. 25 febbraio 1997, n. 90, l'art. 1, comma 1, D.M. 2 marzo 1998, n. 258 e, da ultimo, l'art. 1, commi 1-3, D.M. 20 marzo 1998

Art. 37

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, se anteriore.

Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l'ultimazione dei lavori. Qualora l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone decorre da quando l'acqua è utilizzata.

Ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza nonché ai consorzi di bonifica, si accorderà, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, la esenzione dal canone per la concessione dell'acqua potabile che venga distribuita gratuitamente.

Art. 38

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il canone sulle utenze riconosciute o da riconoscere decorre dal 1° luglio 1924 in qualunque tempo sia avvenuto o avvenga il riconoscimento.

Decorre pure dal 1° luglio 1924 il canone sulle concessioni che l'amministrazione accordi, in sanatoria, a favore di utenti, che avrebbero avuto titolo al riconoscimento, ma che ne siano decaduti per omessa tempestiva presentazione della domanda di riconoscimento.

Il ministro delle finanze ha facoltà di emanare proprio decreto, di concerto col ministro dei lavori pubblici, da registrarsi alla corte dei conti, norme per la concessione di riduzioni per alcune delle categorie di utenze, già gratuite, indicate nel primo comma del presente articolo.

Disposizioni analoghe il ministro delle finanze ha facoltà di emanare con proprio decreto da registrarsi

alla corte dei conti in favore delle corrispondenti categorie di utenze di acqua dei canali indicati nell'art. 16 della presente legge e nell'art. 7 del regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456.

Art. 39

In vigore dal 23 gennaio 1934

I crediti dello Stato per canoni demaniali, per lavori eseguiti d'ufficio e per qualunque altro ricupero, sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla concessione, compresi quelli che, al termine della concessione, non passano gratuitamente allo Stato.

Tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito dall'art. 1962 del codice civile.

La riscossione di tali crediti è fatta in base al testo unico di leggi 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 40

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il disciplinare della concessione determina la quantità, il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, dell'igiene pubblica e stabilisce l'annuo canone da corrisondersi allo Stato.

Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni e quelli per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per l'utilizzazione dell'acqua.

Su esplicito parere del consiglio superiore, possono includersi nel disciplinare norme relative alle tariffe di vendita dell'acqua derivata o dell'energia con essa prodotta.

Il consiglio superiore dei lavori pubblici si pronuncia sulle modalità atte a garantire l'osservanza delle richieste dell'autorità militare nei riguardi della difesa territoriale.

Art. 41

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di ingiungere agli utenti di acque pubbliche quegli adattamenti o modifiche di adattamenti di bacini idrici ed impianti idroelettrici, che siano riconosciuti necessari dalla autorità militare.

Tutte le spese per i predetti adattamenti da apportare nei bacini idrici e negli impianti già esistenti o di nuova costruzione sono a carico dei rispettivi concessionari.

Ove però le esecuzioni delle opere occorrenti o le conseguenti variate condizioni di esercizio degli impianti determinassero oneri non compatibili con la economia degli impianti stessi, potrà il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore e di concerto con il ministro delle finanze, accordare un contributo che in nessun caso sarà superiore ai due terzi della spesa richiesta dagli oneri suddetti.

Nel caso di divergenza tra l'amministrazione dei lavori pubblici e quella militare, la determinazione è deferita alla commissione suprema di difesa.

Art. 42

In vigore dal 3 ottobre 2000

Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere il regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore.

Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti.

[A cura e a spese del concessionario delle derivazioni d'acque pubbliche, su prescrizione dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato per territorio, sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ove presente. In sistemi di distribuzione complessa, i misuratori sono installati anche a monte e a valle dei partitori. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con le modalità definite ai sensi dell'art. 5-bis e con frequenza almeno semestrale all'autorità concedente e all'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato [40](#) [41](#)]

[40](#) Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 L'abrogazione è stata confermata dall'art. 175, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

[41](#) Comma sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275

Art. 43

In vigore dal 23 gennaio 1934

Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili od instabili fisse o mobili, sono obbligati a provvedere perché si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse seguendo le consuetudini locali.

Il ministro dei lavori pubblici può imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche libere siano munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque.

Quando fra due o più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli diritti o concessioni, potrà essere istituito un regolatore di nomina governativa, il quale, a spese di detti utenti, provvederà a tale riparto, esclusa qualsiasi responsabilità ed onere per l'amministrazione dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse, o quando si verificano eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.

Art. 44

In vigore dal 23 gennaio 1934

E' in facoltà del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, di sostituire in ogni tempo, in tutto od in parte, alla quantità di acqua o di energia idraulica utilizzata una corrispondente quantità di acqua o di energia idraulica od elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggravio o pregiudizio dell'utente, restando ferma ogni altra condizione dell'utenza in quanto compatibile colla modificazione apportata.

Art. 45

In vigore dal 23 gennaio 1934

Quando una domanda di concessione per un'importante utilizzazione d'acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite, o concesse, si può ugualmente, sentito il consiglio superiore, sentiti, gli interessati, far luogo alla concessione.

In tal caso il concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua, e nel caso di impianti per forza motrice, una

quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato, ai comuni, ed alle province, e, qualora, per effetto delle presenti disposizioni, siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario in nessun caso maggiore di quella da cui risultano esonerati.

Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, la fornitura di acqua o di energia sia eccessivamente gravosa, in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di quest'ultima è indennizzato dal nuovo concessionario a termini della legge sulle espropriazioni.

Nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione sia stata concessa ma non ancora attuata, il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, stabilisce insindacabilmente, in base ai criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l'utenza è destinata, in qual modo questa debba essere compensata.

Art. 46

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'obbligo imposto al nuovo concessionario dall'articolo precedente di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantità di acqua e di energia avrà la seguente durata:

- a) fino al 31 gennaio 1977, se l'utenza preesistente consisteva in una grande derivazione per forza motrice, concessa in base alle leggi 20 marzo 1862, n. 2248, all. F, 10 agosto 1884, n. 2644, e fino al 19 maggio 1983 per le grandi derivazioni per forza motrice legittimamente esistenti nei territori annessi al regno, all'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche;
- b) fino alla scadenza delle rispettive concessioni se la preesistente utenza consisteva in una grande derivazione per forza motrice assentita in base al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, o al decreto reale 9 ottobre 1919, n. 2161, o alla presente legge;
- c) per trenta anni dall'inizio della nuova concessione se la utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per forza motrice, salvo il disposto del precedente art. 23, comma secondo;
- d) fino a che duri la nuova concessione, anche per effetto di proroghe o rinnovazioni concesse ai sensi degli art. 22, 28 e 30 della presente legge, se l'utenza preesistente consisteva in una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice.

Art. 47

In vigore dal 23 gennaio 1934

Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa e di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentito il consiglio superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelli preesistenti.

Con le stesse norme e condizioni si può accordare la concessione di derivare e utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.

Art. 48

In vigore dal 23 gennaio 1934

Qualora il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali, lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso qualunque utente, salvo la riduzione o la

cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua.

Gli utenti, se le innovate condizioni locali lo consentono, sono autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.

Quando il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al corso d'acqua modificato.

L'apprezzamento di tale possibilità è fatto con decreto del ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore.

La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso al tribunale delle acque pubbliche.

Art. 49

In vigore dal 23 gennaio 1934

Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone.

Quando le variazioni, pure aumentando la quantità d'acqua o di forza motrice utilizzata, lascino sostanzialmente invariate le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell'acqua, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, può, previa breve istruttoria limitatamente alle varianti introdotte, accordare la concessione senza le condizioni e formalità stabilite al comma precedente, salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso resta ferma la scadenza originaria dell'utenza.

Per le variazioni contemplate all'articolo 217 della presente legge che non rientrino nell'applicazione dei precedenti comma del presente articolo, valgono le norme ivi stabilite.

Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o nell'uso della forza motrice deve essere previamente notificata al ministero dei lavori pubblici.

Per la mancata notificazione l'utente incorre nella sanzione amministrativa⁴² da lire 100.000 a lire 1.000.000⁴³, salvo il diritto dell'amministrazione di ordinare la riduzione in pristino stato a spese del contravventore.

⁴² La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, Legge 24 novembre 1981, n. 689.

⁴³ Importi così elevati per effetto dell'art. 3, Legge 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 114, comma 1, Legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 500 e 5.000.

Art. 50

In vigore dal 23 gennaio 1934

Nei casi di accertata urgenza l'ufficio del genio civile, riferendone immediatamente al ministro dei lavori pubblici, può permettere in via provvisoria che siano attuate variazioni nelle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica, purché gli utenti si obblighino formalmente, con congrua cauzione da depositare presso la cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione, oppure a demolire le opere costruite in caso di negata concessione.

Art. 51

In vigore dal 23 gennaio 1934

Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle bonifiche, delle irrigazioni, della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici, il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, può riservare per un quadriennio l'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso d'acqua.⁴⁴

La riserva può essere prorogata dal ministro dei lavori pubblici soltanto per un altro quadriennio, sentito il consiglio superiore. Nell'interesse della elettrificazione delle ferrovie dello Stato, la riserva potrà essere, se necessario, prorogata per un terzo quadriennio.

Della riserva è data notizia nel Foglio degli annunci legali delle province interessate e nel Bollettino ufficiale del ministero dei lavori pubblici.

Quando, per ragione di interesse pubblico, sia opportuno non differire la utilizzazione immediata per produzione di energia, si può, sentito il consiglio superiore, far luogo alla concessione sostituendo alla riserva di acqua quella di determinata quantità di energia corrispondente alle caratteristiche della energia richiesta ed a prezzo di costo effettivo (comprese le quote per interesse ed ammortamento), o far luogo alla concessione con facoltà di riscatto, il tutto a condizioni speciali da stabilirsi nel disciplinare. In mancanza di accordo fra l'amministrazione interessata ed il concessionario sul prezzo di costo, questo è determinato con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.

Qualora nei disciplinari di concessione o comunque nelle intervenute convenzioni, anche se anteriori alla pubblicazione della presente legge, sia assegnato un termine per l'utilizzazione dell'energia nell'interesse della trazione elettrica ferroviaria, l'amministrazione interessata potrà, decorso detto termine, avvalersi della riserva per tutta la durata della concessione, nei limiti di un quinto dell'energia prodotta e con facoltà di effettuare anche prelievi parziali successivi.

Per l'esercizio di tale diritto, quando sia decorso un quadriennio dal collaudo dell'impianto, dovrà darsi preavviso di quattro anni, anche per i prelievi parziali.

Il saggio dell'interesse di cui al quarto comma del presente articolo, non potrà superare il saggio ufficiale di sconto alla data in cui verrà esercitato il diritto di riserva.

⁴⁴Vedi, anche, l'art. 3, comma secondo, L. 4 febbraio 1963, n. 129

Art. 52⁴⁵**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione.

I comuni, a favore dei quali è fatta la riserva, devono chiedere la energia nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione delle determinazioni del ministro dei lavori pubblici di cui al comma quarto del presente articolo. Decorso l'uno o l'altro termine il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.

Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni decorre dalla data dell'accordo, di cui deve essere data comunicazione al ministro dei lavori pubblici.

In mancanza di accordo, il riparto dell'energia fra i comuni ed il prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti, sono determinati dal ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore. Quanto alla misura del tasso d'interesse si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

⁴⁵ Per la cessazione degli obblighi derivanti dal presente articolo, vedi l'art. 1, comma 11, L. 27 dicembre 1953, n. 959

Art. 53^{46 47}

In vigore dal 5 gennaio 1957

Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso.

Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione.

Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito.

Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo.

⁴⁶ Articolo sostituito dall'art. 1, L. 4 dicembre 1956, n. 1377

⁴⁷ Per la revisione del sovracanone di cui al presente articolo, vedi l'art. 2, comma 1, L. 22 dicembre 1980, n. 925. Precedentemente, l'art. 1, terzo comma, L. 21 dicembre 1961, n. 1501 aveva disposto che i sovracanoni previsti dal presente articolo non potessero comunque superare la somma di lire 800 per kW nominale concesso.

Art. 54

In vigore dal 13 giugno 1999

Nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici, qualora si verificino interruzioni o sospensioni ingiustificate, il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, fatti eseguire i controlli e le contestazioni del caso, diffida l'utente ad eseguire, entro congruo termine, le riparazioni necessarie. Ove l'utente non provveda entro il termine prefisso, il ministro dei lavori pubblici, può disporre l'esercizio di ufficio a spese dell'utente, previa presa di possesso delle opere principali ed accessorie, ricadenti entro e fuori l'ambito demaniale.

[*Lo stesso provvedimento può essere applicato nel caso di derivazioni esercitate abusivamente o in contravvenzione alle norme della presente legge.*⁴⁸]

L'utente è obbligato a porre a disposizione del ministero dei lavori pubblici il personale addetto al funzionamento dell'impianto.

Prima che sia iniziato l'esercizio di ufficio, il genio civile redige, in contraddittorio con l'interessato, o, in mancanza, con l'assistenza di due testimoni, l'inventario dell'impianto.

Il rendiconto dell'esercizio di ufficio è approvato dal ministro dei lavori pubblici, che dispone il pagamento all'utente dei proventi netti quando la gestione sia stata attiva. Quando invece la gestione sia stata passiva, il rendiconto è approvato dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, il quale ultimo dispone la riscossione, a carico dell'utente, delle maggiori spese occorse, con le norme indicate nell'art. 39 della presente legge.

Nel caso previsto al secondo comma del presente articolo, i proventi netti sono depositati alla cassa depositi e prestiti, fino a definitivo regolamento dei rapporti tra l'amministrazione e colui che ha esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione.

Quando trattisi di impianti in servizio delle ferrovie dello Stato, l'esercizio degli impianti stessi può essere affidato al ministero delle comunicazioni ed in tal caso esso provvede a quanto è disposto nei commi quarto, quinto e sesto.

Contro i provvedimenti emanati a termini del presente articolo non è ammesso altro ricorso che quello per legittimità dinanzi al tribunale superiore delle acque pubbliche.

⁴⁸ Comma soppresso dall'art. 23, comma 5, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 L'abrogazione è stata confermata dall'art. 96, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 55⁴⁹

In vigore dal 3 gennaio 1943

E' in facoltà del ministro per i lavori pubblici e nel caso contemplato dalla successiva lettera e) del ministro per le finanze, di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica:

- a) per non uso durante un triennio consecutivo;
- b) per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica;
- c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;
- d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
- e) per mancato pagamento di tre annualità del canone;
- f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;
- g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'art. 20.

Il ministro per i lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni il consiglio superiore, ha facoltà di prorogare i termini di cui alla lettera f), qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere. La proroga può essere subordinata, sentito il consiglio superiore, alla revisione della concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze.

Previa contestazione all'interessato nel caso indicato alla lettera a), e previa diffida, nei casi di cui alle lettere b), c), d), da parte del ministero dei lavori pubblici, e nel caso della lettera e) da parte del ministero delle finanze, la decadenza è pronunciata con decreto motivato del ministro per i lavori pubblici, che nei casi contemplati nelle lettere a), b), c), d), deve essere preceduto da parere del consiglio superiore.

Tale decreto è emanato di concerto col ministro per le finanze, allorché trattisi d'impianti che passano allo Stato.

Il decreto è notificato all'utente decaduto e comunicato al ministro per le finanze.

Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità, che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza, o alla data della notifica della rinuncia.⁵⁰

Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre dieci anni, decadono di diritto.

⁴⁹ Articolo sostituito dalla L. 18 ottobre 1942, n. 1434

⁵⁰ Vedi, anche, l'art. 3, ultimo comma, L. 8 gennaio 1952, n. 42

Art. 56

In vigore dal 20 agosto 1993

Compete all'ingegnere capo del genio civile la facoltà di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purché:

- 1) la portata dell'acqua attinta non superi i cento litri a minuto secondo;
- 2) non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;
- 3) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia

salvaguardato il minimo deflusso costante vitale nel corso d'acqua, ove definito⁵¹.

Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza può essere accordata anche quando la presa d'acqua si effettui con modalità diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai numeri 2 e 3.

La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione per non più di cinque volte, per la durata non maggiore di un anno, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.^{52 53}

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali.⁵⁴

⁵¹ Numero modificato dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275

⁵² Comma modificato dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275

⁵³ Termine differito al 31 dicembre 2000 dall'art. 11, Ordinanza 18 dicembre 1999, n. 3028 e, successivamente, al 31 dicembre 2001, dall'art. 8, Ordinanza 3 agosto 2000, n. 3076

⁵⁴ Comma aggiunto dall'art. 9, comma 3, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275

Art. 57

In vigore dal 23 gennaio 1934

Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua e i bacini imbriferi del regno provvede il servizio idrografico, istituito alla dipendenza del ministro dei lavori pubblici.

Il servizio idrografico comprende:

l'ufficio idrografico per il territorio di competenza del magistrato alle acque delle province venete e di Mantova;

l'ufficio idrografico per il bacino del Po;

le sezioni autonome per il rimanente territorio del regno.

Il consiglio superiore dei lavori pubblici, a mezzo di un ufficio centrale, esercita funzioni di vigilanza generali su tutto il servizio idrografico del regno.

Agli uffici e sezioni del servizio idrografico è affidato di regola, nelle rispettive giurisdizioni, lo studio dei bacini imbriferi e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande od esercizio di utilizzazioni d'acqua e per i progetti e l'esecuzione di importanti lavori idraulici e di bonifica.

Capo II

CONSORZI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Art. 58⁵⁵

In vigore dal 23 gennaio 1934

A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso agricolo, che abbiano in comune la presa dal corso di acqua pubblica, anche se godute da diversi utenti, costituiscono una utenza unica complessiva e sono rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o la comunione degli utenti.

⁵⁵ Vedi, anche, la L. 27 dicembre 1953, n. 959

Art. 59

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore esercizio delle utenze, il governo del Re ha facoltà di riunire obbligatoriamente il consorzio, con l'intervento di rappresentanti

dell'amministrazione dello Stato, tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d'acqua nonché coloro sulle cui richieste di concessione d'acqua il consiglio superiore dei lavori pubblici siasi favorevolmente pronunciato in via definitiva.

La costituzione del consorzio obbligatorio può essere promossa da uno o più interessati o aver luogo d'ufficio.

Qualora si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione del consorzio avverrà nei modi previsti dalle leggi sulla bonifica integrale.

Art. 60

In vigore dal 23 gennaio 1934

I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono allegare alla relativa istanza:

- a) il piano tecnico indicante i limiti del bacino idrografico e le opere da costruire o da esercitarvi;
- b) l'elenco delle utenze da consorzicare;
- c) il progetto del reparto provvisorio delle spese;
- d) il piano finanziario per l'ammortamento della spesa a carico del consorzio;
- e) lo schema di statuto del consorzio.

Art. 61

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il ministro dei lavori pubblici può nominare commissari straordinari con l'incarico di predisporre i documenti necessari per la costituzione di ufficio dei consorzi obbligatori.

Art. 62

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione, a mezzo del genio civile e secondo le norme da stabilire nel regolamento, dell'elenco di coloro che debbono essere consorziati a termine dell'art. 59, del piano tecnico delle opere, nonché del piano finanziario e del reparto provvisorio delle spese, con lo schema dello statuto del consorzio, fissando un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni o reclami da parte degli interessati.

Sentito il consiglio superiore, il ministro dei lavori pubblici promuove il decreto reale per la costituzione del consorzio obbligatorio.

Quando del consorzio debba far parte il demanio dello Stato, il decreto è emanato di concerto col ministro delle finanze.

Art. 63

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio ne fissa gli scopi specifici ed i limiti di azione, approvando lo statuto.

Contro tale decreto è ammesso ricorso, anche per il merito, al tribunale superiore delle acque pubbliche.

Art. 64

In vigore dal 23 gennaio 1934

Col decreto di costituzione o con successivi decreti del ministro dei lavori pubblici, con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 62, sono approvati l'elenco degli utenti consorziati, il catasto

degli immobili serviti dalle utilizzazioni consorziate e i criteri per il riparto provvisorio e definitivo della spesa tra gli appartenenti al consorzio.

I provvedimenti che determinano gli immobili soggetti al contributo consorziale debbono essere trascritti a cura dell'amministrazione del consorzio.

Art. 65

In vigore dal 23 gennaio 1934

Lo statuto determina, tra l'altro, le norme per la validità delle adunanze dell'assemblea generale degli utenti e per la costituzione e rinnovazione degli organi del consorzio, stabilendone la competenza.

Nel consiglio di amministrazione possono essere chiamati a far parte i rappresentanti dello Stato, delle province interessate, delle confederazioni degli enti sindacali⁵⁶ ed eventualmente dell'associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione, per i consorzi cui essa è preposta. Il loro numero non può eccedere quello dei rappresentanti degli utenti.

Il presidente è nominato con decreto del ministro dei lavori pubblici. Il voto del presidente ha prevalenza qualora si verifichi parità di voti tra i componenti il consiglio di amministrazione del consorzio.

⁵⁶La norma fa riferimento alle associazioni fasciste di categoria, sciolte dal D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369

Art. 66

In vigore dal 23 gennaio 1934

Non ostante la costituzione del consorzio obbligatorio, è sempre in facoltà dell'amministrazione di disporre quanto è necessario per la difesa ed il buon regime delle acque. Nuove utilizzazioni non possono essere attuate dal consorzio, senza regolare concessione da parte dell'amministrazione, la quale può anche accordare concessioni ai singoli per l'uso delle acque disponibili comprese nella circoscrizione consortile.

Le nuove utenze sono aggregate al consorzio obbligatorio e nello statuto consorziale sono introdotte, occorrendo, le corrispondenti modifiche colle norme di cui al precedente art. 62.

Art. 67

In vigore dal 23 gennaio 1934

La partecipazione al consorzio obbligatorio di utenti di acqua per antico uso si intende condizionata al riconoscimento dei rispettivi diritti a termini dell'art. 3 della presente legge.

Art. 68

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le deliberazioni del consorzio sono obbligatorie anche per i dissenzienti.

Il consorzio provvede al riparto provvisorio e definitivo delle spese fra gli utenti consorziati secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Tali riparti, dopo l'approvazione del ministro dei lavori pubblici, devono essere pubblicati nei Fogli annunci legali delle province interessate. Entro sei mesi dalla pubblicazione ne è ammessa la impugnativa dinanzi ai tribunali regionali delle acque pubbliche. Il ricorso non sospende la esecutorietà dei ruoli di contribuzione.

Il riparto può essere modificato quando l'interessenza di una o più potenze, a giudizio del ministero dei lavori pubblici, sempre con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 62, si trovi notevolmente variata in confronto delle condizioni in base alle quali il riparto fu precedentemente stabilito.

Le quote consorziali sono assistite da privilegio che prende grado dopo quello stabilito dal precedente

art. 39 e sono rimosse con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.

Art. 69

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per le acque distribuite mediante canali demaniali, unico utente di fronte al consorzio è il demanio dello Stato ed il catasto degli immobili serviti dai canali demaniali viene approvato e pubblicato a cura del ministero delle finanze.

Al demanio stesso spetta su gli immobili dei propri utenti, il diritto reale stabilito in favore del consorzio.

Art. 70

In vigore dal 23 gennaio 1934

I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza del ministero dei lavori pubblici, che su ricorsi degli interessati o anche d'ufficio può annullarne le deliberazioni illegittime.

Con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore e con l'osservanza dell'ultimo comma dell'art. 62, possono essere sciolte le amministrazioni dei consorzi che, per negligenza nell'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere, ovvero per inosservanza delle norme di legge, di regolamento o di statuto, comunque compromettano il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Al commissario straordinario, al quale è affidata l'amministrazione dell'ente e, ove occorra, l'esecuzione delle opere, spettano i poteri dell'assemblea e degli organi consorziali.

Art. 71

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per la coordinazione dell'attività dei consorzi finitimi può essere costituito, anche d'ufficio, con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, un consorzio di secondo grado con lo scopo di armonizzare l'opera dei singoli consorzi di primo grado.

Il consorzio di secondo grado è amministrato dai rappresentanti dei consorzi di primo grado, a ciascuno dei quali spetta una rappresentanza proporzionale al rispettivo interesse.

Art. 72

In vigore dal 23 gennaio 1934

Con decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, e con quello delle finanze quando vi siano interessati canali demaniali, i consorzi di bonifica integrale possono essere autorizzati ad assumere la funzione di consorzi di utilizzazione idrica, a norma delle disposizioni contenute nel presente capo, nei riguardi delle utenze che si esercitano nei canali di bonifica ed in genere nei corsi d'acqua che interessino il territorio consorziale.

Capo III

PROVVEDIMENTI SPECIALI PER LA COSTRUZIONE DI SERBATOI E LAGHI ARTIFICIALI⁵⁷

Art. 73^{58 59}

In vigore dal 12 dicembre 1947

A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati, con lo stesso atto di concessione o con atto successivo:

- 1) l'esonero parziale o totale del canone per la derivazione, salva però sempre la quota devoluta agli enti locali;
- 2) la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;
- 3) contributi governativi con facoltà di vincolarli a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere.

57 Vedi, anche, il D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363

58 Articolo sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 30 settembre 1947, n. 1276

59 Vedi, anche, l'art. 13, comma 8, L. 28 febbraio 1986, n. 41 e l'art. 7, comma 4, L. 22 dicembre 1986, n. 910

Art. 74

In vigore dal 23 gennaio 1934

Sono esentati dal diritto proporzionale di registro e soggetti al solo diritto fisso di dieci lire**60**:

- 1) l'atto di concessione per la costruzione del serbatoio o lago e per l'utilizzazione delle acque in esso accumulate, nonché l'atto di concessione dei contributi governativi di cui agli articoli seguenti;
- 2) l'atto col quale il concessionario ceda agli altri la concessione;
- 3) l'atto col quale il concessionario stipuli un mutuo per eseguire le opere concesse;
- 4) gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del serbatoio o lago.

60 Importo aumentato a lire duemila dall'art. 1, L. 21 luglio 1961, n. 707.

Art. 75

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, può concedere un contributo nella spesa di costruzione dei serbatoi o laghi artificiali sino al trenta per cento dell'importo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo approvato dal consiglio superiore dei lavori pubblici, aumentato il detto importo di una percentuale non superiore al dieci per cento per quota di contributo nelle spese di studi o compilazione di progetti, spese generali e di amministrazione.

Nel fissare la misura del contributo si tiene conto dell'importanza dell'opera per l'interesse pubblico e degli oneri che l'aggravano, avuto riguardo sia alle spese di impianto sia a quelle di esercizio.

Qualora il costo effettivo dell'opera risulti inferiore a quello come sopra previsto, il contributo è liquidato in base alla somma realmente spesa per i lavori, coll'aggiunta dell'anzidetta percentuale prefissa per spese generali, di amministrazione e di progetto, e col premio in misura del venti per cento sulla minore spesa.

Art. 76

In vigore dal 13 ottobre 1983

Il contributo complessivo di cui al precedente articolo può essere elevato fino al sessanta per cento se la costruzione del serbatoio o lago:

- a) renda in tutto od in parte inutile l'esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato;
- b) giovi alla irrigazione o all'azionamento di impianti idrovori per la bonificazione di vasti territori.

[Il maggior contributo non può mai superare l'importo delle spese e dei contributi che sarebbero a carico dello Stato in virtù di altre leggi e per i medesimi scopi.**61**]

61 Comma soppresso dall'art. 1-bis, comma 1, D.L. 12 agosto 1983, n. 371 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 ottobre 1983, n. 546.

Art. 77

In vigore dal 13 ottobre 1983

In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la costruzione di serbatoi e di laghi artificiali, compreso il premio giusta l'art. 75, e compreso, ove ne ricorra la concessione, il maggior contributo di cui all'articolo 76, non può essere superiore al disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nei modi e nelle forme a stabilirsi nel regolamento.

Le amministrazioni statali o regionali interessate tengono conto delle opere indicate nel precedente art. 76 la cui esecuzione si renda inutile, in tutto o in parte, in dipendenza della costruzione del serbatoio o lago in sede di definizione dei rispettivi programmi di settore o di individuazione delle relative priorità ai fini anche della determinazione dei correlative fabbisogni finanziari.⁶²

⁶² Comma sostituito dall'art. 1-bis, comma 2, D.L. 12 agosto 1983, n. 371 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 ottobre 1983, n. 546.

Art. 78

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il contributo è liquidato per intero in seguito al collaudo dell'opera. Gli interessati possono però ottenere che si proceda, alla scadenza di termini periodici, alla liquidazione di otto decimi del contributo corrispondente all'importo dei lavori quale risulta dallo stato di avanzamento accertato del genio civile.

I restanti due decimi sono liquidati in sede di collaudo.

Art. 79

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il contributo è pagato in unica soluzione o in annualità comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la cui misura non potrà superare quella vigente all'atto della liquidazione delle annualità stesse, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378.

Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità, pagando il capitale corrispondente, depurato degli interessi non maturati.

Art. 80

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il contributo può essere vincolato a garanzia di operazioni finanziarie per la provvista di capitali occorrenti alla costruzione delle opere.

A tale scopo, il ministro dei lavori pubblici, sentito il ministro delle finanze, ha facoltà di rilasciare certificati di credito scontabili fino alla concorrenza degli otto decimi del contributo medesimo.

In caso di decadenza della concessione per mancato compimento dell'opera, il contributo resta vincolato per la parte necessaria all'ammortamento del mutuo effettivamente somministrato dall'istituto finanziatore. Qualora lo Stato si valga della facoltà di acquisto degli impianti, a termini del secondo comma dell'art. 25, l'ammontare del contributo vincolato è portato a compensazione del debito dello Stato verso il concessionario.

Art. 81

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il ministro dei lavori pubblici, sentito quello delle finanze, può autorizzare i concessionari ai quali sia accordato il contributo governativo ad emettere obbligazioni garantite con il contributo.

Le obbligazioni così emesse, e sempre che provvedano esclusivamente al finanziamento della costruzione delle opere sovvenzionate, sono soggette alla tassa di negoziazione stabilita nella tariffa A allegata alla legge 30 dicembre 1923, n. 3280.⁶³

Per i serbatoi ad uso agricolo può essere fatta, a mezzo di istituti di credito da designarsi dai ministri dei lavori pubblici e delle finanze, la emissione di obbligazioni o di cartelle garantite sulle contribuzioni delle proprietà fondiarie, sia consorziate, sia obbligate a contribuire, sia comunque aderenti all'intrapresa. Le dette obbligazioni o cartelle sono soggette alla tassa di negoziazione indicata nel precedente comma.

⁶³L'imposta di negoziazione ha cessato di avere applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 1954, in forza dell'art. 26, L. 6 agosto 1954, n. 603, che ha sostituito l'imposta sulle società.

Art. 82

In vigore dal 23 gennaio 1934

Ove sia accordato il contributo di cui agli articoli precedenti, può essere stabilita nel disciplinare di concessione, sentito il consiglio superiore, la partecipazione dello Stato agli utili dell'azienda, da percepire con le modalità fissate nel disciplinare stesso e nella misura del quarto della quota di profitto netto eccedente il sette per cento del capitale impiegato e della metà della quota eccedente il dieci per cento del capitale stesso, sino a che lo Stato non sia reintegrato di metà della sovvenzione complessiva.

Se sia concessionaria una società per azioni, la quota di partecipazione verrà calcolata sulle somme che saranno distribuite agli azionisti e su quelle che saranno passate in riserva.

Art. 83

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione si devono nella domanda indicare i terreni che si prestano, per natura e convenienza economica, ad essere irrigati con notevole utilità generale, la quantità d'acqua occorrente ad ogni terreno per una adatta coltura irrigua, il prezzo di vendita dell'acqua, in base al quale sarà commisurato il contributo obbligatorio.

Tali indicazioni, in base ai risultati dell'istruttoria, sono stabilite col decreto di concessione, o in altro successivo, di concerto col ministro della agricoltura e delle foreste.

I predetti contributi hanno il privilegio e sono riscuotibili, come le quote consorziali indicate nell'ultimo comma dell'articolo 68.

Art. 84

In vigore dal 23 gennaio 1934

Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi opera di raccolta è aumentata la portata minima del corso d'acqua e dei pozzi o fontanili esistenti nella zona od è accresciuta la superficie dei terreni privati a valle, coloro che in qualunque modo ne traggano beneficio sono tenuti a corrispondere a favore del concessionario delle opere suindicate un contributo di miglioria, pagabile in rate annuali, da stabilirsi in via definitiva dal ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.

Nel caso d'accrescimento dei terreni, i proprietari avranno la facoltà di abbandonare detti accrescimenti al concessionario.

Art. 85

In vigore dal 23 gennaio 1934

Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi artificiali o si attuino nuove derivazioni, esistano pozzi o fontanili, il concessionario ha diritto di far accertare a sue spese lo stato dei pozzi o fontanili,

prima e dopo l'esecuzione delle opere, allo scopo di evitare che siano gratuitamente impinguati per effetto dei nuovi invasi e delle nuove derivazioni.

Art. 86

In vigore dal 23 gennaio 1934

Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati, l'amministrazione può, nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione, prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle modifiche e quelle maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del corso d'acqua e risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere pubbliche.

In corrispettivo dell'onere che derivi da tale prescrizione al concessionario possono accordarsi agevolazioni nella misura e coi criteri di cui ai precedenti articoli.

Art. 87

In vigore dal 23 gennaio 1934

Nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione l'amministrazione prescriverà che siano introdotte nei progetti stessi quelle modifiche o maggiori opere e siano adottate quelle norme di esercizio che occorran per non peggiorare il regime del corso d'acqua.

Art. 88

In vigore dal 23 gennaio 1934

Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento, il ministero dei lavori pubblici può provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi, stipulando ove occorra convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici distintamente da quelli per l'irrigazione e l'uso potabile.

Art. 89

In vigore dal 23 gennaio 1934

Nella parte straordinaria del bilancio del ministero dei lavori pubblici è iscritta la spesa in distinti capitoli per le sovvenzioni previste dal presente capo e per le eventuali costruzioni di cui all'articolo precedente.

Le somme annue da stanziare sono determinate con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 90

In vigore dal 23 gennaio 1934

Chi abbia tempestivamente chiesto le agevolazioni e contributi per laghi e serbatoi artificiali a norma delle disposizioni anteriori alla presente legge e non le abbia ancora ottenute, può optare per le disposizioni della presente legge.

Per i bacini di irrigazione da costruire in Sardegna, gli enti che a norma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, intendono chiederne la concessione, possono optare per le disposizioni della presente legge, applicandosi in tal caso le agevolazioni e prescrizioni da questa stabilite e restando la relativa spesa a carico del bilancio del ministero dell'agricoltura o foreste.

Art. 91

In vigore dal 23 gennaio 1934

Salvi e impregiudicati la dichiarazione di decadenza ed i procedimenti contravvenzionali e penali di cui agli articoli 55, 219 a 222, possono essere esclusi dai contratti e dalle concessioni in cui lo Stato sia direttamente o indirettamente interessato, con provvedimento insindacabile del ministro dei lavori

pubblici, coloro che nella qualità di concessionari o anche di costruttori e appaltatori si siano resi colpevoli di negligenza o malafede nell'eseguire opere di cui al presente capo.

Del provvedimento del ministro dei lavori pubblici è data comunicazione alle altre amministrazioni dello Stato.

I colpevoli e i trasgressori possono essere inoltre esclusi da ogni contributo statale per impianti di utilizzazione di acque pubbliche.

Quando si tratti di contributi già accordati, la perdita si limiterà alla quota parte non vincolata a favore di istituti finanziatori.

Titolo II

DISPOSIZIONI SPECIALI SULLE ACQUE SOTTERRANEE

Art. 92

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali, si osservano le disposizioni seguenti in quanto non siano applicabili le norme del titolo I della presente legge.

Art. 93

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee del suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

Art. 94

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il governo del Re è autorizzato a stabilire con successivi decreti, da emanarsi su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'agricoltura, i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione.⁶⁴

⁶⁴L'elenco dei comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione, è stato approvato con R.D. 18 ottobre 1934, n. 2174. L'elenco ha poi avuto numerose integrazioni con elenchi suppletivi approvati con i seguenti provvedimenti: R.D. 27 ottobre 1937, n. 2160; R.D. 22 febbraio 1940, n. 311; R.D. 30 dicembre 1940, n. 1998; R.D. 22 maggio 1941, n. 658; R.D. 30 marzo 1942, n. 458; D.P.R. 28 giugno 1948, n. 1081; D.P.R. 12 novembre 1952, n. 4446; D.P.R. 12 ottobre 1953, n. 880; D.P.R. 19 novembre 1953, n. 1106; D.P.R. 15 luglio 1954, n. 824; D.P.R. 24 agosto 1954, n. 1036; D.P.R. 27 agosto 1955, n. 1040; D.P.R. 27 agosto 1955, n. 1041; D.P.R. 28 giugno 1956, n. 890; D.P.R. 23 maggio 1958, n. 876; D.P.R. 30 settembre 1958, n. 1006; D.P.R. 30 settembre 1958, n. 1007; D.P.R. 30 settembre 1958, n. 1035; D.P.R. 20 dicembre 1958, n. 1288; D.P.R. 7 aprile 1959, n. 386; D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1404; D.P.R. 7 dicembre 1960, n. 1886; D.P.R. 25 ottobre 1961, n. 1328; D.P.R. 3 luglio 1962, n. 1361; D.P.R. 3 luglio 1962, n. 1362; D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1885; D.P.R. 16 aprile 1964, n. 479; D.P.R. 16 aprile 1964, n. 501; D.P.R. 9 gennaio 1971, n. 223.

Art. 95

In vigore dal 23 gennaio 1934

Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia

procedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'ufficio del genio civile, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire.

L'ufficio del genio civile dà comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne sia già a conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente interessati, con invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.

Previa visita sul luogo, l'ufficio del genio civile, sentito l'ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse. Se l'ufficio del genio civile nega l'autorizzazione, l'interessato può reclamare al ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente, sentito il consiglio superiore.

Parimenti il ministro stesso provvede sulla domanda, nel caso in cui vi siano opposizioni.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalità, i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennità da corrispondere anticipatamente al proprietario del suolo.

Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta salva agli interessati l'azione innanzi all'autorità giudiziaria.

Art. 96

In vigore dal 23 gennaio 1934

Qualora l'ufficio del genio civile riconosca inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali ne riferisce prima di disporre l'istruttoria, al ministro dei lavori pubblici, che può senz'altro respingerla.

Art. 97

In vigore dal 23 gennaio 1934

Chi è autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque sotterranee ai sensi dell'art. 95, ha diritto di introdursi nelle proprietà private, osservate le norme stabilite dall'art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed eseguirvi le opere e gli impianti previsti nella domanda, adottando tutte le cautele necessarie perché i lavori riescano quanto meno pregiudizievoli al possessore del fondo ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.

Il possessore del fondo può chiedere che, a mezzo dell'ufficio del genio civile, si accerti l'entità dei danni che con i lavori si producono, al fine di ottenere una speciale indennità oltre quella di cui al precedente art. 95.

Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni può essere prescritto all'esecutore dell'opera il preventivo deposito di una somma adeguata.

Art. 98

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile competente per territorio può autorizzare l'esecuzione di rilievi ed assaggi, compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca di acque sotterranee, anche nelle zone non soggette a tutela. In tal caso sono applicabili gli art. 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per pubblica utilità e gli articoli 64 e seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni.

Art. 99

In vigore dal 23 gennaio 1934

Quando la ricerca e l'estrazione delle acque sotterranee siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi, le opere e gli impianti relativi possono essere dichiarati di pubblica utilità, con decreto reale da emanarsi su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.

Art. 100**In vigore dal 23 gennaio 1934**

L'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non può essere data per un tempo superiore ad un anno e può essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.

Essa non può essere comunque ceduta senza previo nulla osta dell'autorità che l'ha accordata.

Art. 101**In vigore dal 23 gennaio 1934**

L'autorizzazione può essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compensi od indennità.

- 1) quando non siasi dato principio ai lavori entro due mesi dal giorno in cui essa fu notificata;
- 2) quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi;
- 3) nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto che l'accorda;
- 4) per contravvenzione al secondo comma del precedente articolo.

Art. 102**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi l'esecuzione di assaggi o ricerche di acque sotterranee, la zona riservata di esplorazione sarà determinata con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio superiore delle miniere.

Questa disposizione può essere applicata anche nel caso in cui lo Stato creda di agevolare ai comuni ed alle province la ricerca di acque per l'approvvigionamento di acque potabili.

Art. 103**In vigore dal 10 agosto 1999**

Quando, in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avisato l'ufficio del genio civile, il quale provvede ad accertare la quantità di acqua scoperta.

Lo scopritore avrà titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 95.⁶⁵

Qualora lo scopritore non ottenga la concessione, ha diritto al rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute, ad un adeguato compenso dell'opera da lui prestata e ad un premio che sarà determinato nell'atto di concessione in base alla importanza della scoperta.

In ogni caso è riservata al proprietario del fondo una congrua quantità di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso.

⁶⁵ Comma modificato dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238

Art. 104⁶⁶

Abrogato dal 10 agosto 1999

[Se l'acqua scoperta non rivesta i caratteri per essere iscritta negli elenchi delle acque pubbliche, l'uso di essa spetterà al proprietario del suolo, il quale, ove non lo ceda allo scopritore, è obbligato a rimborsare quest'ultimo delle spese da lui sostenute nei limiti del maggior valore acquistato dal fondo per effetto della scoperta.

Nei casi di scoperta di rilevante importanza al rimborso delle spese potrà essere aggiunto un premio che, in mancanza di accordo, sarà determinato dall'autorità giudiziaria tenuto conto della entità e difficoltà della scoperta.]

[66](#) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238

Art. 105

In vigore dal 23 gennaio 1934

Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del genio civile esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche.

Nelle dette zone spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire, anche in caso di contestazioni, se gli scavi, le trivellazioni e in genere le opere di eduazione e di utilizzazione delle acque sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate, se siano dannose al regime delle acque pubbliche, se turbino interessi di carattere generale e conseguentemente sospendere l'esecuzione delle ricerche, della estrazione, delle utilizzazioni, revocare le autorizzazioni e concessioni accordate, ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione.

L'esercizio di tali potestà compete all'ufficio del genio civile, salvo ricorso gerarchico al ministro dei lavori pubblici, ma alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza ministeriale provvede il ministro dei lavori pubblici.

Art. 106

In vigore dal 20 agosto 1993

L'ufficio del genio civile anche nelle zone non soggette a tutela può disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo e può adottare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorità può disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione.[67](#)

[67](#) Comma modificato dall'art. 10, comma 2, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275

Titolo III

TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI LINEE ELETTRICHE

Art. 107

In vigore dal 23 gennaio 1934

La trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, comunque prodotta, sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli seguenti.

La trasmissione dei segnali e delle parole è regolata da leggi speciali.

Art. 108

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal ministro dei lavori pubblici.⁶⁹

Il ministro dei lavori pubblici può subordinare l'autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

Spetta al prefetto, sentito l'ufficio del genio civile, di autorizzare l'impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al ministro dei lavori pubblici, il quale decide sentito il consiglio superiore.

Per elettrodotti di sviluppo non superiore a quindici chilometri e con tensione di esercizio non maggiore di 15.000 volta, da costruirsi per esclusivo uso e fine militare, provvedono direttamente i ministri militari, d'intesa, ove occorra, con le altre autorità interessate.

⁶⁹L'art. 2, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, ha demandato ai provveditori alle opere pubbliche di provvedere in materia di autorizzazione all'impianto di linee di distribuzione di energia elettrica di tensione compresa tra 5.000 e 60.000 volt e che non eccedono la competenza territoriale dei provveditori stessi.

Art. 109**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti coloro che posseggono od esercitano impianti di energia elettrica, comunque prodotta, a scopo sia privato, sia pubblico, o che siano proprietari od esercenti di condutture destinate alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica debbono farne denuncia al ministero dei lavori pubblici.

In base a tali denunce, il ministero redige l'elenco generale delle centrali di produzione idro – e termoelettriche, delle linee di trasmissione e distribuzione, delle stazioni di trasformazione e sezionamento.

L'elenco è reso di pubblica ragione e tenuto al corrente.

L'iscrizione in esso equivale per ogni effetto alla autorizzazione di cui alle presenti norme per gli impianti di trasmissione e distribuzione eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 110**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di impianto di condutture elettriche e debba perciò entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, può esservi autorizzato dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile nella cui circoscrizione sono situati i fondi.

Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel modo che riesca meno pregiudizievole per il proprietario del fondo ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.

Per introdursi nel recinto di una ferrovia o tramvia, devono osservarsi le prescrizioni stabilite dalla amministrazione esercente. Per introdursi negli immobili militari o che siano in consegna alle autorità militari, occorre apposita autorizzazione data dalle autorità medesime e l'accesso è subordinato alle loro prescrizioni.

Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni, l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile può prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una somma adeguata.

La liquidazione dei danni è fatta, in difetto di accordo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, senza pregiudizio dell'azione innanzi alla autorità giudiziaria.

L'azione non può promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di

liquidazione.

Sono per il resto applicabili in materia le disposizioni dell'art. 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Art. 111⁷⁰

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, sono presentate al prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dell'ufficio del Genio civile, il quale, ove non abbiano già provveduto i richiedenti, ne dà notizia alle autorità di cui all'art. 20 ed al pubblico mediante avviso nel foglio degli annunci legali della provincia.

La domanda rimane depositata presso l'ufficio del Genio civile, a disposizione delle autorità suddette e del pubblico, durante l'istruttoria. Copia della domanda e del progetto è trasmessa al Ministro delle comunicazioni perché ne disponga l'immediato esame da parte degli uffici dipendenti sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne l'influenza generale della linea sul servizio telegrafico e telefonico.

⁷⁰Vedi, anche, l'art. 18, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619

Art. 112

In vigore dal 23 gennaio 1934

Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel Foglio degli annunci legali chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all'ufficio del genio civile.

Le autorità di cui all'art. 120 devono comunicare all'ufficio del genio civile le loro eventuali osservazioni e opposizioni e specificare le condizioni a cui intendono che l'autorizzazione sia vincolata.

Sul merito delle domande e sulle opposizioni e richieste pervenutegli, il genio civile riferisce al ministro dei lavori pubblici o al prefetto secondo la rispettiva competenza.

Art. 113⁷¹

In vigore dal 23 gennaio 1934

Nei casi d'urgenza può essere autorizzato in via provvisoria l'inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle comunicazioni che può essere subordinato a condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti.

Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti, l'autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al consenso di massima delle autorità interessate a mente dell'art. 120.

L'autorizzazione provvisoria è accordata:

- a) dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, per le linee la cui tensione normale di esercizio è uguale o superiore a sessantamila volta;
- b) dall'ingegnere capo del Genio civile, che ne riferirà immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per le linee la cui tensione è superiore a 5000 ed inferiore a 60.000 volta;
- c) dal prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, per le linee non superiori a 5000 volta.

superiori a 5000 volta.

⁷¹Vedi, anche, l'art. 18, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619

Art. 114

In vigore dal 23 gennaio 1934

Quando il ministero delle comunicazioni si sia pronunciato in senso contrario alla domanda presentata o il richiedente non creda di poter accettare le condizioni formulate dal ministero stesso, l'autorizzazione definitiva o provvisoria all'impianto delle linee è data con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle comunicazioni sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 115**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Col decreto di autorizzazione possono essere dichiarate di pubblica utilità le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione delle linee, cabine, stazioni, e sottostazioni di trasformazione e di quanto altro serva all'impianto ed all'esercizio della trasmissione e richieda una occupazione definitiva delle zone interessate dall'impianto.

Art. 116**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea con la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, l'interessato deve, entro il termine prescritto nel decreto stesso, presentare all'ufficio del genio civile i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Tali piani devono soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della citata legge.

Per l'ulteriore procedura, come per la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, valgono le disposizioni dell'art. 33 della presente legge.

Art. 117**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Il ministro dei lavori pubblici, in base alle proposte fatte dal consiglio superiore, emana le norme e dà le disposizioni per i collegamenti fra gli esistenti impianti di energia elettrica e per gli opportuni accordi tra le diverse imprese produttrici e distributrici di energia elettrica.

Il ministro dei lavori pubblici, su parere del consiglio superiore, stabilisce le norme tecniche a cui devono uniformarsi gli attraversamenti, accostamenti, appoggi delle linee elettriche interessanti opere pubbliche, le norme per gli impianti esterni ed interni, per i macchinari ed i materiali elettrici, nonché quelle per i soccorsi di urgenza ai colpiti dalle correnti elettriche.

Le norme speciali che riguardano le interferenze con ferrovie, tramvie, linee elettriche costruite dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, funicolari e teleferiche, linee telegrafiche e telefoniche, e aerei radio-telegrafici e radio-telefonici sono stabilite dal ministro delle comunicazioni ed emanate di concerto col ministro dei lavori pubblici.

Art. 118**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Le domande di concessione d'acqua pubblica per impianti di produzione d'energia elettrica superiore a 5000 cavalli nominali devono essere accompagnate da un sommario programma elettrico, che comprenda, oltre i dati elettrici delle centrali progettate, lo schema delle linee elettriche da costruire e costruite che dovranno trasportare la energia prodotta dalle nuove centrali, l'indicazione delle regioni e zone che con tale energia si intendono servite e la dimostrazione delle necessità dell'energia stessa in tali regioni e zone, in rapporto alle altre forniture già in atto ed ai nuovi impieghi previsti.

Ove il richiedente la concessione d'acqua dimostri di non poter presentare il programma elettrico insieme alla domanda di concessione, è in facoltà del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, di consentire la presentazione del programma insieme al progetto esecutivo dell'impianto idroelettrico.

In caso di concessioni d'impianti idroelettrici non ancora attuati, il ministro dei lavori pubblici può condizionare il nulla osta, di cui all'art. 20 della presente legge, alla presentazione ed approvazione del programma elettrico.

Capo II

SERVITU' DI ELETTRODOTTO

Art. 119⁷²

In vigore dal 23 gennaio 1934

Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente.

⁷²La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio-6 febbraio 2003, n. 44 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente articolo e dell'art. 1056 del codice civile; richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 9 dicembre 2002, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 9 aprile 2003 (Gazz. Uff. 11 aprile 2003, n. 85). Con Comunicato 14 luglio 2003 (Gazz. Uff. 14 luglio 2003, n. 161) la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 10 luglio 2003, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare indetto con il suddetto D.P.R. 9 aprile 2003 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione

Art. 120

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti radio-telegrafici o radio-telefonici di Stato o che debbano attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto più vicino del perimetro dei medesimi e quelle che debbono passare sui monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono attraversare beni di pertinenza dell'autorità militare o appoggiarsi ad essi, non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate.

Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l'interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità.

Art. 121

In vigore dal 23 gennaio 1934

La servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di:

- a) Collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture.
- b) Infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte

verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l'incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti.

Da tale servitù sono esenti le case, salvo per le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie alle case attinenti.

c) Tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti.

d) Fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari.

L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini ed all'importanza dell'impianto stesso.

Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche.

Art. 122

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente.

Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso.

Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo. Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù.

Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.

In tali casi, il proprietario deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù.

Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.

Art. 123⁷³

Abrogato dal 30 giugno 2003

[Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in parte. Tale indennità è corrisposta prima che siano intrapresi i lavori d'imposizione della servitù. L'aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l'impianto.

Il valore dell'immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui esso trovasi all'atto dell'occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiù del quinto.⁷⁴

In ogni caso, per l'area su cui si proiettano i conduttori, viene corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate dai

basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un'adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore totale.

Cessando l'uso per il quale fu imposta la servitù, tali aree ritorneranno gratuitamente nella piena disponibilità del proprietario.

Al proprietario debbono inoltre essere risarciti i danni prodotti durante la costruzione della linea, anche per le necessarie occupazioni temporanee.

Del pari debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio della conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare servizio della conduttura stessa.

Nell'atto col quale si fissa l'indennità prevista al presente articolo debbono essere determinati l'area delle zone soggette a servitù d'elettrodotto e il numero degli appoggi e dei conduttori.]

73 Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, comma 1, n. 59), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

74 La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 aprile 1973, n. 46 (Gazz. Uff. 9 maggio 1973, n. 119) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 123, comma secondo, nella parte in cui statuisce l'aggiunta del «soprappiù del quinto» alla indennità per servitù di elettrodotto.

Art. 124

In vigore dal 23 gennaio 1934

Ove l'imposizione della servitù sia fatta per un tempo minore di nove anni, l'indennità ragguagliata alla diminuzione del valore del suolo è ridotto alla metà, ma scaduto il termine, il fondo deve essere ridotto in pristino a cura e spese dell'utente delle condutture.

Chi ha ottenuto il diritto di servitù temporanea può, prima della scadenza del termine, renderlo perpetuo pagando l'altra metà con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio fu praticato.

Scaduto il primo termine, non gli sarà più tenuto conto di ciò che ha pagato per la concessione temporanea.

Art. 125

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell'art. 120 ed in genere su tutti i beni dello Stato, delle provincie e dei comuni, che siano d'uso pubblico o destinati ad un pubblico servizio, la corresponsione della indennità è sostituita dal pagamento di un canone annuo.

Anche per i beni patrimoniali di diritto comune è in facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle provincie e dei comuni di chiedere il canone annuo anziché l'indennità.

La misura dell'indennità e dei canoni dovuti alle amministrazioni dello Stato, delle provincie e dei comuni è determinata con decreto reale da emanarsi su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentiti le amministrazioni interessate ed il consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il pagamento delle indennità e dei canoni non pregiudica il diritto alla rivalsa dei danni prodotti dalla costruzione degli impianti.

Art. 126

In vigore dal 23 gennaio 1934

Su richiesta delle autorità interessate il ministro dei lavori pubblici può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento delle condutture elettriche e l'utente, ove non siano intervenute

speciali pattuizioni, ha diritto ad una congrua indennità se lo spostamento non può essere eseguito senza spese eccessive.

In caso di contestazione l'apprezzamento di tale possibilità è demandato al ministro dei lavori pubblici, che provvede con decreto, sentito il consiglio superiore.

La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 127

In vigore dal 23 gennaio 1934

Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano altre condutture o linee telefoniche o telegrafiche, debbono essere accettate, per la tutela del regolare esercizio di ciascuna conduttura o linea, le prescrizioni della parte che ha titolo di preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure, a parità di titoli, per ragioni di preesistenza.

Se tali prescrizioni esigano lo spostamento o la modificazione delle linee e condutture, il ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazione, dà le opportune disposizioni.

Le spese all'uopo occorrenti sono a carico della parte che rende necessario lo spostamento o la modificazione, salvo quanto è disposto nell'art. 122.

Art. 128

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'esistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche non è di ostacolo alla prescrizione della servitù. Per impedire la prescrizione occorrono l'esistenza e la conservazione dell'impianto in istato di esercizio.

Art. 129

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le disposizioni dei capi I e II del presente titolo, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 109, 114, 120, 125 e 127, non si applicano agli impianti di linee elettriche costruiti dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate.

La costruzione di tali impianti è approvata in linea tecnica e finanziaria dai competenti organi dell'amministrazione ferroviaria ed agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità o di urgenza ed indifferibilità dal ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119.

Alle espropriazioni ed agli asservimenti occorrenti per la esecuzione degli impianti medesimi sono applicabili le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dell'art. 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, nonché quelle del regio decreto 24 settembre 1923 n. 2119.

Capo III

ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Art. 130

In vigore dal 23 gennaio 1934

E' proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio:

a) di collocare oggetti sugli appoggi, sui conduttori e su qualsiasi apparecchio degli impianti di produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di toccarli o lanciare contro di essi cose che possono danneggiarli o comunque alterare il regolare funzionamento degli impianti, di tagliare o in altro modo manomettere le condutture elettriche;

- b) di introdursi o lasciare introdurre persone o animali senza speciale autorizzazione nei recinti chiusi destinati alla produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;
- c) di manovrare od alterare comunque per qualsiasi motivo gli apparecchi e dispositivi che servono alla produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.

Chiunque, compiendo uno dei fatti vietati dal presente articolo o in altro modo, cagiona per colpa un disastro, è punito a termini dell'art. 449 del codice penale. Se abbia soltanto fatto sorgere il pericolo del disastro è soggetto alle pene dell'art. 450 del codice predetto. Qualora il fatto sia doloso si applicano le pene previste dall'art. 433 dello stesso codice.

Art. 131

In vigore dal 23 gennaio 1934

Nel caso di frequenti interruzioni o sospensioni nell'esercizio delle linee elettriche destinate ai servizi pubblici o di linee esercitate senza autorizzazione o in contravvenzione alle norme della presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 54.

Art. 132

In vigore dal 23 gennaio 1934

Ove si renda necessario, in caso di persistente siccità o per motivi di interesse pubblico, di disciplinare l'impiego della energia elettrica con direttive di carattere generale, possono essere nominati, con decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle corporazioni, sentito il consiglio dei ministri, commissari regionali, con facoltà di promuovere e coordinare nelle province interessate tutti i provvedimenti atti ad assicurare la continuità di produzione, la migliore utilizzazione e le eventuali indispensabili restrizioni di consumo dell'energia elettrica.

Con lo stesso decreto sono conferiti ai commissari i poteri necessari per l'adempimento delle loro attribuzioni e sono adottate norme per la soluzione delle eventuali divergenze nella valutazione dei bisogni delle varie province interessate.

Capo IV

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA⁷⁵

Art. 133⁷⁶

In vigore dal 23 gennaio 1934

Senza formale autorizzazione, da darsi nei modi indicati nei seguenti articoli, l'importazione e la esportazione di energia elettrica sono vietate.

⁷⁵ A norma degli artt. 2 e 3, L. 26 gennaio 1942, n. 127 è abolito il diritto erariale per chilowattora per l'introduzione di energia elettrica nel regno. Restano in vigore le disposizioni sull'importazione ed esportazione di energia elettrica contenute nel presente capo, in quanto non siano in contrasto con la L. n. 127/1942. Con L. 19 luglio 1959, n. 606 è stato disposto che le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e stagionali di energia elettrica con i paesi membri della O.E.C.E. non sono soggette alle norme previste dal presente capo.

⁷⁶ A norma degli artt. 2 e 3, L. 26 gennaio 1942, n. 127 è abolito il diritto erariale per chilowattora per l'introduzione di energia elettrica nel regno. Restano in vigore le disposizioni sull'importazione ed esportazione di energia elettrica contenute nel presente capo, in quanto non siano in contrasto con la L. n. 127/1942. Con L. 19 luglio 1959, n. 606 è stato disposto che le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e stagionali di energia elettrica con i paesi membri della O.E.C.E. non sono soggette alle norme previste dal presente capo.

Art. 134⁷⁷

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica è data, caso per caso, con decreto reale, a seguito di deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro degli affari esteri, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici.

Con le stesse formalità il governo determina la quantità massima di energia, di cui in complesso può essere autorizzata l'importazione o la esportazione.

77 A norma degli artt. 2 e 3, L. 26 gennaio 1942, n. 127 è abolito il diritto erariale per chilowattora per l'introduzione di energia elettrica nel regno. Restano in vigore le disposizioni sull'importazione ed esportazione di energia elettrica contenute nel presente capo, in quanto non siano in contrasto con la L. n. 127/1942. Con L. 19 luglio 1959, n. 606 è stato disposto che le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e stagionali di energia elettrica con i paesi membri della O.E.C.E. non sono soggette alle norme previste dal presente capo.

Art. 135⁷⁸

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica può essere assoggettata a condizioni e garanzie anche relative all'uso dell'energia ed al prezzo di vendita o rivendita.

La durata dell'autorizzazione non può essere superiore ai dieci anni, salvo proroga. Per gravi motivi di interesse pubblico l'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento dietro pagamento di un indennizzo, ove altrimenti non sia stato stabilito.

L'indennizzo è determinato dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, sentito il consiglio superiore.

Il decreto di revoca può essere impugnato solo per quanto rifletta la misura delle indennità, mediante ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche entro trenta giorni dalla comunicazione.

La revoca dell'autorizzazione può aver luogo anche per non uso da parte dell'autorizzato o per inosservanza delle condizioni cui l'autorizzazione è stata subordinata ed in tal caso senza indennizzo di sorta.

78 A norma degli artt. 2 e 3, L. 26 gennaio 1942, n. 127 è abolito il diritto erariale per chilowattora per l'introduzione di energia elettrica nel regno. Restano in vigore le disposizioni sull'importazione ed esportazione di energia elettrica contenute nel presente capo, in quanto non siano in contrasto con la L. n. 127/1942. Con L. 19 luglio 1959, n. 606 è stato disposto che le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e stagionali di energia elettrica con i paesi membri della O.E.C.E. non sono soggette alle norme previste dal presente capo.

Art. 136⁷⁹

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'introduzione di energia elettrica dall'estero nel regno è soggetta al pagamento di un diritto nella misura di lire 0,025 per chilovatt-ora nel periodo 16 novembre-15 aprile di ogni anno e di lire 0,0125 per chilovatt-ora nel periodo 16 aprile-15 novembre.

L'energia elettrica importata in Italia in dipendenza di contratti preesistenti al 12 marzo 1927 è esonerata dal pagamento del suddetto diritto fino alla scadenza dei detti contratti, ma non oltre un periodo di dieci anni dalla data suindicata.

Il ministro per le finanze stabilisce le norme per l'applicazione del diritto d'introduzione di cui sopra.

79 A norma degli artt. 2 e 3, L. 26 gennaio 1942, n. 127 è abolito il diritto erariale per chilowattora per l'introduzione di energia elettrica nel regno. Restano in vigore le disposizioni sull'importazione ed esportazione di energia elettrica contenute nel presente capo, in quanto non siano in contrasto con la L. n. 127/1942. Con L. 19 luglio 1959, n. 606 è stato disposto che le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e stagionali di energia elettrica con i paesi membri della O.E.C.E. non sono soggette alle norme previste dal presente capo.

Art. 137⁸⁰

In vigore dal 23 gennaio 1934

E' in potestà del governo di limitare la misura entro la quale gli importatori possono introdurre l'energia che, in virtù di contratti stipulati prima del 1927, hanno facoltà ma non obbligo di ritirare dalle ditte fornitrici e di assoggettare a condizioni l'uso dell'energia importata.

80 A norma degli artt. 2 e 3, L. 26 gennaio 1942, n. 127 è abolito il diritto erariale per chilowattora per l'introduzione di energia elettrica nel regno. Restano in vigore le disposizioni sull'importazione ed esportazione di energia elettrica contenute nel presente capo, in quanto non siano in contrasto con la L. n. 127/1942. Con L. 19 luglio 1959, n. 606 è stato disposto che le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e stagionali di energia elettrica con i paesi membri della O.E.C.E. non sono soggette alle norme previste dal presente capo.

Titolo IV**CONTENZIOSO****Capo I****GIURISDIZIONE****Art. 138****In vigore dal 1 gennaio 2004**

Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di corte d'appello è istituito un tribunale regionale delle acque pubbliche:

1. Torino: per le circoscrizioni delle corti d'appello di Torino e Genova;
2. Milano: per le circoscrizioni delle corti d'appello di Milano e Brescia;
3. Venezia: per le circoscrizioni delle corti d'appello di Venezia e Trieste;
4. Firenze: per le circoscrizioni delle corti d'appello di Bologna e Firenze;
5. Roma: per le circoscrizioni delle corti d'appello di Roma, Aquila ed Ancona;
6. Napoli: per le circoscrizioni delle corti d'appello di Napoli, Bari e Catanzaro;
7. Palermo: per le circoscrizioni delle corti d'appello di Palermo, Catania e Messina;
8. Cagliari: per la circoscrizione della corte d'appello di Cagliari.

Il Tribunale regionale è costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.**81**

Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

[A ciascun giudice è assegnata per ogni seduta una medaglia di presenza di lire trenta.**82 84**]

Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma.**83**

81 Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), num. 1), D.L. 24 dicembre 2003, n. 354 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45 a decorrere dal 1° gennaio 2004.

82 Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 gennaio 1949, n. 18

83 Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), num. 2), D.L. 24 dicembre 2003, n. 354 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45 a decorrere dal 1° gennaio 2004. Precedentemente, la Corte costituzionale, con sentenza 10-17 luglio 2002, n. 353 (Gazz. Uff. 24 luglio 2002, n. 29 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prevedeva che fossero aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali doveva intervenire nel collegio giudicante.

84 Comma modificato dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 13 dicembre 1946, n. 687, a decorrere dal 1° luglio 1945.

Art. 139⁸⁵**In vigore dal 1 gennaio 2004**

E' istituito in Roma, con sede nel palazzo di giustizia, il tribunale superiore delle acque pubbliche.

Esso è composto di:

- a) un presidente nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio dei Ministri, avente grado 2° , corrispondente a quello di procuratore generale della Corte Suprema di cassazione ;⁸⁶
- b) quattro consiglieri di Stato;
- c) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di cassazione;
- d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri. ⁸⁷

In assenza del presidente, presiede il più anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere b) e c).

I giudici del tribunale superiore sono nominati con decreto reale su proposta del ministro guardasigilli e designati: i consiglieri di Stato dal presidente del consiglio stesso; i consiglieri di cassazione dal primo presidente della corte di cassazione, gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore. ⁸⁸

Tutti i componenti del tribunale superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il presidente del tribunale superiore può essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.

[*Al presidente del tribunale superiore è assegnata una indennità annua di lire diciottomila e a ciascun giudice di lire dodicimila. Al presidente aggiunto del Tribunale superiore è assegnata una indennità annua di lire quindicimila.*^{89 90}]

Le somme necessarie saranno iscritte nel bilancio del ministero di grazia e giustizia.

Il tribunale superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria.

Il cancelliere è nominato con decreto del ministro di grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie o segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo.

Su richiesta del tribunale superiore il primo presidente della corte di cassazione, per necessità di servizio, può applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorità giudiziarie di Roma.

⁸⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno-3 luglio 2002, n. 305(Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli articoli 139 e 143, terzo comma, del presente decreto, nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, recusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

⁸⁶ Lettera modificata dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 1° ottobre 1947, n. 1696

⁸⁷ Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b), num. 1), D.L. 24 dicembre 2003, n. 354 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45 a decorrere dal 1° gennaio 2004.

⁸⁸ Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), num. 2), D.L. 24 dicembre 2003, n. 354 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45 a decorrere dal 1° gennaio 2004.

⁸⁹ Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 gennaio 1949, n. 18

⁹⁰ Comma modificato dall'art. 2, D.Lgs.C.P.S. 13 dicembre 1946, n. 687, a decorrere dal 1° luglio 1945

Art. 139-bis ⁹¹**In vigore dal 1 gennaio 2004**

Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704.

[91](#) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 24 dicembre 2003, n. 354 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Art. 140

In vigore dal 23 gennaio 1934

Appartengono in primo grado alla cognizione dei tribunali delle acque pubbliche:

- a) Le controversie intorno alla demanialità delle acque.
- b) Le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde.
- c) Le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica.
- d) Le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque.

Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennità prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell'art. 33 della presente legge.

e) Le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del testo unico delle leggi 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 744.

f) I ricorsi previsti dagli articoli 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Art. 141

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le azioni possessorie e quella di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all'articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell'autorità amministrativa.

In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio.

Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo tribunale delle acque pubbliche.

Art. 142

In vigore dal 23 gennaio 1934

Al tribunale superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dal tribunale delle acque pubbliche.

Il tribunale decide con intervento di cinque votanti, dei quali tre magistrati, un consigliere di Stato ed un tecnico.

Art. 143

In vigore dal 23 gennaio 1934

Appartengono alla cognizione diretta del tribunale superiore delle acque pubbliche:

- a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche;[92](#)

b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi della autorità amministrativa adottati ai sensi degli articoli 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1991, n. 744, del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e degli articoli 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F;⁹²

c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al tribunale superiore delle acque dalla presente legge e dagli articoli 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente articolo è di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti.⁹²

Nelle materie indicate nel presente articolo, il tribunale superiore decide con sette votanti, cioè con tre magistrati, con tre consiglieri di Stato e con un tecnico.⁹³

⁹² La Corte costituzionale, con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 42 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1991, n. 6 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 143, primo comma, lettere a) e b), R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 limitatamente alle parole «definitivi»; ha dichiarato, poi, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 143, secondo comma, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui non prevede che il ricorso giurisdizionale possa anche esperirsi contro il provvedimento amministrativo, impugnato con il ricorso in via gerarchica, nel termine di sessanta giorni dalla scadenza di quello di novanta giorni decorrente dalla proposizione del rimedio amministrativo, qualora entro quest'ultimo termine la pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato.

⁹³ La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno 3 luglio 2002, n. 305 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli articoli 139 e 143, terzo comma, del presente decreto, nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, recusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Art. 144

In vigore dal 23 gennaio 1934

La competenza dei tribunali delle acque pubbliche determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste altresì per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione.

Art. 145

In vigore dal 23 gennaio 1934

La notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo di cui al penultimo comma dell'art. 143, è fatta mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa.

In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa forma nei regolamenti dell'amministrazione da cui l'atto o provvedimento emana, la notificazione si fa a mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e ricevuta di ritorno, o per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata, o ad uno di sua famiglia, addetto alla casa od al servizio, nella residenza o nel domicilio o nella dimora.

La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dall'ufficiale o dal messo e dal consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione.

Un originale della relazione è dato all'interessato e l'altro è rimesso all'autorità che ha emanato l'ordine della notificazione.

Si osservano inoltre, in quanto siano applicabili, le disposizioni del codice di procedura civile, relative alla notificazione della citazione.

Art. 146

In vigore dal 23 gennaio 1934

Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi d'individui o di enti giuridici, i quali, non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo, non ne abbiano avuto notificazione nelle forme prescritte dagli articoli precedenti, il termine per ricorrere al tribunale decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del regno o nel Foglio degli annunci legali della provincia.

Capo II

NORME DI PROCEDURA

Art. 147

In vigore dal 23 gennaio 1934

All'inizio dell'anno giudiziario il primo presidente di ciascuna corte d'appello indicata nell'art. 138 della presente legge, d'accordo col presidente della sezione designata a funzionare come tribunale delle acque pubbliche, stabilisce i giorni per le udienze così del collegio come dei giudici delegati alle istruzioni.

Art. 148

In vigore dal 23 gennaio 1934

La cancellerie delle sezioni di corte d'appello, designate a funzionare come tribunali delle acque pubbliche, tengono, oltre ai registri prescritti per la sezione dalle leggi vigenti, un foglio di udienza, un ruolo di udienza, un registro per deposito delle ordinanze e sentenze prescritte dall'art. 183 della presente legge e una rubrica dei fascicoli di causa.

Art. 149

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'ufficio di cancelleria del tribunale superiore delle acque pubbliche è aperto al pubblico dalle ore nove alle dodici e trenta e dalle quindici e trenta alle diciassette.

Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici.

In esso sono tenuti i registri prescritti dagli articoli 34 e 35 del regolamento approvato con regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, e quelli prescritti nell'art. 41 del regolamento approvato con regio decreto 7 agosto 1907, n. 1611⁹⁴, che siano indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente.

Tutti i registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici da lui delegato.

⁹⁴NDR: *Rectius*, R.D. 17 agosto 1907, n. 641 con il quale è stato approvato il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato.

Art. 150

In vigore dal 23 gennaio 1934

Tanto nel tribunale superiore quanto nei tribunali regionali delle acque pubbliche, gli originali delle sentenze sono conservati in apposito volume.

I processi verbali e gli altri atti di causa sono conservati in apposito fascicolo per ciascuna causa con relativo indice.

Art. 151

In vigore dal 23 gennaio 1934

Ogni istanza ai tribunali delle acque pubbliche si popone con ricorso notificato con le norme stabilite negli articoli 135 e 144, primo comma, del codice di procedura civile e per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, con l'osservanza delle norme contenute nel regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2828, sul foro erariale.

Può essere anche autorizzata la notificazione per proclami pubblici con decreto del presidente nei casi e con le norme indicate nell'art. 146 dello stesso codice.

Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire dinanzi al giudice del tribunale delle acque, delegato a norma dell'art. 157 della presente legge.

Art. 152

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il ricorso è sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore o avvocato. Al ricorso depositato a termini dell'art. 156 sono unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti del collegio giudicante, e se si tratti di ricorso in appello, almeno due copie in carta libera della sentenza appellata.

Il mandato al procuratore o all'avvocato può essere scritto a piedi del ricorso nei modi indicati nell'art. 157, ovvero conferito con procura speciale o generale alle liti, anche di data posteriore al ricorso.

Art. 153

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici di conciliazione.

Esse possono anche essere fatte a mezzo della posta con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.

L'ufficiale giudiziario o usciere deve attestare sulla copia che spedisce la conformità della stessa all'originale e allegare a questo la ricevuta di ritorno.

In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne è fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha come compiuta.

La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenta legalmente, sottoscrive la ricevuta di ritorno o diede la ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda.

Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente, la notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui è fatta la dichiarazione del rifiuto sulla ricevuta di ritorno.

Art. 154

In vigore dal 23 gennaio 1934

Sono sempre valide ad ogni effetto le notificazioni degli atti del procedimento, delle ordinanze e delle sentenze, fatte al procuratore o avvocato legalmente costituito.

La parola "parte" usata nelle disposizioni della presente legge indica anche i procuratori o avvocati legalmente costituiti.

Art. 155

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il termine per comparire non può essere minore di venti giorni se la parte cui è notificato il ricorso

risiede in Italia, di trenta se risiede all'estero, in Europa, di novanta negli altri casi.

Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata può con contro-ricorso fissare un termine più breve, ma non inferiore a quelli minimi indicati nel precedente comma.

Art. 156

In vigore dal 23 gennaio 1934

Almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato nel ricorso o nel contro-ricorso, nel caso del capoverso dell'articolo precedente, il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti.

Il contro-ricorrente ha lo stesso obbligo, qualora abbia usato della facoltà consentita nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 157

In vigore dal 23 gennaio 1934

Eseguito il deposito del ricorso, il cancelliere presenta gli atti al presidente, il quale con ordinanza stesa a piede del ricorso e annotata poi nel fascicolo di causa, delega per l'istruzione uno dei giudici, esclusi i giudici tecnici.

Occorrendo surrogare il giudice, il presidente provvede mediante decreto su ricorso o di ufficio.

Le parti possono comparire dinanzi al giudice delegato dal presidente o personalmente o a mezzo di procuratore o di avvocato iscritto nel rispettivo albo di un tribunale o di una corte di appello del regno.

Il giudice, nel caso che lo creda necessario, può disporre che la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un procuratore.

Il mandato può essere scritto a piedi del ricorso. In tal caso è dovuta la tassa di bollo di lire 10, da percepirsi mediante uso di marca da bollo annullabile dalle parti con la scritturazione della data nei modi indicati dall'art. 22 della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

La sottoscrizione del mandante dev'essere certificata vera dal procuratore o dall'avvocato.

Art. 158

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il ricorrente deve, all'udienza stabilita, dichiarare se abbia domicilio o residenza nel comune ove ha sede il tribunale ed in caso negativo eleggervi domicilio con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui fa elezione, se non vi abbia già provveduto col ricorso.

Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per iscritto e fare la dichiarazione o elezione nel modo prescritto per l'attore, se non vi abbia già provveduto col contro-ricorso.

Il giudice può consentire al convenuto di dare la risposta o produrre i documenti in una udienza successiva alla quale differirà la causa.

Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa.

Art. 159

In vigore dal 23 gennaio 1934

I documenti riuniti in uno o più fascicoli e provvisti di elenco sottoscritto dal produttore sono comunicati in udienza all'altra parte. Se questa chiede di prenderne visione, il giudice può differire la causa ad altra udienza ed ordinare che i documenti stessi restino depositati nella cancelleria per il

termine da lui fissato.

I rinvii della istruzione della causa possono essere dal giudice delegato consentiti soltanto per giustificati motivi.

La causa non trattata o non differita è cancellata dal ruolo.

Art. 160

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le dichiarazioni di domicilio o di residenza e le elezioni di domicilio, le domande, le difese proposte oralmente sono riferite sommariamente nel processo verbale della causa, il quale è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere.

Le domande, le difese proposte per iscritto, nonché le conclusioni possono essere presentate all'udienza o in cancelleria e sono viste dal cancelliere prima dello scambio fra le parti.

Art. 161

In vigore dal 23 gennaio 1934

Quando una medesima causa o più cause fra loro connesse siano promosse davanti due o più tribunali delle acque, o quando due o più tribunali delle acque si siano dichiarati competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda di una delle parti, proposta e notificata a norma dell'art. 151 e seguenti.

La domanda è proposta al presidente del tribunale superiore delle acque che provvede su di essa entro trenta giorni dal deposito stabilito nell'art. 156 con ordinanza non soggetta a reclamo al collegio né a denuncia per cassazione né a revocazione.

Nel caso di una medesima causa o di più cause tra loro connesse, promosse davanti a due o più tribunali delle acque, la domanda di regolamento della competenza non è più possibile se uno dei tribunali abbia già pronunciato la sentenza definitiva.

Art. 162

In vigore dal 23 gennaio 1934

Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il giudice provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo.

Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono impugnarsi nel termine di tre giorni da quello in cui furono pronunciate, se l'ordinanza fu emessa all'udienza in presenza delle parti o dei loro procuratori e in ogni altro caso dal giorno della comunicazione del dispositivo a norma dell'art. 183; ma il giudice può dichiararle esecutive non ostante gravame.

Se l'ordinanza è impugnata all'udienza e alla presenza di tutte le parti e dei loro procuratori, se ne fa menzione nel verbale, e il giudice rinvia la causa ad udienza fissa dinanzi al collegio per la risoluzione dell'incidente. In ogni altro caso l'impugnativa dell'ordinanza si fa con citazione ad udienza fissa dinanzi al collegio, notificata alla parte nel domicilio eletto o dichiarato a norma dell'art. 158. Il termine per comparire non può essere minore di tre giorni.

La parte opponente deve, almeno tre giorni prima dell'udienza stabilita per la risoluzione dell'incidente, iscrivere la causa a ruolo e depositare tutti gli atti e documenti relativi al giudizio di opposizione.

Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti di istruttoria colla maggiore celerità di procedura e può ordinarli anche d'ufficio.

Art. 163

In vigore dal 23 gennaio 1934

Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto.

Quando non sia contrastata l'ammissione degli interrogatori, il giudice può ordinare all'interrogato, se sia presente, di rispondervi immediatamente.

Se sia contrastata l'ammissione degli interrogatori e questi siano stati proposti oralmente, il giudice determina nell'ordinanza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere.

Art. 164**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per questo oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto col quale è deferito.

La formula del giuramento può essere proposta oralmente o per iscritto; la formula proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale di causa.

Se la parte cui è deferito il giuramento non sia presente o chiedo una termine per fare osservazioni sulla ammissione o sulla formula del giuramento, il giudice stabilisce all'uopo l'udienza.

Il giudice potrà, ove occorra, modificare la formula proposta dalla parte.

Art. 165**In vigore dal 23 gennaio 1934**

La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto.

Quando sia dedotta oralmente, il giudice, nell'ordinanza che ammette la prova, determina i fatti da provarsi.

Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni che possono deporre sui fatti dedotti approva, mediante atto anteriore al provvedimento che ammette la prova.

La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria.

Egli però può chiedere un termine per indicare il nome dei testimoni, e se voglia provare fatti nuovi, deve entro lo stesso termine articularli.

Il termine per fare gli esami è di giorni sessanta, salvo che per ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore.

Il termine può essere prorogato una sola volta e soltanto per accordo delle parti, che devono all'uopo sottoscrivere esse il verbale di proroga, oppure con ordinanza del giudice per motivi per i quali esso riconosca la necessità della proroga.

Nessuna proroga potrà mai essere maggiore del primo termine che viene da essa prorogato.

Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma dell'art. 180 del dispositivo del provvedimento che ammette la prova.

I testimoni sono citati per biglietto.

Art. 166**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Quando il giudice delegato, valendosi della facoltà del precedente art. 162, ultimo capoverso, ordini di ufficio una prova testimoniale o modifichi gli articoli proposti dalla parte, stabilisce nell'ordinanza il termine entro il quale le parti sono autorizzate a presentare o modificare le liste dei testimoni.

Allorché ai sensi del secondo capoverso dell'articolo precedente sia chiesto un termine per indicare il

nome dei testimoni di prova contraria, il giudice rinvia la causa ad altra udienza per tale indicazione e per la eventuale articolazione di fatti nuovi. In detta udienza il giudice pronuncia ordinanza sulla ammissione di tali fatti e, occorrendo, fissa un termine all'altra parte per indicare il nome dei testimoni per la prova contraria sui fatti nuovi.

Nei casi di forza maggiore, che rendano assolutamente impossibile l'esecuzione della prova nei giorni stabiliti, il termine può essere prorogato anche oltre la durata fissata nell'articolo precedente, facendone risultare i motivi nell'ordinanza del giudice.

Art. 167

In vigore dal 23 gennaio 1934

Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi procederà insieme con uno dei funzionari del genio civile aggregati al tribunale o, se si tratti del tribunale superiore, insieme con uno dei componenti del tribunale stesso indicati nella lettera d) dell'art. 139.

In occasione di tali accertamenti tecnici, il giudice può sentire testimoni con giuramento, senza alcuna altra formalità di procedura, riassumendo nel verbale le loro dichiarazioni.

Se i testimoni non si trovino sul luogo, il giudice può ordinare la citazione anche immediata o a brevissimo termine.

In casi eccezionali, il giudice può anche nominare un tecnico per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto.

Art. 168

In vigore dal 23 gennaio 1934

Quando si debba procedere alla verifica di scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.

Art. 169

In vigore dal 23 gennaio 1934

Quando sia impugnato come falso un documento, si procede avanti al tribunale delle acque a norma degli art. 296 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 170

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il giudice, per i mezzi istruttori, per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori della sede del tribunale, può delegare il pretore od un componente del tribunale civile del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito.

Art. 171

In vigore dal 23 gennaio 1934

Quando si debba dare cauzione, questa è presentata al giudice e l'atto è ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto dell'art. 331 del codice di procedura civile.

Art. 172

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze.

Delle domande e delle risposte si fa processo verbale.

Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilità di transigere o conciliare la lite, il giudice

interpone all'uopo i suoi uffici.

Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che è esecutivo contro le parti intervenute.

Art. 173

In vigore dal 23 gennaio 1934

Chi abbia interesse nella causa può intervenire, fino a che non sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per la remissione delle parti al tribunale a norma dell'art. 180.

L'intervento può essere esercitato anche nella ipotesi in cui, dopo sentenza interlocutoria, la causa ritorni dinanzi al giudice delegato all'istruzione.

All'amministrazione dello Stato è sempre riconosciuto l'interesse a intervenire nelle cause, anche fra i privati, che comunque si riferiscano ad acque pubbliche. Il suo intervento deve eseguirsi nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo.

La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda comune la controversia, deve dichiararlo all'altra parte prima del provvedimento predetto. Il giudice stabilisce un termine per la citazione del terzo.

Art. 174

In vigore dal 23 gennaio 1934

Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il giudice accorda un termine per citarlo.

Se la domanda non s'è fatta nella prima risposta e la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito, l'istanza in garanzia è separata dalla causa principale.

Art. 175

In vigore dal 23 gennaio 1934

Qualora sorgano controversie sull'intervento in causa, o sulla chiamata in garanzia, o su altre questioni incidentali, il giudice provvede con ordinanza soggetta ad impugnativa dinanzi al tribunale a norma dell'art. 162.

Art. 176

In vigore dal 23 gennaio 1934

Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti a norma e nei termini dell'art. 156, la citazione si ha come non avvenuta, salvi tutti gli altri effetti del ricorso.

Il convenuto può tuttavia, nei tre giorni successivi, depositare copia del ricorso a lui notificata, e gli eventuali documenti, e chiedere che sia delegato il giudice.

Se proponga domande riconvenzionali, deve notificarle al ricorrente nelle forme stabilite nell'art. 151.

Se all'udienza fissata nel ricorso il convenuto, il quale non sia stato citato in persona propria, non comparisca, il giudice dispone che sia rinnovata la notificazione del ricorso per l'udienza che fissa, ed alla quale rinvia la causa; nella nuova notificazione deve essere avvertito il convenuto, che non comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia.

Art. 177

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il contumace può, sino alla sentenza definitiva, comparire e proporre le sue ragioni: ma avranno effetto le sentenze già pronunciate in giudizio.

Il contumace che comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o fare eseguire la prova contraria, non può valersi di questo mezzo di prova.

In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui all'art. 283 del codice di procedura civile, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura o dichiarare di non conoscere quella attribuita ad un terzo.

Art. 178

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il contumace che intenda valersi della facoltà concessa all'articolo precedente, dopo il rinvio all'udienza del collegio, deve depositare in cancelleria la comparsa conclusionale coi documenti; se intende comparire prima dell'udienza deve depositare i documenti e notificare la comparsa alle parti costituite.

La comparizione posteriore alla discussione della causa si effettua con le norme stabilite nell'art. 49 del regio decreto 31 agosto 1901, n. 403, sul procedimento sommario.

Qualora il tribunale lo ritenga opportuno, può rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per ulteriori atti di istruzione, senza deroga, però, alle disposizioni del precedente articolo.

Art. 179

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il ricorrente nel corso del giudizio contumaciale non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione.

Parimenti il convenuto, se abbia proposto domande riconvenzionali, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto da lui fatto notificare all'attore.

Art. 180

In vigore dal 23 gennaio 1934

Compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice, nella udienza da lui fissata, le conclusioni definitive, e il giudice rimette le parti ad udienza fissa del tribunale con provvedimento inserito nel processo verbale e non soggetto a notificazione.

Le parti possono presentare memorie scritte ad illustrazione delle conclusioni, ma non sono ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni già prese.

Le memorie devono essere depositate in cancelleria sette giorni prima di quello fissato per la discussione, in numero sufficiente per i componenti il collegio giudicante e per le singole parti costituite in giudizio. Per tali copie si osservano le norme stabilite dalla legge sul bollo, ai sensi del successivo art. 188.

Art. 181

In vigore dal 23 gennaio 1934

All'udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della causa.

Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un procuratore o da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

Art. 182

In vigore dal 23 gennaio 1934

Al collegio che delibera sulla causa devono partecipare, assistendo alla discussione, il giudice delegato all'istruzione e il giudice tecnico che abbia compiuto accertamenti istruttori, salvo per

entrambi il caso di sopravvenuto impedimento assoluto e duraturo.

Art. 183

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 e 360 del codice di procedura civile.

La pubblicazione delle sentenze incidentali o definitive avviene mediante deposito in cancelleria, a cura del presidente o di chi ne fa le veci, dell'originale sottoscritto dai votanti.

Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti all'ufficio del registro e ne dà avviso alle parti perché provvedano alla registrazione.

Restituiti la sentenza e gli atti dall'ufficio del registro, il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione.

Il cancelliere comunica alle parti il dispositivo delle ordinanze quando non siano state pronunciate in presenza di esse, mediante notifica a norma del comma precedente.

La notificazione è fatta al domicilio o residenza dichiarati o eletti a norma dell'art. 158; al contumace va fatta mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale del regno.⁹⁵

⁹⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-7 maggio 1993, n. 223 (Gazz. Uff. 12 maggio 1993, n. 20 - Serie speciale), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 183, ultimo comma, nella parte in cui prevede che la notificazione del dispositivo delle sentenze al contumace va fatta «mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale», anziché secondo la disciplina stabilita per le notificazioni degli atti processuali dagli artt. 138 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 184

In vigore dal 23 gennaio 1934

La notificazione delle ordinanze e delle sentenze è fatta in conformità alle norme delle leggi sul bollo e contiene:

- a) l'intestazione dell'ordinanza o sentenza con l'indicazione delle parti;
- b) la trascrizione integrale del dispositivo;
- c) la data della pubblicazione;

Sull'originale e sulle copie del dispositivo il cancelliere riscuote i diritti di copia prelevandoli dal deposito che le parti sono tenute a fare all'atto della iscrizione a ruolo della causa. Dallo stesso deposito sono prelevate le spese della notificazione.

L'originale dell'atto è allegato al fascicolo della causa.

Art. 185

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per la liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato e di procuratore si applicano le norme dell'art. 59 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Art. 186

In vigore dal 23 gennaio 1934

Qualunque istanza è perenta se per il corso di sei mesi non siasi fatto alcun atto di procedura.

Art. 187

In vigore dal 23 gennaio 1934

Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento, fuorché quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono l'essenza dell'atto.

Le nullità degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione salvo il disposto del capoverso dell'art. 145 del codice di procedura civile.

Art. 188**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore sono soggetti alle tasse di bollo e di registro stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi al giudizio delle corti d'appello.

Per l'apposizione delle marche da bollo sugli originali delle difese scritte e delle comparse da scambiarsi tra le parti si osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai tribunali ed alle corti d'appello. Le marche dovranno avere lo stesso valore della carta bollata su cui sono scritti gli originali.

Le parti sono tenute a fornire al cancelliere i valori bollati occorrenti per i singoli atti dell'istruttoria.

Art. 189**In vigore dal 23 gennaio 1934**

L'appello avverso le sentenze definitive dei tribunali delle acque pubbliche è proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dell'art. 183, mediante ricorso notificato nei modi indicati nei precedenti articoli 151 e 155.

Il termine a comparire è quello stesso indicato nell'art. 156.

Le decisioni interlocutorie dei tribunali di primo grado e quelle che pronuncino su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.

La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunci su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva può essere impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato può tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per l'appello, che si riserva di proporre il gravame a dopo la pronuncia della sentenza che pone termine all'intero giudizio.

Art. 190**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Per i giudizi di appello innanzi al tribunale superiore delle acque si osservano le forme indicate nei precedenti articoli.

Art. 191**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Quando il tribunale superiore delle acque pubbliche riformi una sentenza di primo grado, ritiene in ogni caso la causa fino alla sentenza definitiva, salvo il disposto dell'art. 493 del codice di procedura civile.

Art. 192**In vigore dal 23 gennaio 1934**

I ricorsi al tribunale superiore delle acque pubbliche indicati nell'art. 143 devono essere notificati nei termini di cui al penultimo comma dello stesso articolo tanto all'autorità, dalla quale è emanato l'atto o

provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente si riferisce.

Art. 193

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato può essere rappresentata negli atti di istruttoria ed anche alle udienze da un suo funzionario all'uopo delegato, sempre col patrocinio e l'assistenza dell'avvocatura dello Stato.

Art. 194

In vigore dal 23 gennaio 1934

Almeno cinque giorni prima che scade il termine per la comparizione, assegnato nel ricorso al tribunale superiore, il ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento definitivo impugnato sotto pena di decadenza.⁹⁶

La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza se dipende dall'impossibilità di produrlo a causa del rifiuto della amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'amministrazione si fa constare con verbale dell'ufficiale giudiziario o di notaio da depositarsi insieme col ricorso.

⁹⁶La Corte costituzionale, con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 42(Gazz. Uff. 6 febbraio 1991, n. 6 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'art. 194, limitatamente alla parola «definitivo».

Art. 195

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il ricorso non ha effetto sospensivo; la esecuzione dell'atto o del provvedimento può tuttavia essere sospesa per gravi ragioni con ordinanza motivata del giudice delegato, ad istanza del ricorrente.

Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso o mediante istanza diretta al giudice delegato. In questo secondo caso, l'istanza dev'essere notificata agli interessati ed all'amministrazione, i quali, nel termine di giorni cinque da tale notifica, possono presentare istanze o memorie al giudice delegato. Prima che sia spirato tale termine non potrà pronunciarsi sulla domanda di sospensione.

Art. 196

In vigore dal 23 gennaio 1934

Se il giudice delegato del tribunale superiore riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere all'amministrazione interessata nuovi chiarimenti e documenti ovvero ordinare alla stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto, possono essere incaricati uno o più funzionari tecnici dello Stato.

Art. 197

In vigore dal 23 gennaio 1934

Se il ricorso presentato ai sensi dell'art. 143 della presente legge proponga questioni della natura di quelle indicate nell'art. 140 e la cui risoluzione sia necessaria per la decisione del ricorso, il tribunale superiore delle acque pubbliche è competente a decidere anche le suddette questioni.

Art. 198

In vigore dal 23 gennaio 1934

Se il tribunale superiore riconosce infondato il ricorso lo rigetta.

Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla l'atto o il provvedimento impugnato e rimette l'affare all'autorità amministrativa competente.

Se l'accoglie per altri motivi annulla l'atto o il provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa e nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 143 decide anche nel merito.

Art. 199**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Le sentenze pronunciate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, tanto in contraddittorio che in contumacia, possono essere revocate dallo stesso tribunale sulla istanza della parte nei casi indicati nell'art. 494 del codice di procedura civile.

Possono eziandio essere revocate, sulla domanda della parte, le sentenze dei tribunali delle acque pubbliche, scaduti i termini per l'appello, e nei casi indicati nei primi tre numeri dell'art. 494 del suddetto codice.

Il termine per proporre la revocazione è di giorni trenta, con la decorrenza fissata dal capoverso dell'art. 497 dello stesso codice nei casi in tale capoverso considerati, e negli altri casi dalla notificazione del dispositivo della sentenza.

La revocazione è proposta con ricorso a termini dell'art. 151.

Art. 200**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal tribunale superiore delle acque pubbliche è ammesso il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione:

- a) per incompetenza o eccesso di potere ai termini dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761;
- b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del n. 3 dell'art. 517 del codice di procedura civile, o se si verifichi la contraddittorietà prevista nel n. 8 dell'articolo 517 medesimo.

Nei casi di annullamento ai sensi della lettera b) la causa è rinviata allo stesso tribunale superiore delle acque pubbliche il quale deve conformarsi alla decisione della corte di cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Art. 201⁹⁷**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Contro le decisioni del tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie contemplate nell'art. 143 è ammesso il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione soltanto per incompetenza o eccesso di potere a termini dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

⁹⁷La Corte costituzionale con sentenza 13-16 giugno 1995, n. 247 (Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 26, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, in relazione all'art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, sollevata in riferimento agli artt. 3, 103, 111 e 113 della Costituzione.

Art. 202**In vigore dal 23 gennaio 1934**

Per il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione a termini dei due articoli precedenti si osservano le norme del capo V, titolo V, libro I, del codice di procedura civile.

Le decisioni interlocutorie del tribunale superiore e quelle che pronunciano su questioni pregiudiziali

sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.

La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunci su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva, può essere impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato può tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per il ricorso, che si riserva di ricorrere alla corte di cassazione a termini dei due precedenti articoli, secondo i casi, dopo la pronuncia della sentenza che pone termine all'intero giudizio.

I termini indicati nell'art. 518 del codice di procedura civile sono ridotti alla metà e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'art. 183.

Art. 203

In vigore dal 23 gennaio 1934

Tanto il ricorso per cassazione ai sensi degli articoli 200 e 201 quanto l'istanza per revocazione di cui all'art. 199 devono essere precedute, a pena di irricevibilità dal deposito della somma di lire cinquecento, che sarà incamerata ove il ricorso o l'istanza siano rigettati.

Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le disposizioni degli articoli 500 e 501 del codice di procedura civile.

Art. 204

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai tribunali delle acque pubbliche e dal tribunale superiore si osserva il disposto dell'articolo 473 del codice di procedura civile.

La rettificazione può essere domandata anche pei casi previsti ai numeri 4, 5, 6, e 7 dell'art. 517 del codice di procedura civile, oppure se sia stato violato l'art. 357 del citato codice o siasi omissso uno dei requisiti indicati nei numeri 7, 8, e 9 dell'art. 360 del codice medesimo.

Le correzioni in caso di dissenso, sono proposte con ricorso, a norma dell'articolo 151.

Art. 205

In vigore dal 23 gennaio 1934

Sulla istanza delle parti può essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei tribunali di prima istanza.⁹⁸

L'esecuzione provvisoria non può essere accordata nei confronti dell'amministrazione dello Stato.

Le sentenze emesse dal tribunale superiore in grado di appello sono esecutive a norma dell'art. 554 del codice di procedura civile; il ricorso per cassazione non ne sospende l'esecuzione.

Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del codice di procedura civile.

⁹⁸La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 marzo 2006, n. 101 (Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 205, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Art. 206

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'esecuzione delle decisioni emesse dal tribunale superiore sui ricorsi previsti dall'art. 143, si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese.

L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non potrà essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine all'originale dell'estratto. Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare con la formula

stabilita dall'art. 556 del codice di procedura civile.

Art. 207

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per le azioni possessorie previste dall'art. 141 si applicano nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme stabilite dal codice di procedura civile.

Art. 208

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati coi regi decreti 6 dicembre 1865, n. 2626⁹⁹, e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili nonché, pei ricorsi previsti nell'art. 143, le norme del titolo III, capo II, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul consiglio di Stato.

⁹⁹Vedi, ora, il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni.

Art. 209

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio sono estese alla cause ed ai ricorsi da trattarsi innanzi ai tribunali delle acque pubbliche, con le modificazioni che seguono.

La concessione del gratuito patrocinio è deliberata dalla commissione per il gratuito patrocinio esistente presso la corte di appello per le cause di competenza dei tribunali delle acque pubbliche e da quella presso la corte di cassazione, per le cause di competenza del tribunale superiore delle acque pubbliche.

Art. 210

In vigore dal 23 gennaio 1934

Pei ricorsi indicati nell'art. 143 della presente legge il presidente della commissione può, nei casi di urgenza, concedere in via provvisoria l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla commissione nella prima adunanza.

Qualora la commissione non ratifichi il decreto di ammissione provvisoria, il ricorrente è tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della commissione, a rettificare nei rapporti del bollo il ricorso o gli atti prodotti ed effettuare il deposito dell'occorrente carta bollata.

Titolo V

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 211

In vigore dal 20 agosto 1955

Ai fini della legge 12 gennaio 1933, n. 141, la concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a norma della presente legge, ha luogo previo consenso del ministro delle corporazioni.

Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonché l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gli impianti la cui potenza installata sia superiore a 5000 kW, è data dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici; negli

altri casi è data dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio civile.^{100 101}

L'autorizzazione delle linee di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta è data dalle autorità competenti a norma della presente legge, previo consenso del ministro delle corporazioni.

Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al primo comma dell'art. 129.

¹⁰⁰ Comma sostituito dall'art. 10, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

¹⁰¹ A norma dell'art. 6, comma 1, D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53, dalla data di entrata in vigore dello stesso il presente comma cessa di avere efficacia, limitatamente alla materia procedimentale dallo stesso disciplinata.

Art. 212¹⁰²

Abrogato dal 27 dicembre 1937

[I termini di decorrenza dei canoni demaniali originariamente stabiliti negli atti di concessione delle grandi derivazioni per produzione di energia, accordate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati entro il limite di cinque anni dalla scadenza dei termini medesimi, ma non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, correlativamente alla proroga che sia stata o venga concessa ai termini assegnati per la ultimazione dei lavori.

La proroga dei termini di decorrenza del canone, in relazione alla proroga dei termini di ultimazione dei lavori che sia stata già concessa dal ministro dei lavori pubblici, è accordata, su richiesta degli interessati, con decreto del ministro delle finanze.

Successivamente la proroga dei termini di ultimazione dei lavori, che importi anche correlativa proroga alla decorrenza del canone, è accordata con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro delle finanze.]

¹⁰² Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, R.D.L. 5 novembre 1937, n. 2101 convertito dalla L. 7 aprile 1938, n. 702

Art. 213

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante il periodo di proroga, per gli impianti o le parti di essi che entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza alla attuata utilizzazione.

Art. 214

In vigore dal 23 gennaio 1934

Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, i termini originariamente assegnati per la decorrenza del pagamento del canone siano già scaduti, le rate di canone pagate saranno imputate ai primi pagamenti da effettuare se l'impianto verrà attuato entro il nuovo termine e resteranno acquisite all'erario se la concessione venga successivamente rinunciata o dichiarata decaduta, senza pregiudizio delle ulteriori rate eventualmente dovute dopo decorso il termine di proroga concesso.

Art. 215

In vigore dal 23 gennaio 1934

I concessionari di grandi derivazioni d'acque pubbliche per produzione di energia accordate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che intendono iniziare o riprendere, dopo averla sospesa, la esecuzione delle opere concesse, devono chiedere autorizzazione al ministro dei lavori pubblici, il quale provvede di concerto col ministro delle corporazioni e sentito il consiglio

superiore dei lavori pubblici.

Qualora si disponga di rinviare l'esecuzione delle opere, ferma rimanendo la scadenza della concessione, restano sospesi tutti i termini assegnati per l'esecuzione dei lavori, nonché l'obbligo del pagamento del canone per il corrispondente periodo di tempo. In tal caso il provvedimento è adottato di concerto anche col ministro delle finanze.

La sospensione del pagamento del canone viene computata come proroga all'originario termine di decorrenza, nei limiti massimi indicati dal precedente art. 212 e con gli effetti previsti nell'articolo medesimo e nell'art. 214, senza pregiudizio del diritto del concessionario di rinunciare alla concessione.

Art. 216

In vigore dal 23 gennaio 1934

E' vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od altri opifici natanti sulle acque pubbliche.

I molini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente rimossi per disposizione del ministero dei lavori pubblici e del magistrato alle acque nel territorio di sua competenza.

Ove, per quelli legittimamente esistenti, siavi luogo a pagamento di indennità, questa, in mancanza di bonario accordo, sarà determinata nei modi previsti nei comma 3 e 4 dell'art. 33 della presente legge.

La determinazione definitiva dell'indennità spetta ai tribunali delle acque pubbliche.

Art. 217

In vigore dal 23 gennaio 1934

Salvo quanto dispone l'art. 49 della presente legge, sono opere ed atti che non si possono eseguire senza speciale autorizzazione del competente ufficio del genio civile e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte:

- a) la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;
- b) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;
- c) gli scavamenti dei ghiaietti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorità amministrativa;
- d) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili;
- e) le variazioni nella forma e nella posizione così delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni d'acque pubbliche od all'esercizio dei molini od altri opifici su di esse stabiliti;
- f) la ricostruzione, ancorché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche;
- g) le nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e bacini d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni, di botti sotterranee, nonché le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;
- h) le opere alle sponde dei pubblici corsi d'acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate.

Art. 218

In vigore dal 23 gennaio 1934

L'approvazione dei progetti di acquedotti comunali a scopo potabile, nei quali lo Stato concorre

mediante sussidi o contributi negli interessi equivale a dichiarazione di pubblica utilità nei riguardi delle espropriazioni.

I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a scopo potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi interessi rimangono disciplinati dalle disposizioni speciali che li autorizzano.

Non possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia ottenuta la concessione dell'acqua a norma della presente legge.

Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla concessione dell'acqua pubblica, l'esame della domanda di contributo o concorso viene fatto durante l'istruttoria della domanda di concessione.

Art. 219

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con la sanzione amministrativa¹⁰³ da lire 20.000 a lire 1.000.000¹⁰⁴.

La stessa pena potrà essere comminata per la violazione delle norme del regolamento per l'esecuzione di questa legge.

¹⁰³ La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.

¹⁰⁴ Importi così elevati dalla L. 1° luglio 1949, n. 417 e, per effetto dell'art. 3, Legge 12 luglio 1961, n. 603 dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 100 e 5.000.

Art. 220

In vigore dal 23 gennaio 1934

I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge, salvo quanto è disposto all'art. 223, possono essere formati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, dai funzionari del genio civile, dagli ufficiali e guardiani idraulici, da quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato, nonché dagli agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del codice di procedura penale.

I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli 221 e 222.

Art. 221

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per le contravvenzioni alle norme della presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile la facoltà di ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità della denuncia.

Nei casi d'urgenza, l'ingegnere capo fa eseguire immediatamente d'ufficio i lavori per il ripristino.

Sentito poi il trasgressore, eventualmente anche a mezzo del podestà o di un ufficiale di polizia giudiziaria, l'ingegnere capo provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.

Art. 222

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per le violazioni alle norme della presente legge punite con la pena della sanzione amministrativa¹⁰⁵, l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, prima di trasmettere il verbale di contravvenzione

all'autorità giudiziaria, può ammettere il trasgressore a pagare, a titolo di oblazione, la somma che sarà da lui determinata entro i limiti del minimo e del massimo della pena stabilita, prescrivendo il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato.

Trascorso inutilmente tale termine, il verbale di contravvenzione è inviato all'autorità giudiziaria per il procedimento penale.

105 La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 223

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 della presente legge sono accertate dall'intendente di finanza o da un funzionario da lui delegato.

Sono applicabili le disposizioni dell'art. 222 sostituito all'ingegnere capo del genio civile l'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato.

Art. 224

In vigore dal 23 gennaio 1934

Contro i provvedimenti emessi dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile a termini delle disposizioni della presente legge è ammesso ricorso al ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 225

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per le spese generali di controllo tanto delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, gli utenti delle acque pubbliche e gli esercenti degli impianti e delle linee elettriche sono tenuti ad effettuare appositi versamenti nella misura stabilita dal ministro dei lavori pubblici, in base al fabbisogno dei servizi di vigilanza e controllo ed in proporzione alla importanza economica delle singole aziende.

Tali versamenti sono effettuati in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata.

Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici.

Art. 226

In vigore dal 23 gennaio 1934

E' conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli articoli 1 e 8 del regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, e a norma dei regi decreti 17 settembre 1925, n. 1852, e 15 aprile 1928, n. 854:

- a) ai concessionari di impianti elettrici che già godono dei predetti benefici;
- b) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purché questi siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1928 o alla stessa data si siano trovati in istato di avanzata costruzione e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano entro il 31 dicembre 1928 presentato istanza in doppio originale al ministro dei lavori pubblici, fornendo la prova dell'avanzamento dei lavori;
- c) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purché questi si siano trovati in pieno svolgimento al 30 giugno 1928 e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano presentato entro il 30 maggio 1928 e rinnovato entro il 30 novembre 1931 istanza in doppio

originale al ministro dei lavori pubblici, in cui sia data la prova dello stato dei lavori.

Il ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazioni, decide insindacabilmente, sentito il consiglio superiore.

La mancata presentazione dell'istanza nei termini prescritti importa la decadenza dal diritto alla sovvenzione, senza che occorra apposita pronuncia.

Gli impianti, la cui esecuzione sia stata sospesa dall'amministrazione, anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 15 aprile 1928, n. 854, per regioni di interesse pubblico, possono beneficiare della sovvenzione anche se siano ultimati dopo il 1931.

Art. 227

In vigore dal 23 gennaio 1934

La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1940 pagabile entro il 31 dicembre 1941.

Art. 228

In vigore dal 23 gennaio 1934

Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti è conservato per gli impianti idroelettrici la cui costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente necessità per la trasformazione agraria di una o più province o con altre applicazioni agricole, e che alla data dell'entrata in vigore della presente legge risultino concessi o autorizzati ma non ancora ultimati.

I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono impegnare a fornire energia elettrica per l'agricoltura a prezzi di favore, da stabilire dal ministero dei lavori pubblici.

La concessione della sovvenzione è subordinata alla condizione che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935.

La sovvenzione sarà corrisposta per quindici anni a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo.

Art. 229

In vigore dal 23 gennaio 1934

Per gli impianti di cui agli articoli precedenti è accordata, insieme con la sovvenzione di cui agli articoli stessi, e finché dura la sovvenzione, ma in ogni caso non oltre l'anno 1940, l'esenzione nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per il reddito o parte del reddito attribuibile agli edifici e alle officine di produzione e trasformazione dell'energia elettrica.

Art. 230

In vigore dal 23 gennaio 1934

Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli articoli precedenti siano state impiegate dalla ditta concessionaria somme non computate nell'applicazione delle imposte sui profitti di guerra, la misura della sovvenzione sarà determinata, caso per caso, dal ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, tenendo conto del contributo indiretto già concesso dallo Stato col rinunciare alle imposte sulle somme impiegate negli impianti.

Art. 231

In vigore dal 23 gennaio 1934

Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si estendono alle modificazioni non sostanziali di impianti esistenti, consentite in base agli articoli 24 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n.

1664, e 36 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

Art. 232

In vigore dal 23 gennaio 1934

E' conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli articoli 9 a 12 del regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, per le linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31 dicembre 1930.

Art. 233

In vigore dal 23 gennaio 1934

Fino a quando non siano emanate le norme per l'esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi le norme regolamentari emanate nelle materie contemplate dalla stessa legge, in quanto compatibili con le disposizioni della legge medesima.

Art. 234

In vigore dal 23 gennaio 1934

Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati:

- 1) il regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sui serbatoi e laghi artificiali, stabilendo altresì le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche;
- 2) il regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme di procedura per il funzionamento dei tribunali delle acque pubbliche;
- 3) i regi decreti 26 dicembre 1920, n. 1818, 24 novembre 1921, n. 1736, e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai termini indicati agli articoli 2 e 7 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;
- 4) il regio decreto 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine stabilito per delega legislativa, dall'art. 85 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;
- 5) gli articoli 3 e 6 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, concernente l'aumento delle entrate demaniali;
- 6) il regio decreto 7 febbraio 1926, n. 327, che reca disposizioni per le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle isole;
- 7) il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1286, sul servizio idrografico;
- 8) la legge 2 febbraio 1888, n. 5192, sui consorzi delle acque a scopo industriale;
- 9) la legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla distribuzione dell'energia per uso industriale;
- 10) il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386 (prorogato con regio decreto 20 agosto 1921, n. 1223), portante provvedimenti per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica;
- 11) il regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1723, che reca un'aggiunta all'art. 8 della legge 7 giugno 1894, n. 232;
- 12) il regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2373, concernente disposizioni relative alla autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica;
- 13) il regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, che reca disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione di energia elettrica, e la legge 21 giugno 1928, n. 1624, che convalida, con modificazioni, il detto decreto;
- 14) gli articoli 1 a 12, 16 e 17 regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, che reca provvedimenti in favore della produzione e della utilizzazione della energia idroelettrica;

- 15) il regio decreto 17 settembre 1925, n. 1852, che reca provvedimenti a favore della produzione e della utilizzazione della energia idroelettrica, tranne le disposizioni contenute nell'art. 6;
- 16) il regio decreto 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici;
- 17) il regio decreto 21 marzo 1929, n. 591, recante sovvenzioni per impianti idroelettrici connessi ad opere di irrigazione;
- 18) il regio decreto 24 aprile 1921, n. 700, concernente agevolazioni per la costruzione degli impianti idroelettrici e di serbatoi o laghi artificiali;
- 19) le lettere f), g), h), i) dell'art. 97 e le lettere a), b), c) dell'art. 98 del testo unico di leggi sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, nonché le lettere k) del citato art. 97 e d) del citato art. 98 nella parte compresa nell'art. 217 della presente legge;
- 20) ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle stabilite nella presente legge.

Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ¹ (artt. 11, 40, 42, 50, 51 e allegato 4/2 par. 3.5)

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 11 Schemi di bilancio [38]

In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;

k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;

l) il prospetto dei dati SIOPE;

m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate

e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto; [39]

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione; [39]

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'art. 39, comma 10, e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono allegati:

a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;

b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

Note:

[38] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .

[39] Lettera inserita dall'art. 1, comma 938, L. 30 dicembre 2018, n. 145 , a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 40 Equilibrio di bilanci [96]

In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62.

2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa. [97]

Note:

[96] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

[97] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 937, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 42 Il risultato di amministrazione [99]

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

[c) per il finanziamento di spese di investimento;[101]]

[d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;[101]]

[e) per l'estinzione anticipata dei prestiti[101] .[100]]

6-bis. La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.[102]

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di

previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.[103]

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

Note:

[99] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

[100] In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 109, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 .

[101] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 832, lett. a), L. 30 dicembre 2025, n. 199 , a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[102] Comma inserito dall'art. 1, comma 832, lett. b), L. 30 dicembre 2025, n. 199 , a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[103] In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 9, comma 5, D.L. 19 giugno 2015, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 , e, successivamente, l'art. 12-bis, comma 3, D.L. 10 maggio 2023, n. 51 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 87 .

Art. 50 Assestamento del bilancio [111]

In vigore dal 1 gennaio 2021

1. Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40.

2. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

3. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;

b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari

e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza. [112]

Note:

[111] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

[112] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 787, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 51 Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale [113] [116]

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

- a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
- d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;

g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 [115].

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi

già programmati per spese di investimento e può effettuare le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, con copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie. [114]

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Note:

[113] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

[114] Comma così modificato dall'art. 9-bis, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, dall'art. 1, comma 952, lett. b), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e, successivamente, dall'art. 1, comma art. 646, lett. b), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[115] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 952, lett. a), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

[116] In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 109, comma 2-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Allegato n. 4/2

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA

3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile

3.5 Nel caso di rateizzazione di entrate proprie l'accertamento dell'entrata è effettuato ed imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi.

L'accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate.

Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono.

La rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione. Tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui. La rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, deve risultare da atti formali.

Decreto legge 08/04/2013, n. 35

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 2013, n. 82.

Epigrafe

Decreto legge 8 aprile 2013 n. 35^[1]^[2]^[3]

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

Note:

^[1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 2013, n. 82.

^[2]Convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 6 giugno 2013, n. 64](#)

^[3]Vedi, anche, il [Decreto 15 luglio 2014](#) e l'[art. 52, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 luglio 2021, n. 106](#)

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 77 e 87 della Costituzione](#);

Viste le risoluzioni approvate dal Parlamento in data 2 aprile 2013, che hanno approvato la relazione del Governo concernente l'aggiornamento del quadro economico e di finanza pubblica, predisposta ai sensi dell'[articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), dalla quale, con riferimento al pagamento alle imprese dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, emerge la assoluta necessità di predisporre interventi di immediata eseguibilità rivolti a graduare il flusso dei pagamenti, accordando priorità ai crediti che le imprese non hanno ceduto al sistema creditizio;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di patto di stabilità interno, interventi finalizzati a garantire l'equilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché disposizioni relative al versamento di tributi degli enti locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, per la coesione territoriale e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 2 Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome

^[24] ^[25] ^[28]

In vigore dal 16 agosto 2014

1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10. [20]

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. [20] [26]

3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto: [21]

a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;

b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato;

c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato;

d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.

5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 6. [20]

6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Ogni Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale. [22]

6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all' [articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono stabilite le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni. [23] [27]

7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell' [articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183](#) è sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014."

8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalità dettati dall' [articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).

9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460, dell' [articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente è tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. [20]

Note:

[20]Comma così modificato dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#).

[21]Alinea così modificato dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#).

[22]Comma modificato dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#) e dall'[art. 2, comma 7, lett. c\), D.L. 15 ottobre 2013, n. 120](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 dicembre 2013, n. 137](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 28, comma 1, lett. a\), D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#), a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-bis del presente articolo.

[23]Comma inserito dall'[art. 28, comma 1, lett. b\), D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#).

[24]Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo vedi l'[art. 1, comma 697, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#). In precedenza identica interpretazione era stata fornita dall'[art. 1, comma 6, D.L. 13 novembre 2015, n. 179](#), abrogato dall'[art. 1, comma 705 della medesima L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto [D.L. n. 179/2015](#).

[25]Per la cancellazione del debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui al presente articolo vedi l'[art. 1, comma 638, L. 30 dicembre 2025, n. 199](#).

[26]Per le modalità di riparto delle somme, di cui al presente comma, vedi il [Decreto 14 maggio 2013](#) e il [Decreto 28 marzo 2014](#).

[27]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 15 luglio 2014](#). Vedi, anche, l'[art. 28, comma 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#).

[28]Vedi, anche, l'[art. 1, comma 829, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

Art. 3 Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN [33] [38]

In vigore dal 1 gennaio 2015

1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:

a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#);[\[35\]](#)

b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP[\[35\]](#).

2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei

Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.[\[36\]](#)

3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.[\[29\]](#) [\[37\]](#)

4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'[articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), e all'[articolo 32, comma 24, lettera b\), della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste. [\[29\]](#)

5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'[articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), si provvede, anche in tranches successive, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa; [\[30\]](#)

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine; [\[30\]](#)

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni,

prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

6 . All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'[articolo 2, comma 68, lettera c\), della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), prorogato a decorrere dal 2013 dall'[articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#).

7 . A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'[articolo 2, comma 68, lettera c\), della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), prorogato a decorrere dal 2013 dall'[articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#)- verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo.[\[32\]](#) [\[34\]](#)

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.

9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 15 luglio e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio.[\[31\]](#)

Note:

[\[29\]](#)Comma così modificato dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#).

[30] Lettera così modificata dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#).

[31] Comma così modificato dall'[art. 3-bis, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#). Precedentemente, tale modifica era stata apportata dall'[art. 1, comma 2, D.L. 24 giugno 2013, n. 72](#), non convertito in legge ([Comunicato 24 agosto 2013](#), pubblicato nella G.U. 24 agosto 2013, n. 198).

[32] Comma così modificato dall'[art. 1, comma 606, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[33] Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo vedi [l'art. 1, comma 697, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#). In precedenza identica interpretazione era stata fornita dall'[art. 1, comma 6, D.L. 13 novembre 2015, n. 179](#), abrogato dall'[art. 1, comma 705 della medesima L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto [D.L. n. 179/2015](#).

[34] In deroga a quanto disposto dal presente comma, per l'anno 2020, vedi [l'art. 117, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

[35] Per la cancellazione del debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui alla presente lettera vedi [l'art. 1, comma 638, L. 30 dicembre 2025, n. 199](#).

[36] Vedi, anche, [l'art. 3-bis, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

[37] Vedi, anche, [l'art. 13, comma 6, D.L. 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 ottobre 2013, n. 124](#).

[38] Vedi, anche, [l'art. 1, comma 829, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

Legge 30/12/2020, n. 178

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.

Epigrafe

Legge 30 dicembre 2020 n. 178^[1]

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Note:

^[1]Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.

Art. 1 - Comma 833

In vigore dal 1 gennaio 2021

833. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, possono chiedere, con deliberazione della giunta, a decorrere dal 1° febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla Cassa depositi e prestiti Spa l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'addendum alla Convenzione di cui al comma 834, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.^[362]

Note:

^[362]Per la cancellazione del debito delle regioni nei confronti dello Stato, riguardante le anticipazioni di liquidità di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 638, L. 30 dicembre 2025, n. 199.

Art. 1 - Comma 834

In vigore dal 1 gennaio 2021

834. Per l'attuazione del comma 833, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2021, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 1 - Comma 835

In vigore dal 1 gennaio 2021

835. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 833 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali nel bilancio regionale è

già prevista un'ideale copertura per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'[articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), e sono concesse in deroga alle disposizioni dell'[articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#). Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis dell'[allegato 4/2 annesso al citato decreto legislativo n. 118 del 2011](#). La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti sanitari in disavanzo di amministrazione.

Art. 1 - Comma 836

In vigore dal 1 gennaio 2021

836. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 833, sottoscritta dal rappresentante legale della regione o della provincia autonoma, è corredata dei seguenti documenti:

- a) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti sanitari commerciali dell'ente da pagare con l'anticipazione, individuati ai sensi del comma 833, redatto utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'[articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#);
- b) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti non commerciali, dovuti per obblighi fiscali, contributivi e assicurativi dell'ente sanitario, da pagare con l'anticipazione.

Art. 1 - Comma 837

In vigore dal 1 gennaio 2021

837. L'anticipazione è concessa entro il 15 maggio 2021, in misura proporzionale alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il rimborso della spesa per interessi predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. All'erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, di cui all'[articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005](#), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, dell'idoneità e della congruità delle misure legislative regionali di copertura del rimborso degli interessi dell'anticipazione di liquidità. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro il 30 aprile 2021 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di una puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti entro il 5 aprile 2021.

Art. 1 - Comma 838

In vigore dal 1 gennaio 2021

838. L'anticipazione è restituita, con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi, di durata massima pari a trenta anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni previste dal contratto tipo di cui all'[articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#). La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e fino alla data di decorrenza dell'ammortamento sono corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, gli interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle citate anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato dal Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.

Art. 1 - Comma 839

In vigore dal 1 gennaio 2021

839. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono, entro dieci giorni dall'acquisizione delle anticipazioni, al trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari, che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 833 entro i sessanta giorni successivi all'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma, questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro i termini di cui al primo e al secondo periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli [articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

Art. 1 - Comma 840

In vigore dal 1 gennaio 2021

840. La Cassa depositi e prestiti Spa verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 836, lettera a), l'avvenuto pagamento dei debiti commerciali di cui alla medesima lettera a) e, entro cinque giorni dalla scadenza del termine previsto per i pagamenti, il rappresentante legale della regione o della provincia autonoma e il responsabile finanziario forniscono al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui al comma 837 un'apposita dichiarazione, sottoscritta dagli enti sanitari che hanno beneficiato delle anticipazioni, attestante il pagamento entro il medesimo termine dei debiti di cui al comma 836, lettera b).

Art. 1 - Comma 841

In vigore dal 1 gennaio 2021

841. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, compresa la restituzione delle risorse in caso di mancato pagamento ai sensi del comma 839, anche sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

Art. 1 - Comma 842

In vigore dal 1 gennaio 2021

842. La regione Calabria, in quanto sottoposta a commissariamento ad acta, può accedere alle anticipazioni di cui al comma 833. A tale fine il Commissario ad acta provvede, sotto la sua diretta responsabilità, alla ricognizione dei debiti commerciali, fiscali, contributivi e assicurativi accumulati al 31 dicembre 2019 e presenta istanza di accesso all'anticipazione di liquidità entro il 31 luglio 2021. I termini del 5 e del 30 aprile 2021 di cui al comma 837 sono prorogati rispettivamente al 1° e al 25 settembre 2021 e l'anticipazione è concessa entro i quindici giorni successivi all'approvazione della legge regionale di copertura di cui al medesimo comma 837. Ai fini di quanto disposto dai commi 833 e 836, è riservata alla regione Calabria una quota delle risorse disponibili nella misura massima comunicata dal Commissario ad acta entro il 31 marzo 2021.

Legge 30/12/2025, n. 199

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2025, n. 301, S.O.

Epigrafe

Legge 30 dicembre 2025 n. 199^[1]

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Note:

^[1]Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2025, n. 301, S.O.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 - Comma 638.

In vigore dal 1 gennaio 2026

638. Dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'[articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), di cui agli [articoli 2 e 3, comma 1, lettere a\) e b\), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#), e successivi rifinanziamenti, di cui all'[articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), e di cui all'[articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#).

Art. 1 - Comma 639.

In vigore dal 1 gennaio 2026

639. Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'[articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), di cui all'[articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con le regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 638 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui al comma 642 e per le regioni che entro il 28 febbraio 2026^[132] non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 642.

Note:

[132] Per la proroga del presente termine vedi l'[art. 4, comma 12-quater, D.L. 31 dicembre 2025, n. 200](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 febbraio 2026, n. 26](#).

Art. 1 - Comma 640.**In vigore dal 1 gennaio 2026**

640. Dal 2026 al 2051, le regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 639 versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'allegato VII alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026[133], con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo ripartiti tra le regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 638 e 639, le modalità di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. [134]

Note:

[133] Per la proroga del presente termine vedi l'[art. 4, comma 12-quater, D.L. 31 dicembre 2025, n. 200](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 febbraio 2026, n. 26](#).

[134] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 25 marzo 2026](#).

Art. 1 - Comma 641.**In vigore dal 1 gennaio 2026**

641. Le regioni versano gli importi di cui al comma 640 all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità.

Art. 1 - Comma 642.**In vigore dal 1 gennaio 2026**

642. Su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione:

a) le regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione siciliana si impegna, con delibera dell'Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:

- 1) al limite previsto dall'[articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), se al 31 dicembre 2024 la regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E;
- 2) al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E è positivo o pari a 0;

b) la regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale:

1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 5.000.000;

c) le regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana si impegnano con delibera del Consiglio regionale:

1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato, per ciascun anno, degli importi indicati nell'allegato VIII;

2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

d) la regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale:

1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato dell'importo indicato nell'allegato VIII;

2) dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000 e degli importi indicati nell'allegato VIII;

3) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000;

e) dal 2026 al 2030, le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato VIII, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il riparto di cui all'allegato VIII, da applicare per l'esercizio in corso;

f) le regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da a) a e) sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, esclusi i conti riguardanti la sanità.

Art. 1 - Comma 643.

In vigore dal 1 gennaio 2026

643. A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione delle regioni.

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 ¹ (Art. 39)**Statuto della Regione Calabria**

1 Pubblicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 Al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19.

Art. 39 Iniziativa legislativa.

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e¹ del Consiglio regionale della Calabria.

(BURC n. 2 del 16 gennaio 2013, supplemento straordinario n. 1 del 19 gennaio 2013)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali:

29 marzo 2013, n. 14, 1° luglio 2014, n. 9, 11 agosto 2014, n. 15, 13 marzo 2015, n. 10; 27 dicembre 2016, n. 43; 26 maggio 2023, n. 24; 7 agosto 2024, n. 31)

(Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, con ordinanza n. 231 dell'11 luglio 2014 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, nel testo originario, della presente legge. La Corte costituzionale con sentenza 21 ottobre - 11 novembre 2015 n. 228, pubblicata in [Gazz. Uff. 1a Serie Speciale - 18 novembre 2015 n. 46](#), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, nel testo originario, della presente legge)

Art. 1

(Riferimenti normativi)

1. La presente legge istituisce e disciplina il collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale della Calabria, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del [decreto legge 10 ottobre 2012, n.174](#) (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#) quale organo indipendente posto a supporto delle funzioni di controllo del Consiglio regionale.

Art. 2

(Composizione e nomina del collegio)

1. *Il collegio è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 2, che abbiano presentato domanda nei termini previsti dall'avviso per la costituzione dell'elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria.²*
2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, previo avviso pubblico per la formazione dello stesso da pubblicare sul BURC, coloro che siano in possesso della laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, 3 novembre 1999, n. 509 in scienze economiche o giuridiche, della qualifica di revisore legale di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e

¹ Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 29 marzo 2013, n. 14.

² Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 11 agosto 2014, n. 15; il testo originario, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 228/2015, era così formulato: "1. Il collegio è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa regionale con voto limitato a due nell'ambito di un elenco di nove nominativi estratti a sorte tra coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo, abbiano presentato domanda nei termini previsti dall'avviso per la costituzione dell'elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria.".

gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti, nonché, dei requisiti previsti dai principi contabili internazionali.

3. Le modalità di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco e di estrazione a sorte dei componenti dell'organo sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
4. I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il Presidente, in caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

Art. 3

(Funzioni del collegio)

1. *Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio preventivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale. Redige, altresì, una relazione sul conto consuntivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sugli atti dispositivi di spese e sui risultati di gestione. Su richiesta della Giunta regionale e del Consiglio regionale, formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.*³
2. Il collegio dei revisori dei conti si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 3-bis⁴

(Ulteriori funzioni del Collegio)

1. *In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del [decreto legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione Calabria, svolge nei confronti della Giunta regionale le seguenti ulteriori attività:*
 - a) *esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;*
 - b) *effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;*
 - c) *vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni,*

³ **Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 29 marzo 2013, n. 14; precedentemente così recitava:** "1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio preventivo del Consiglio regionale. Redige, altresì, una relazione sul conto consuntivo del Consiglio regionale contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sugli atti dispositivi di spese e sui risultati di gestione. Su richiesta del Consiglio regionale, formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario del Consiglio regionale della Calabria".

⁴ **Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c), l.r. 29 marzo 2013, n. 14.**

alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

- d) *vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;*
 - e) *esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;*
 - f) *[effettua le certificazioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione;]⁵*
 - g) *esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.*
2. *I pareri del Collegio sono resi entro dieci⁶ giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge.*
- 2-bis. *Il termine di cui al comma 2 può essere sospeso per una sola volta, per un massimo di dieci giorni, con apposita istanza del collegio dei revisori dei conti, al fine di consentire l'acquisizione di eventuali chiarimenti e documentazione occorrenti al rilascio dei pareri.*⁷
- 2-ter. *La violazione del termine di cui al comma 2, reiterata per tre volte, determina la decadenza dei componenti del collegio dei revisori dei conti dall'incarico loro conferito.*⁸
3. *La Giunta e il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.*

Art. 4

(Modalità di esercizio delle funzioni)

1. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui all'articolo 3, i componenti del collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti *della Giunta regionale e*⁹ *del Consiglio regionale della Calabria con le stesse prerogative dei consiglieri regionali.*
2. *La Giunta regionale e*¹⁰ *il Consiglio regionale assicurano*¹¹ *al collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.*
3. Il collegio ha sede presso il Consiglio regionale.

⁵ Lettera abrogata dall'art. 11, comma 1, lettera a), l.r. 7 agosto 2024, n. 31.

⁶ L'art. 8, comma 1, lettera a), l.r. 26 maggio 2023, n. 24, sostituisce la parola "venti" con la parola "dieci".

⁷ Comma inserito dall'art. 8, comma 1, lettera b), l.r. 26 maggio 2023, n. 24.

⁸ Comma inserito dall'art. 8, comma 1, lettera b), l.r. 26 maggio 2023, n. 24.

⁹ Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 29 marzo 2013, n. 14.

¹⁰ Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, lettera f), l.r. 29 marzo 2013, n. 14.

¹¹ L'articolo 1, comma 1, lettera g), l.r. 29 marzo 2013, n. 14, sostituisce la parola "assicura" con la parola "assicurano".

Art. 5*(Funzionamento del Collegio)*

1. Le funzioni del collegio sono svolte di norma collegialmente su iniziativa del Presidente del collegio al quale compete la convocazione delle sedute.
2. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi *sia nella sede del Consiglio regionale che nella sede della Giunta regionale per quanto attiene, rispettivamente, alle funzioni di cui all'articolo 3.*¹²
3. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il Presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Il collegio redige un verbale delle sedute, ispezioni e verifiche effettuate e delle deliberazioni adottate.
5. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente del Consiglio regionale.
6. Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 6*(Durata della carica)*

1. *Il collegio dura in carica l'intera legislatura, a decorrere dalla data di nomina e fino all'insediamento del nuovo collegio. I suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.*¹³
2. In caso di sostituzione di un singolo componente, il sostituto dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.
3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:
 - a) decesso;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) decadenza;
 - d) revoca.
4. Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.
5. Il componente del collegio è revocabile dal Consiglio regionale, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 7*(Responsabilità)*

1. I componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

¹² Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, lettera h), l.r. 29 marzo 2013, n. 14.

¹³ Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera b), l.r. 7 agosto 2024, n. 31. Precedentemente il testo così recitava: "1. Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.".

Art. 8

(Indennità e rimborso spese)

1. *Ai componenti del collegio spetta una indennità pari al 20 per cento dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta regionale, maggiorata del 15 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e oneri di legge.*¹⁴
2. Nei casi di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5 l'indennità è proporzionalmente ridotta.
3. Al Presidente ed ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, *nella misura e secondo le modalità previste per le missioni dei dirigenti regionali.*¹⁵

Art. 9

(Cause di esclusione ed incompatibilità)

1. Non sono nominabili nell'incarico di componenti del collegio:
 - a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta e gli amministratori degli enti dipendenti della Regione, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli stessi, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
 - b) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione *aventi popolazione superiore ai 5.000 abitanti*¹⁶, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
 - c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - d) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.
2. I componenti del collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.

Art. 10

(Norme di rinvio e transitorie)

1. In sede di prima applicazione, l'elenco di cui all'articolo 2 è costituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed il Consiglio regionale nomina i componenti del collegio entro 30 giorni dalla costituzione dell'elenco.
2. Il collegio entra nell'esercizio delle sue funzioni a decorrere dal giorno successivo alla nomina.

¹⁴ **Comma dapprima sostituito dall'articolo 8, comma 1, primo trattino, l.r. 1° luglio 2014, n. 9; il testo originario era così formulato:** "1. Ai componenti del collegio spetta una indennità pari al 15 per cento dell'indennità di carica e di funzione del Presidente del Consiglio regionale, maggiorata del 15 per cento per il Presidente del collegio, al netto di IVA e oneri.". **Successivamente, l'art. 4, comma 2, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43, stabilisce una riduzione del dieci per cento dell'importo ivi previsto. Infine, l'art. 8, comma 3, l.r. 26 maggio 2023, n. 24, sostituisce il presente comma. Precedentemente il testo così recitava:** "1. Ai componenti del collegio spetta una indennità pari ad euro 40.000,00 annui lordi, maggiorata del 10 per cento per il Presidente del Collegio, al netto di IVA e oneri se dovuti."

¹⁵ **L'articolo 8, comma 1, secondo trattino, l.r. 1° luglio 2014, n. 9, sostituisce le parole "nella misura stabilita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza." con le parole "nella misura e secondo le modalità previste per le missioni dei dirigenti regionali."**

¹⁶ **Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, l.r. 13 marzo 2015, n. 10.**

Art. 11*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con l'iscrizione in apposito capitolo del bilancio di previsione del Consiglio regionale.

Art. 12*(Pubblicazione)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge regionale 21 novembre 2025, n. 44
Rendiconto generale e rendiconto consolidato relativi all'esercizio finanziario 2024.
(BURC n. 231 del 21 novembre 2025)

Art. 1
(Approvazione del Rendiconto della gestione)

1. Il Rendiconto della gestione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2024, composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico e dallo Stato patrimoniale e corredato degli allegati previsti dalla vigente normativa, è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2
(Entrate di competenza)

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2024 per la competenza propria dell'esercizio stesso è stabilito, per come risulta dal Conto del bilancio, in 7.775.026.950,39 euro di cui:
- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - rimosse e versate | € 5.633.924.663,47 |
| - rimate da riscuotere e versare | € 2.141.102.286,92. |

Art. 3
(Spese di competenza)

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2024 per la competenza propria dell'esercizio stesso è stabilito, per come risulta dal Conto di bilancio, in 7.760.311.585,00 euro di cui:
- | | |
|--------------------|---------------------|
| - pagate | € 5.831.437.584,70 |
| - rimate da pagare | € 1.928.874.000,30. |

Art. 4
(Riepilogo entrate e spese di competenza)

1. Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2024 risulta così definito:
- ENTRATE**
- | | |
|--|--------------------|
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 4.791.807.748,79 |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | € 849.421.209,55 |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | € 73.819.407,04 |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | € 970.467.368,90 |
| TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 375.867.967,25 |
| TITOLO 6 - Accensione prestiti | € 20.076.112,10 |
| TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere | € 0,00 |
| TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | € 693.567.136,76 |

TOTALE	€7.775.026.950,39
SPESE	
TITOLO 1 - Spese correnti	€5.355.245.005,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	€1.271.401.985,34
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie	€376.867.967,25
TITOLO 4 - Rimborso prestiti	€63.229.490,65
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 693.567.136,76
	€ 7.760.311.585,00.
TOTALE	

Art. 5*(Residui attivi provenienti da esercizi precedenti)*

- I residui attivi, provenienti da esercizi precedenti, che alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 ammontavano a 5.877.485.366,15 euro, a seguito dell'attività di gestione effettuata nel corso dell'esercizio 2024, risultano determinati per come di seguito specificato:
 - riscossi e versati nell'esercizio 2024 € 1.431.621.825,55
 - eliminati per minore accertamento € 541.837.199,68
 - rimasti da riscuotere € 3.904.026.340,92.

Art. 6*(Residui passivi provenienti da esercizi precedenti)*

- I residui passivi, provenienti da esercizi precedenti, che alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 ammontavano a 4.389.288.690,16 euro, a seguito dell'attività di gestione effettuata nel corso dell'esercizio 2024, risultano determinati per come di seguito specificato:
 - liquidati e pagati nell'esercizio 2024 € 1.175.007.264,98
 - eliminati per economie € 498.403.377,18
 - rimasti da pagare € 2.715.878.048,00.

Art. 7*(Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2024)*

- I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024 risultano stabiliti dal Conto del bilancio nelle seguenti somme:
 - somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2024 (articolo 2) € 2.141.102.286,92
 - somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) € 3.904.026.340,92
 - RESIDUI ATTIVI AL 31 dicembre 2024 € 6.045.128.627,84.

Art. 8*(Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2024)*

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024 risultano stabiliti dal Conto del bilancio nelle seguenti somme:
- | | |
|--|----------------------------|
| somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2024 (articolo 3) | € 1.928.874.000,30 |
| somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 6) | € 2.715.878.048,00 |
| RESIDUI PASSIVI AL 31 dicembre 2024 | € 4.644.752.048,30. |

Art. 9*(Situazione di cassa)*

1. Il fondo di cassa dell'esercizio finanziario 2024 è determinato in 923.963.977,43 euro, per come di seguito specificato:
- | | |
|---|---------------------------|
| Fondo cassa al 1° gennaio 2024 | € 864.862.338,09 |
| RISCOSSIONI | |
| in conto competenza | € 5.633.924.663,47 |
| in conto residui | € 1.431.621.825,55 |
| TOTALE RISCOSSIONI | € 7.065.546.489,02 |
| PAGAMENTI | |
| in conto competenza | € 5.831.437.584,70 |
| in conto residui | € 1.175.007.264,98 |
| TOTALE PAGAMENTI | € 7.006.444.849,68 |
| FONDO DI CASSA AL 31 dicembre 2024 | € 923.963.977,43. |

Art. 10*(Risultato di amministrazione)*

1. Il risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2024 è pari a 2.062.610.247,60 euro, per come di seguito specificato:
- | | |
|---|----------------------------|
| Fondo cassa al 31 dicembre 2024 | € 923.963.977,43 |
| Residui attivi | € 6.045.128.627,84 |
| Residui passivi | € 4.644.752.048,30 |
| Fondo pluriennale vincolato di spesa – parte corrente | € 24.476.819,01 |
| Fondo pluriennale vincolato di spesa - parte capitale | € 237.253.490,36 |
| Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 | € 2.062.610.247,60. |
2. Le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione al 31.12.2024 ammontano complessivamente a 2.009.826.879,52 euro come di seguito dettagliato:

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2024	€ 647.803.102,56
Accantonamento residui perenti al 31 dicembre 2024	€ 93.199.955,87
Fondo anticipazioni liquidità	€ 193.713.843,95
Fondo perdite società partecipate	€ 11.255.163,04
Fondo di garanzia debiti commerciali	€ 1.059.909,68
Fondo contenzioso	€ 215.593.672,38
Altri accantonamenti	€ 162.546.644,10
Totale parte accantonata (B)	€ 1.325.172.291,58
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 10.850.431,62
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 531.587.072,83
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 5.921.600,06
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 9.454.343,73
Altri vincoli	€ 126.841.139,70
Totale parte vincolata (C)	€ 684.654.587,94
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	€ 0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	€ 52.783.368,08
3. La parte disponibile del risultato di amministrazione, per come anche indicato nel "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2024" annesso alla presente legge, al netto delle quote accantonate e vincolate su indicate, è pari, al 31.12.2024, a 52.783.368,08 euro.	

Art. 11
(Conto economico)

1. Il risultato economico dell'esercizio 2024 è stabilito in 83.576.755,13 euro, in base alle seguenti risultanze:	
Conto economico	Valore al 31 dicembre 2024
a) componenti positivi della gestione	€ 6.662.310.674,83
b) componenti negativi della gestione	€ 6.440.284.779,59
Differenza (a- b)	€ 222.025.895,24
c.1) Proventi finanziari	€ 6.877.917,25
c.2) Oneri finanziari	€ 42.770.316,49
Totale proventi e oneri finanziari (c)	€ - 35.892.399,24
d.1) Rivalutazioni	€ 0,00
d.2) Svalutazioni	€ 0,00
Totale rettifiche (d)	€ 0,00
e.1) Proventi straordinari	€ 592.827.070,61
e.2) Oneri straordinari	€ 687.097.092,25
Totale proventi e oneri straordinari (e)	€ - 94.270.021,64
Risultato prima delle imposte (ab+c+d+e)	€ 91.863.474,36
Imposte	€ 8.286.719,23
Risultato dell'esercizio	€ 83.576.755,13.

Art. 12
(Stato patrimoniale)

1. La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2024 è stabilita in 10.208.827.831,82 euro, in base alle seguenti risultanze:

Stato patrimoniale – attivo	Valori al 31 dicembre 2024
	€ 0,00
a) Crediti vs Stato e altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione del fondo di dotazione	
b) Immobilizzazioni	€ 3.881.472.846,31
c) Attivo circolante	€ 6.326.919.460,57
d) Ratei e risconti	€ 435.524,94
Totale dell'attivo (a+b+c+d)	€ 10.208.827.831,82.

2. La situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2024 è stabilita in 10.208.827.831,82 euro, in base alle seguenti risultanze:

Stato patrimoniale – passivo	Valori al 31 dicembre 2024
a) Patrimonio netto	€ 3.244.026.805,35
b) Fondi per rischi e oneri	€ 378.140.316,48
c) Trattamento di fine rapporto	€ 0,00
d) Debiti	€ 6.264.158.967,26
e) Ratei e risconti e contributi agli investimenti	€ 322.501. 742,73
Totale passivo (a+b+c+d+e)	€ 10.208.827.831,82.

3. Il valore dei Conti d'ordine al 31 dicembre 2024 ammonta a 1.865.841.638,16 euro, in base alle seguenti risultanze:

Conti d'ordine	Valori al 31 dicembre 2024
1) Impegni su esercizi futuri	€ 1.857.406.512,44
2) beni di terzi in uso	€ 0,00
3) beni dati in uso a terzi	€ 0,00
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	€ 0,00
5) garanzie prestate a imprese controllate	€ 0,00
6) garanzie prestate a imprese partecipate	€ 0,00
7) garanzie prestate ad altre imprese	€ 8.435.125,72
Totale Conti d'ordine	€ 1.865.841.638,16.

Art. 13
(Rendiconto consolidato Giunta - Consiglio regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), e dell'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), sono approvati i contenuti di dettaglio del "Rendiconto consolidato GiuntaConsiglio 2024", come da allegato al Rendiconto generale della Regione Calabria per l'anno 2024.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

Legge regionale 26 novembre 2025, n. 45

Disciplina del referendum popolare per l'approvazione dello Statuto regionale
(BURC n. 234 del 26 novembre 2025)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni della legge regionale 25 febbraio 2026, n. 8)

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina le procedure per lo svolgimento del referendum popolare, previsto dall'articolo 123, terzo comma, della Costituzione, cui può essere sottoposta l'approvazione o la sostituzione integrale dello Statuto regionale.
2. Esulano dall'ambito di applicazione della presente legge le leggi regionali di revisione statutaria *parziale, che non intervengono sui principi fondamentali o sulla struttura dello Statuto, dettando esclusivamente disposizioni puntuali di tipo organizzativo, ovvero di attuazione o adeguamento a norme statali sopravvenute*. Per tali leggi regionali ¹ trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 11 dello Statuto regionale in materia di referendum abrogativo.

Art. 2
(Adempimenti successivi all'approvazione dello Statuto)

1. A seguito dell'approvazione dello Statuto con due deliberazioni successive da parte del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio regionale trasmette il testo stesso, entro tre giorni, al Presidente della Regione.
2. Il testo dello Statuto, privo della formula di promulgazione e senza numero d'ordine, viene pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC), con l'indicazione della data di approvazione finale da parte del Consiglio regionale e con l'avvertenza che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale possono fare richiesta di procedere al referendum a norma della presente legge.
3. La Regione assicura la pubblicizzazione della possibilità di richiesta referendaria mediante:
 - a) affissione nei Comuni della Regione di manifesti informativi;
 - b) pubblicazione nel sito istituzionale regionale;
 - c) comunicazione ai mezzi di informazione;
 - d) comunicazione diretta ai Comuni e agli organi territoriali, al fine di garantire l'informazione capillare e trasparente della cittadinanza.

¹ L'art. 1, comma 1, l.r. 25 febbraio 2026, n. 8, sostituisce le parole "parziale, per le quali" con le seguenti: "parziale, che non intervengono sui principi fondamentali o sulla struttura dello Statuto, dettando esclusivamente disposizioni puntuali di tipo organizzativo, ovvero di attuazione o adeguamento a norme statali sopravvenute. Per tali leggi regionali".

Art. 3

(Promulgazione in caso di scadenza dei termini)

1. Qualora, entro i termini stabiliti dall'articolo 123, secondo e terzo comma, della Costituzione, il Governo della Repubblica non abbia promosso impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale né sia stata avanzata richiesta di referendum, il Presidente della Regione provvede alla promulgazione dello Statuto con la formula seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato; il Governo della Repubblica non ha promosso questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge statutaria nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria; il Presidente della Regione promulga la seguente legge statutaria: (Statuto della Regione Calabria). La presente legge statutaria è pubblicata nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.”.

Art. 4

(Effetti dell'impugnazione dello Statuto dinanzi alla Corte costituzionale)

1. Qualora il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale dello Statuto, è preclusa ogni attività e operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste, fino alla data di pubblicazione della decisione della Corte costituzionale nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il Presidente della Regione dà notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso da parte del Governo, e della conseguente preclusione di attività e operazioni referendarie ai sensi del comma 1, mediante avviso pubblicato nel BURC e comunicazione ai delegati di cui agli articoli 7 e 8.
3. In caso di rigetto, da parte della Corte costituzionale, del ricorso promosso dal Governo, il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, si intende sospeso dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 del presente articolo e riprende a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte. Le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute prima della sospensione del termine conservano validità.
4. In caso di dichiarazione di illegittimità dello Statuto da parte della Corte costituzionale, il Consiglio regionale, nella prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte, approva a maggioranza assoluta e con un'unica deliberazione gli adeguamenti consequenziali al testo della legge stessa, consistenti nella soppressione delle disposizioni dichiarate incostituzionali nonché nel coordinamento formale del testo. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, si intende interrotto dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 del presente articolo e comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione della legge statutaria adeguata. Le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute prima dell'interruzione del termine perdono ogni validità.

Art. 5

(Richiesta di referendum)

1. La richiesta di referendum contiene la citazione della deliberazione consiliare di approvazione dello Statuto, con l'indicazione della data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale, della data e del numero del BURC nel quale è stato pubblicato, nonché il quesito da sottoporre al referendum.

2. Il quesito di cui al comma 1 è così formulato: "Siete favorevoli al testo della legge statutaria recante (Statuto della Regione Calabria) approvato dal Consiglio regionale con seconda deliberazione il giorno... e pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria numero ... del... ?".
3. La richiesta di referendum, sottoscritta dai richiedenti secondo le disposizioni degli articoli 7 e 8, è depositata presso la Segreteria generale del Consiglio regionale entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 2, comma 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 4.

Art. 6

(Responsabile del procedimento)

1. Il Segretario generale del Consiglio regionale è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale previsti dalla presente legge non espressamente attribuiti ad altri soggetti. Il Segretario generale assicura la massima trasparenza nel procedimento referendario e garantisce l'accesso agli atti a promotori, delegati e soggetti legittimati dalla presente legge.

Art. 7

(Richiesta di referendum da parte dei consiglieri regionali)

1. Qualora la richiesta di referendum sia effettuata dai consiglieri regionali, in numero non inferiore ad un quinto dei componenti del Consiglio, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Segretario generale del Consiglio regionale, il quale attesta, contestualmente, che essi sono consiglieri in carica.
2. La richiesta è corredata della designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, i quali provvedono a depositare la richiesta stessa presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
3. Del deposito della richiesta si dà atto mediante processo verbale redatto a cura del Segretario generale del Consiglio regionale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente elezione di domicilio presso il Consiglio regionale da parte dei delegati.
4. Il verbale è redatto in doppio esemplare, con la sottoscrizione dei delegati e del Segretario generale del Consiglio regionale. Un esemplare è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai delegati a prova dell'avvenuto deposito.
5. Il verbale di cui al comma 4 è immediatamente trasmesso al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione unitamente alla richiesta di referendum sottoscritta dai consiglieri regionali. Della richiesta di referendum è dato avviso nel BURC riportando le indicazioni di cui all'articolo 5, comma 1.
6. Al fine di tutelare le minoranze consiliari e garantire l'esercizio del diritto di richiedere il referendum da parte di un quinto dei consiglieri regionali, non sono ammesse interpretazioni restrittive delle disposizioni del presente articolo; il procedimento di verifica della regolarità della richiesta si svolge secondo criteri di massima trasparenza e parità di trattamento, e i consiglieri regionali richiedenti hanno diritto di ricorso avverso atti di irregolarità.

Art. 8*(Richiesta di referendum da parte degli elettori)*

1. Al fine della richiesta di referendum da parte di almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione, i promotori dell'iniziativa, in numero non inferiore a cinque, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione, o *nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero*² depositano apposita comunicazione scritta presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, corredata della designazione di tre delegati dei quali viene indicato il domicilio.
2. Del deposito della comunicazione dell'iniziativa si dà atto mediante processo verbale, redatto a cura del Segretario generale del Consiglio regionale, di cui viene rilasciata copia ai promotori.
3. Dell'iniziativa è data immediata notizia al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione ed è dato avviso nel BURC riportando le indicazioni di cui all'articolo 5, comma 1.
4. Per la raccolta delle firme degli elettori sono utilizzati fogli uso bollo, predisposti dai promotori, contenenti all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la richiesta di referendum, con le indicazioni di cui all'articolo 5, comma 1. Tali fogli sono vidimati in ogni facciata presso le segreterie comunali con l'apposizione del bollo dell'ufficio, la data e la firma del funzionario preposto.
5. Accanto alle firme sono indicati per esteso il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore nonché il Comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto, *ovvero la sua iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero*³.
6. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), ovvero dai consiglieri regionali che abbiano dichiarato per iscritto la propria disponibilità al Presidente del Consiglio regionale. L'autenticazione indica la data in cui avviene e può essere anche collettiva, per ogni facciata, con l'indicazione, in quest'ultimo caso, anche del numero complessivo di firme contenute in ciascuna facciata. Il pubblico ufficiale che autentica le firme dà atto della manifestazione di volontà del sottoscrittore analfabeta o, comunque, impedito ad apporre la propria firma.
7. Il numero minimo di sottoscrittori è calcolato con riferimento al numero totale degli elettori della Regione accertato semestralmente dal Segretario generale del Consiglio regionale, sulla base delle comunicazioni effettuate dai Comuni entro dieci giorni dalla conclusione delle revisioni semestrali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali).
8. La richiesta di referendum avviene con il deposito presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, di tutti i fogli contenenti le firme con allegati i certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di Comuni della Regione.
9. Del deposito della richiesta si dà atto mediante processo verbale redatto secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4.
10. La Regione assicura trasparenza nella raccolta e verifica delle sottoscrizioni mediante:
 - a) pubblicazione periodica aggiornata sul sito istituzionale dello stato di avanzamento della raccolta firme e dei termini residui;
 - b) comunicazione tempestiva ai promotori dei risultati delle verifiche;

² Parole inserite dall'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 25 febbraio 2026, n. 8.

³ Parole inserite dall'art. 2, comma 1, lettera b), l.r. 25 febbraio 2026, n. 8.

- c) informazione pubblica circa il numero di firme raccolte e il numero di firme necessarie per raggiungere il quorum;
- d) accesso agli atti per promotori e delegati.

Art. 9

(Verifica della regolarità della richiesta di referendum)

1. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, il Segretario generale del Consiglio regionale effettua la verifica della rispondenza e regolarità delle firme, del loro numero, della loro autenticazione, nonché della validità della documentazione allegata.
2. Il Segretario generale del Consiglio regionale redige apposito verbale attestante il risultato della verifica effettuata e delle relative conseguenze. Il verbale è trasmesso ai delegati per il referendum, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione, che ne cura la pubblicazione nel BURC.
3. Sono garantiti il diritto di ricorso avverso il verbale di verifica e la dichiarazione di irregolarità della richiesta referendaria, con termine di presentazione pari a dieci giorni dalla pubblicazione nel BURC; il ricorso è deciso *dall'Ufficio centrale regionale di cui all'articolo 11, comma 2,⁴* nel termine di quindici giorni, con possibilità di accesso agli atti; è altresì garantito il diritto di accesso agli atti della procedura di verifica per promotori, delegati e consiglieri richiedenti; le disposizioni del presente articolo si interpretano secondo il principio di massima trasparenza e garanzia dei diritti procedurali.

Art. 10

(Promulgazione dello Statuto o indizione del referendum)

1. Se il Segretario generale del Consiglio regionale dichiara l'irregolarità delle richieste di referendum ed è trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 2, comma 2, lo Statuto è promulgato dal Presidente della Regione con la seguente formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data ... è stata dichiarata irregolare dal Segretario generale del Consiglio regionale con atto pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria in data ...; sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge statutaria nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria; il Presidente della Regione promulga la seguente legge: (Statuto della Regione Calabria). La presente legge statutaria è pubblicata nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria."
2. Se il Segretario generale del Consiglio regionale dichiara la regolarità di una o più richieste di referendum, il Presidente della Regione, entro quindici giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, comma 2, provvede, con proprio decreto, a indire il referendum, fissandone la data di svolgimento in una domenica compresa tra il sessantesimo e il centovesimo giorno successivo all'emanazione del decreto stesso.
3. Il decreto di indizione di cui al comma 2, nel quale è riportato il quesito sottoposto al referendum, è pubblicato nel BURC entro dieci giorni dall'emanazione ed è notificato entro lo stesso termine al Prefetto preposto all'Ufficio territoriale del Governo della Provincia di

⁴ **L'art. 3, comma 1, l.r. 25 febbraio 2026, n. 8, sostituisce le parole " dal Segretario Generale " con le seguenti: " dall'Ufficio centrale regionale di cui all'articolo 11, comma 2, ".**

Catanzaro, al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali e ai Sindaci dei Comuni della Regione.

4. I Sindaci dei Comuni della Regione provvedono a dare notizia agli elettori dell'indizione del referendum mediante manifesti affissi quarantacinque giorni prima della data fissata per la votazione, indicando il giorno e il luogo di convocazione e riportando il quesito sottoposto a referendum.

Art. 11

*(Costituzione dell'Ufficio centrale regionale,
degli Uffici provinciali e dell'Ufficio elettorale di sezione per il referendum)*

1. Entro il ventesimo giorno antecedente a quello per la votazione presso la Corte di appello di Catanzaro e presso i Tribunali nella cui circoscrizione sono compresi i capoluoghi di provincia sono costituiti, in conformità alle disposizioni statali vigenti in materia di referendum, rispettivamente, l'Ufficio centrale regionale e gli Uffici provinciali per il referendum.
2. L'Ufficio centrale regionale è composto da tre magistrati, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente della Corte d'appello. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.
3. Ogni Ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.
4. In ciascuna sezione elettorale è costituito, in conformità alle disposizioni statali vigenti in materia di referendum, un Ufficio elettorale di sezione per il referendum ai cui componenti spettano i compensi previsti dalla normativa statale.
5. La notificazione del decreto di indizione del referendum è comunicata tempestivamente anche ai delegati della richiesta referendaria e ai rappresentanti dei gruppi politici presenti nel Consiglio regionale, al fine di assicurare piena informazione e garantire il pluralismo.

Art. 12

(Operazioni di voto e di scrutinio)

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Regione. In esse è riprodotto, letteralmente a caratteri leggibili, il quesito sottoposto a referendum al quale seguono, ben evidenti, le due risposte proposte all'elettore: "Sì" – "No".
2. La votazione è effettuata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Le operazioni di voto sono espletate nella sola giornata della domenica, dalle ore 7:00 alle ore 22:00. Nel caso in cui il referendum si svolga contestualmente ad altre consultazioni disciplinate da leggi statali, le giornate di votazione e l'orario di apertura dei seggi per il referendum sono quelli previsti per le consultazioni stesse.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta, nello spazio che la contiene.
5. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti e proseguono ininterrottamente fino alla conclusione dello scrutinio stesso. Nel caso in cui il referendum si svolga contestualmente ad altre consultazioni disciplinate da legge statale, le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni relative alle altre consultazioni. Nel

caso di più referendum regionali, l'Ufficio elettorale di sezione procede allo scrutinio secondo l'ordine stabilito dal decreto di indizione.

6. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale regionale possono assistere, ove lo richiedano:
 - a) un rappresentante dei sottoscrittori della richiesta di referendum indicato dai delegati per il referendum di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 1;
 - b) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale designato dal responsabile, rispettivamente, provinciale o regionale del partito, che tale risulti per attestazione del relativo presidente o segretario nazionale, ovvero dal presidente del gruppo consiliare.
7. La Regione promuove, ove tecnicamente possibile e compatibile con la normativa statale, l'esercizio del diritto di voto referendario da parte dei cittadini temporaneamente all'estero, al fine di garantire il principio di uguaglianza previsto dall'articolo 48 della Costituzione.

Art. 13

*(Operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale regionale.
Proclamazione del risultato del referendum)*

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici elettorali di sezione di tutti i Comuni della Provincia, l'Ufficio provinciale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella Provincia. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno è depositato presso il Tribunale e l'altro è inviato all'Ufficio centrale regionale unitamente alla documentazione trasmessa dagli Uffici elettorali di sezione.
2. L'Ufficio centrale regionale, entro tre giorni dalla ricezione dell'ultimo verbale degli Uffici provinciali, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti, della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari all'approvazione della legge statutaria e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum. Di tali operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno è depositato presso la Corte di appello di Catanzaro, unitamente ai verbali e agli atti trasmessi dagli Uffici provinciali, e gli altri due sono inviati, rispettivamente, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione.
3. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali e all'Ufficio centrale regionale decide quest'ultimo, in pubblica adunanza, prima di procedere alle operazioni di cui al comma 2.
4. Alle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono assistere rappresentanti dei delegati della richiesta referendaria e rappresentanti dei gruppi politici presenti nel Consiglio regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 6. La Regione assicura piena pubblicità e trasparenza nelle operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati, pubblicando tempestivamente sul sito istituzionale i dati relativi al procedimento referendario.

Art. 14

*(Promulgazione dello Statuto. Pubblicazione del risultato sfavorevole
all'approvazione della legge statutaria)*

1. Nel caso in cui i voti favorevoli all'approvazione dello Statuto costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Regione, sulla base del verbale inviatogli dall'Ufficio centrale regionale, promulga la legge statutaria con la seguente formula:

"Il Consiglio regionale ha approvato; il referendum svoltosi in data... ha dato esito favorevole; il Presidente della Regione promulga la seguente legge: (Statuto della Regione Calabria). La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria".

2. Nel caso in cui i voti non favorevoli all'approvazione dello Statuto costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi o siano in numero uguale ai voti validi favorevoli all'approvazione stessa, il Presidente della Regione, sulla base del verbale inviatogli dall'Ufficio centrale regionale, dispone la pubblicazione del risultato nel BURC.

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. La presente legge riveste carattere ordinamentale e non comporta oneri certi, diretti e immediati sul bilancio regionale.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'effettivo svolgimento del referendum, non quantificabili allo stato, si provvede con specifico provvedimento della Giunta regionale, da adottare al momento della indizione della consultazione, e possono trovare copertura mediante specifica variazione di bilancio con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie allocato alla Missione 20 Programma 01 (U.20.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.
3. Gli oneri derivanti dalle misure aggiuntive di trasparenza, pubblicità e informatizzazione della procedura referendaria, nonché dall'eventuale estensione del diritto di voto ai cittadini temporaneamente all'estero, sono coperti dal medesimo capitolo di bilancio dedicato alle spese obbligatorie, secondo le indicazioni della relazione tecnico-finanziaria.
4. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 16

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni di leggi regionali con essa in contrasto.

Art. 17

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si adeguano automaticamente alle sopravvenienze normative statali in materia di referendum, di diritti politici e di tenuta delle liste elettorali, al fine di garantire l'armonia dell'ordinamento regionale con il quadro normativo nazionale.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, dichiarata urgente, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49

Legge di stabilità regionale 2026.

(BURC n. 253 del 19 dicembre 2025)

Art. 1

(Rifinanziamento leggi regionali)

1. Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è determinato per l'esercizio finanziario 2026 in 315.414.434,19 euro, per l'esercizio finanziario 2027 in 307.749.954,20 euro e per l'esercizio finanziario 2028 in 304.670.398,76 euro, per come indicato nella Tabella C allegata alla presente legge.

Art. 2

(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica)

1. Il contributo di finanza pubblica di cui all'articolo 4 della [legge regionale 27 dicembre 2023, n. 56](#) (Legge di stabilità regionale 2024), è rideterminato, per l'annualità 2026, in 11.790.679,00 euro ed è allocato alla Missione 01, Programma 03 (U.01.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028.
2. Il contributo di finanza pubblica di cui all'articolo 3 della [legge regionale 23 dicembre 2024, n. 41](#) (Legge di stabilità regionale 2025) è rideterminato per l'esercizio finanziario 2026 in 34.580.200,00 euro, per l'esercizio finanziario 2027 in 35.251.476,45 euro e per l'esercizio finanziario 2028 in 35.074.136,10 euro ed è allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028.

Art. 3

(Cofinanziamento del Programma Regionale Calabria FSE+ 2021-2027)

1. La quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale del Programma Regionale Calabria FSE+ 2021-2027 è rideterminata per il triennio 2026-2028 rispettivamente in 5.000.000,00 euro per l'annualità 2026, in 5.921.524,31 euro per l'annualità 2027 e in 5.456.042,99 euro per l'annualità 2028.
2. Nelle more della completa iscrizione del Programma Regionale Calabria FSE+ 2021-2027, le somme di cui al comma 1 sono allocate alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028.
3. La Giunta regionale, su istanza della competente Autorità di gestione regionale, è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 4

(Disposizioni contabili per l'attuazione dell'articolo 21, commi 3,4 e 5, della [legge regionale 7 agosto 2024, n. 31](#))

1. Al fine di garantire la completa attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 21, comma 3, della [legge regionale 7 agosto 2024, n. 31](#) (Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il governo in attuazione del principio di leale collaborazione e disposizioni normative) la Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni, con prelievo delle risorse già allocate alla Missione 16, Programma 01 (U.16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 17 della [legge regionale 17 agosto 2005, n. 13](#))

1. L'articolo 17 della [legge regionale 17 agosto 2005, n. 13](#) (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005) è così modificato:
 - a) al comma 1-bis le parole: ", nei limiti disciplinati con il regolamento di cui al comma 3" sono soppresse;
 - b) al comma 2 dopo la parola: "risultato" sono aggiunte le seguenti: "conformemente alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale e decentrata del personale del comparto Regioni e Autonomie locali";
 - c) il comma 3 è abrogato.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del [d. lgs. 118/2011](#), con le risorse autonome in libera disponibilità evidenziate nello stato di previsione della entrata del bi lancio 2026-2028.
2. Con la tabella C, allegata alla presente legge, è data dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	2026	2027	2028	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero						
3	6	1975	28	Interventi regionali in favore degli Enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti	250.000,00	200.000,00	200.000,00	U04251104	U.12.08
6	12	1979	13	Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione	40.000,00	30.000,00	25.000,00	U06129101	U.14.04
18	6	1984	14	Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U04341101	U.12.02
28	3	1985	13	Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria <i>art. 65 - Promozione turistica</i> <i>- art.65, comma 3, lett. h) - Turismo scolastico montano</i>	560.000,00 350.000,00	560.000,00 350.000,00	560.000,00 350.000,00	U06133104 U06133112	U.07.01 U.07.01
8	5	1985	27	Norme per l'attuazione del diritto allo studio (con successive modifiche e integrazioni)	5.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	U03313101	U.04.07
1	2	1988	32	Sostegno all'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U03313116	U.04.04
22	12	1989	14	Contributi alle organizzazioni professionali agricole	90.000,00	90.000,00	90.000,00	U05114105	U.16.01
4	1	1990	1	Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari	15.137,94	15.137,94	15.137,94	U04343104	U.12.02
5	5	1990	48	Istituzione del parco regionale delle Serre	170.000,00	170.000,00	170.000,00	U02132101	U.09.05
5	5	1990	52	Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U02132102	U.09.05
5	5	1990	54	Associazione regionale allevatori della Calabria	400.000,00	400.000,00	400.000,00	U05123104	U.16.01
19	10	1992	20	Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria (artt. 1 e 2).	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	U02233211	U.09.05
19	4	1995	19	Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese	20.000,00	20.000,00	20.000,00	U52010112	U.05.02
26	4	1995	26	Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali	15.000,00	10.000,00	10.000,00	U03131107	U.05.02
3	5	1995	37	Provvidenze in favore dell'A.N.F.F.A.S.E Associazione Naz. Privi della Vista	40.000,00	40.000,00	40.000,00	U04251105	U.12.08
19	12	1995	40	Provvidenze in favore dell'ADMO-Associazione Donatori di Midollo Osseo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	U04231121	U.13.07
22	9	1998	10	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 (legge finanziaria) <i>art.3, commi 4 e 5 - Pulizia delle spiagge</i>	400.000,00	400.000,00	400.000,00	U02131202	U.09.02
29	3	1999	8	Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U04341105	U.13.07
12	4	1999	9	Collaborazione tra Regione Calabria e la Lega contro i Tumori della Calabria	140.000,00	140.000,00	140.000,00	U04231108	U.13.07
28	8	2000	14	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 (legge finanziaria) <i>Art.12, commi 3 e 4 - Contributi ai comuni per la gestione dei castelli storici</i>	64.000,00	60.000,00	50.000,00	U03131208	U.05.01
30	1	2001	4	Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria	34.444.103,32	34.285.000,00	34.000.000,00	U43020209	U.15.03
10	12	2001	34	Norme per l'attuazione dello studio universitario in Calabria	5.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	U03313109	U.04.07
16	4	2002	19	Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-legge urbanistica della Calabria	35.000,00	30.000,00	30.000,00	U32020303	U.08.01

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	2026	2027	2028	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero						
3	7	2002	24	Interventi a favore del settore agricolo ed agroalimentare <i>art.12 - "Spese di funzionamento Arcea"</i>	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	U22040314	U.16.01
14	10	2002	41	Norme per la salvaguardia della produzione del bergamotto	160.000,00	150.000,00	150.000,00	U22040306	U.16.01
13	11	2002	44	Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi	250.000,00	200.000,00	200.000,00	U62010705	U.12.08
30	10	2003	15	Norme per la tutela delle minoranze linguistiche	300.000,00	300.000,00	300.000,00	U52010259	U.05.02
5	12	2003	23	Realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali <i>art.34 - Fondo regionale per le politiche sociali</i> <i>art.36 - Gruppi - appartamento</i>	15.000.000,00 4.700.000,00	15.000.000,00 4.700.000,00	15.000.000,00 4.700.000,00	U04331103 U62010203	U.12.07 U.12.01
13	10	2004	23	Norme per la salvaguardia del cedro in Calabria e per l'istituzione del Consorzio	90.000,00	90.000,00	90.000,00	U22040310	U.16.01
11	1	2006	1	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2006 <i>art.3 - Film Commission</i>	690.000,00	690.000,00	690.000,00	U52010253	U.05.02
21	8	2006	7	Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006 <i>art.12, comma 3 - Consiglieri di parità</i>	9.359,32	9.359,32	9.359,32	U43030202	U.15.03
20	11	2006	11	Provvidenze in favore dell'AVIS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	U61010410	U.13.07
11	5	2007	9	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007 <i>art.33, comma 1 - Contributo ventiquennale al Comune di Vibo V. per alluvione 2006</i> <i>art.33, comma 2 - Contributo ventennale al Comune di Caulonia per Auditorium "A. Frammartino"</i> <i>art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di Plataci per risanamento ambientale territorio</i> <i>art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di T. Ruggero per risanamento ambientale territorio</i> <i>art.33, commi 7 e 8 - Programma di manutenzione straordinaria del sistema di viabilità rurale</i> <i>art.34, commi 1 e 2 - Contributo Sezioni provinciali AISM</i> <i>art.35, comma 14 - Contributo all'associazione regionale allevatori</i>	1.500.000,00 100.000,00 149.456,84 49.150,36 151.741,45 15.000,00 1.120.000,00	1.500.000,00 100.000,00 149.456,84 49.150,36 151.741,45 15.000,00 1.000.000,00	1.500.000,00 100.000,00 149.456,84 49.150,36 151.741,45 15.000,00 1.000.000,00	U32030146 U32030147 U32030149 U32030150 U32040735 U62010716 U22040211	U.11.02 U.05.02 U.09.01 U.09.01 U.11.02 U.12.08 U.16.01
21	8	2007	20	Sostegno Centri anti violenza e case di accoglienza per donne in difficoltà	350.000,00	350.000,00	350.000,00	U62010520	U.12.04
13	5	2008	15	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 <i>Art. 2 - Sostegno al reddito per lavoratori ultracinquantenni</i> <i>Art. 3, comma 26 - ADER</i> <i>Art.5, comma 11 - Banco alimentare onlus della Calabria</i>	649.287,03 18.000,00 200.000,00	649.287,03 18.000,00 200.000,00	649.287,03 18.000,00 200.000,00	U43020107 U12010134 U62010522	U.15.03 U.01.10 U.12.08
14	8	2008	28	Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali	11.742.729,12	11.742.729,12	11.742.729,12	U43020108	U.15.03
12	6	2009	19	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 <i>Art. 4 - Fondo unico per la cultura</i>	320.000,00	300.000,00	250.000,00	U52010261	U.05.02
19	10	2009	31	Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	U32040517	U.09.01
7	12	2009	47	Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea di alto pregio	50.000,00	30.000,00	30.000,00	U59905023	U.09.05
26	2	2010	8	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010 <i>Art. 1, comma 1- Stipendi del personale delle Comunità montane</i>	6.300.000,00	6.250.000,00	6.000.000,00	U32040409	U.09.07

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	2026	2027	2028	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero						
22	11	2010	28	Norme in materia di sport nella Regione Calabria	400.000,00	400.000,00	400.000,00	U52020111	U.06.01
10	2	2011	1	Istituzione dell'ente regionale "Casa dei vini di Calabria"	32.000,00	30.000,00	30.000,00	U22040842	U.16.01
23	12	2011	47	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012 Art. 52, comma 7 - Contributo all'Istituto di Servizio e Assistenza sociale (ISAS) di Cosenza Art. 52, comma 8 - Controllo produttività animale e tenuta libri genealogici	20.000,00 320.000,00	15.000,00 300.000,00	10.000,00 300.000,00	U03313106 U22040212	U.04.04 U.16.01
28	6	2012	27	Assesamento bilancio di previsione per l'anno 2012 Art. 6, comma 1 - Funzioni e compiti in maniera ambientale Art. 6, comma 5 - Funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria	40.000,00 9.000.000,00	30.000,00 8.000.000,00	30.000,00 8.000.000,00	U32010156 U61020112	U.09.02 U.13.07
26	7	2012	30	Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U22040603	U.16.01
26	7	2012	33	Norme per la promozione e la disciplina del volontariato	160.000,00	150.000,00	150.000,00	U62010723	U.12.08
20	12	2012	66	Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSAC) Art. 11, comma 12 - Personale ex ARSSA	32.000.000,00 747.882,90	31.500.000,00 747.882,90	31.000.000,00 747.882,90	U22040320 U90901002	U.16.01 U.09.01
16	5	2013	24	Riordino Enti, Aziende, Agenzie, Società Art. 9 - Ente per i parchi marini regionali	180.000,00	180.000,00	180.000,00	U32010149	U.09.05
24	2	2014	7	Funzionamento istituto zooprofilattico Mezzogiorno	154.937,07	154.937,07	154.937,07	U04123104	U.13.07
27	4	2015	11	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015 Art. 5 - Disposizioni in materia di prestazioni sociali	28.558.499,28	28.558.499,28	28.558.499,28	U62010213	U.12.07
22	6	2015	14	Disposizioni per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni ex legge 7.4.2014, n. 56	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	U15010110	U.18.01
8	9	2015	16	Trasferimento ad Azienda Calabria Lavoro, ora ARPAL del personale ex ARDIS	353.394,17	353.394,17	353.394,17	U43020309	U.15.01
30	12	2015	35	Norme per i servizi di trasporto pubblico locale Art. 11- Osservatorio della mobilità Art. 13, comma 1- Agenzia regionale reti di mobilità Art. 13, comma 16 - Fondo di riserva per fare fronte a possibili oneri finanziari non previsti Art. 16 - Affidamenti e contratti di servizio Art. 21, comma 1 - Esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale	76.573,54 634.726,40 666.160,00 244.360,96 38.600.930,62	76.573,54 634.726,40 666.160,00 244.360,96 38.600.930,62	76.573,54 634.726,40 666.160,00 244.360,96 38.600.930,62	U91002002 U91002004 U91002019 U91002020 U91002018	U.10.02 U.10.02 U.10.02 U.10.02 U.10.02
27	12	2016	44	Legge di stabilità regionale 2017 Art. 5 - Attribuzione ai Comuni dei proventi derivanti dalla gestione del Demanio marittimo Art. 16, comma 5 - Centro di neurogenetica Lamezia terme	35.000,00 150.000,00	30.000,00 150.000,00	30.000,00 150.000,00	U90105007 U91307005	U.01.05 U.13.07
1	2	2017	1	Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane Art. 2 - Servizio regionale di elisoccorso 118 nel territorio montano e in ambiente ipogeo	40.000,00 45.000,00	40.000,00 45.000,00	40.000,00 45.000,00	U91101011 U91207007	U.11.01 U.12.07
18	5	2017	19	Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U52010244	U.05.02
7	11	2017	42	Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici Art. 1, comma 3 - Trasferimento ad Azienda Calabria Lavoro, ora ARPAL, del personale della ex Fondazione Calabria Elica	71.258,28	71.258,28	71.258,28	U91501018	U.15.01

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	2026	2027	2028	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero						
17	11	2017	44	Assestamento al bilancio 2017-2019 <i>Art. 5, comma 1 - Maggiori spese sostenute dalle province per l'attuazione della legge 7.4.2014, n. 56</i>	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	U91801004	U.18.01
22	12	2017	55	Legge di stabilità regionale 2018 <i>Art. 2, comma 1 - Fondo per il pronto intervento della Protezione Civile regionale</i> <i>Art. 2, comma 2 - Potenziamento delle Organizzazioni di volontariato e Protezione Civile</i> <i>Art. 2, comma 3 - Reti Pluviometriche</i>	1.350.000,00 200.000,00 1.170.000,00	1.350.000,00 200.000,00 1.170.000,00	1.350.000,00 200.000,00 1.170.000,00	U91101015 U91101016 U91101017	U.11.01 U.11.01 U.11.01
8	2	2018	5	Norme in materia di artigianato	100.000,00	90.000,00	80.000,00	U05122102	U.14.01
26	4	2018	8	Relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità	90.000,00	90.000,00	90.000,00	U62010616	U.12.08
26	4	2018	9	Interventi per la prevenzione e al contrasto del fenomeno della 'ndrangheta <i>Art. 15 - Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi</i>	80.000,00	80.000,00	80.000,00	U72010207	U.12.04
7	6	2018	15	Disciplina regionale dei servizi di polizia locale	450.000,00	450.000,00	450.000,00	U03312101	U.03.01
3	8	2018	28	Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi	12.000,00	10.000,00	10.000,00	U91208019	U.12.08
3	8	2018	32	Esercizio della navigazione nel Canale degli Stombi, sito nel Comune di Cassano allo Ionio	80.000,00	70.000,00	70.000,00	U91003004	U.10.03
21	12	2018	48	Legge di stabilità regionale 2019 <i>art. 8 - Spese per favorire il diritto di libera circolazione agli appartenenti alle forze dell'ordine</i>	400.000,00	400.000,00	400.000,00	U91002022	U.10.02
31	5	2019	17	Interventi di assistenza a favore dei ciechi pluriminorati	300.000,00	200.000,00	200.000,00	U91208008	U.12.08
4	12	2019	51	Assestamento al bilancio 2019-2021 <i>art. 4, comma 11 - Funzionamento del complesso termale di Antonimina- Locri</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	U90701022	U.07.01
19	11	2020	21	Istituzione Consorzio Costa degli Dei	80.000,00	70.000,00	70.000,00	U91005015	U.10.05
6	5	2022	11	Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 <i>Art. 2, comma 1, lett. a) - Superamento del precariato di cui alle Leggi regionali 40/2013 e 31/2016</i> <i>Art. 2, comma 1 lett. b) - Superamento del precariato di cui all'art. 2 della legge regionale 15/2008</i>	937.208,16 5.609.865,00	937.208,16 6.240.947,68	937.208,16 6.236.985,80	U91503018 U91503017	U.15.03 U.15.03
23	11	2022	38	Promozione di iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U91208015	U.12.08
29	11	2022	39	Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 <i>Art. 4, comma 1 - Regolazioni finanziarie del maggiore gettito della tassa automobilistica</i>	3.600.063,43	3.542.213,08	2.881.619,52	U90103036	U.01.03
16	12	2022	45	Interventi in materia di sussidio a favore di pazienti oncologico affetti da alopecia	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U91207014	U.12.07
24	2	2023	8	Modifiche leggi regionali e disposizioni normative <i>Art. 9 - Assegnazione temporanea di personale d'ingegneria</i> <i>Art. 11 - Misure per garantire i presidi di legalità</i>	147.000,00 200.000,00	147.000,00 200.000,00	147.000,00 200.000,00	U91307103 U90302006	U.13.07 U.03.02
24	2	2023	9	Disciplina del Sistema di protezione civile della Regione Calabria	565.000,00	565.000,00	565.000,00	U02141103	U.11.01
24	5	2023	22	Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità	80.000,00	80.000,00	80.000,00	U90905027	U.09.05
28	6	2023	25	Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente <i>Capo III - Agenzia regionale per le politiche attive - ARPAL Calabria</i>	360.000,00	360.000,00	360.000,00	U43020303	U.15.01
28	6	2023	27	Riconoscimento e sostegno del progetto "Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	U90407006	U.04.07

Allegato alla Legge di stabilità 2026

Legge Regionale			Oggetto del provvedimento	2026	2027	2028	capitolo base	missione e programma	
giorno	mese	anno							numero
10	8	2023	39	Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale <i>Art. 3, comma 3 - Opere di bonifica</i> <i>Artt. 30, 31, 32 e 33 - Finanziamento del Piano triennale dette attività, realizzazione delle opere di bonifica e interventi urgenti</i> <i>Art. 37, comma 5 - Contributo per l'avvio del Consorzio di Bonifica della Calabria</i>					U.16.01 U.16.01 U.16.01
3	10	2023	45	Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo <i>Art. 4, commi 3 e 4 - Campagne educative sul tema della tutela degli animali, del randagismo</i>					U.09.05
28	11	2023	50	Assesamento del Bilancio 2023-2025 <i>Art. 4, comma 2 - Miglioramento della qualità dell'aria</i> <i>Art. 4, comma 3 - Centro funzionale Multirischi</i>					U.09.08 U.11.01
30	11	2023	52	Disposizioni per la promozione della lingua dei segni					U.12.04
7	2	2024	6	Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare <i>Art. 7 - Azioni di sensibilizzazione e partecipazione</i>					U.12.02
15	5	2024	21	Tutela e valorizzazione dell'Arcomagno nel Comune di San Nicola Arcella					U.09.02
15	5	2024	22	Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi quale patrimonio culturale della Regione Calabria <i>Art. 7 - Istituzione della giornata regionale della transumanza</i>					U.16.01
7	8	2024	31	Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il governo in attuazione del principio di leale collaborazione <i>Art. 21 - Fondazione Mediterranea Terina onlus: procedure di liquidazione</i>					U.16.01
26	11	2024	37	La castanicoltura di Fagnano Castello, di Sant'Agata D'Esaro, di San Donato di Ninea e di casali del Manco quale patrimonio culturale regionale					U.16.01
29	11	2024	38	Norme per il riconoscimento e la certificazione dei borghi marinari calabresi, la salvaguardia culturale delle identità marine e la promozione dell'economia del mare					U.07.01
23	12	2024	41	Legge di stabilità regionale 2025 <i>Art. 6 - (Indennizzi per sinistri stradali causati da cinghiali</i>					U.16.02
4	4	2025	17	Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria e costituzione della società "ReDigit S.p.A"					U.01.08
30	5	2025	26	Istituzione della Riserva naturale regionale del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino					U.09.05
30	5	2025	27	Istituzione della Riserva naturale regionale di Trinchiase					U.09.05
30	5	2025	28	Istituzione della Riserva naturale regionale "Le Dune di Giovino"					U.09.05
27	6	2025	31	Conservazione, valorizzazione e promozione dell'opera di Mattia e Gregorio Preti e del Museo civico di Taverna.					U.09.05
				315.414.434,19	307.749.954,20	304.670.398,76			

Legge regionale 19 dicembre 2025, n. 50

Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028.

(BURC n. 253 del 19 dicembre 2025)

Art. 1

(Bilancio di competenza – Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il triennio 2026-2028, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è approvato in euro 7.817.216.207,71 euro per l'anno 2026, in euro 6.657.581.193,20 euro per l'anno 2027 e in 6.284.362.063,55 euro per l'anno 2028 (Tabella A).
2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2026-2028 è approvato in euro 800.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028 (Tabella A - riga entrate per conto terzi).
3. È autorizzato l'accertamento delle entrate per il triennio 2026-2028.
4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio 2026-2028, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è approvato in 7.817.216.207,71 euro per l'anno 2026, in 6.657.581.193,20 euro per l'anno 2027 e in 6.284.362.063,55 euro per l'anno 2028 (Tabella B).
5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2026-2028 è approvato in 800.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028 (Tabella B - riga uscite per conto terzi).
6. È autorizzata l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa di cui ai commi 4 e 5.

Art. 2

(Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. È approvato in 16.606.284.171,50 euro lo stato di previsione di cassa delle tipologie dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2026, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (Tabella A).
2. È approvato in 927.052.703,94 euro lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2026, annesso alla presente legge (Tabella A - riga entrate per conto terzi).
3. Sono autorizzate le riscossioni e il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2026.
4. È approvato in 13.407.420.928,61 euro lo stato di previsione di cassa dei programmi della spesa della Regione per l'anno finanziario 2026, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (Tabella B).
5. È approvato in 929.868.795,71 euro lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l'anno finanziario 2026, annesso alla presente legge (Tabella B - riga uscite per conto terzi).
6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.

Art. 3*(Residui attivi e passivi presunti)*

1. È approvato in 8.448.344.623,81 euro il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al 1° gennaio 2026, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella A).
2. È approvato in 127.052.703,94 euro il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2026, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella A).
3. È approvato in 6.025.697.976,60 euro il totale dei residui passivi presunti dei programmi al 1° gennaio 2026, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella B).
4. È approvato in 129.868.795,71 euro il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2026, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella B).

Art. 4*(Entrate derivanti dalla contrazione di mutui)*

1. Per come già autorizzato con l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 57 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026) e con l'articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 35 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2024-2026), le entrate derivanti dalla contrazione di mutui, con oneri a carico del bilancio regionale per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei programmi ivi richiamati, sono determinate in 75.728.892,22 euro per l'annualità 2026, in 69.148.054,05 euro per l'annualità 2027 e in 52.756.003,73 euro per l'annualità 2028.
2. Nelle more della completa iscrizione in bilancio dei programmi indicati nelle disposizioni richiamate al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, su istanza delle competenti Autorità di gestione regionali dei suddetti programmi, a effettuare le variazioni al bilancio di previsione 2026-2028.
3. Gli oneri annui dell'ammortamento dell'indebitamento di cui al presente articolo trovano capienza, negli anni di relativa assunzione, negli stanziamenti della Missione 50, Programma 01 (U.50.01), per quanto riguarda la quota interessi e Programma 02 (U.50.02) per quanto riguarda la quota capitale, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028 e delle annualità successive.

Art. 5*(Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine)*

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine è iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 20, Programma 01 (U.20.01), ed è determinato in 12.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028.
2. Sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato alla presente legge.

Art. 6

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), è iscritto nello stato di previsione della spesa della Missione 20, Programma 01 (U.20.01) ed è determinato per l'esercizio finanziario 2026 in 400.000,00 euro.

Art. 7

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione, annesso alla presente legge, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs.118/2011.

Art. 8

(Classificazione dell'entrata e della spesa)

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 15 del d.lgs. 118/2011. I Titoli e le Tipologie delle entrate sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (Tabella A).
2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del d.lgs.118/2011. Le Missioni e i Programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (Tabella B).

Art. 9

(Autorizzazione alle variazioni al bilancio)

1. Le variazioni sono effettuate ai sensi degli articoli 48 e 51 del d.lgs.118/2011.

Art. 10

(Allegati del bilancio)

1. Sono approvati gli allegati del bilancio di previsione 2026-2028, per come previsti dall'articolo 11 del d.lgs.118/2011.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno 1° gennaio 2026.

Legge regionale 3 marzo 2026, n. 9

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria).

(BURC n. 46 del 3 marzo 2026)

Art. 1

(Modifiche dell'articolo 35 della l.r. 25/2004)

1. Nel comma 3, dell'articolo 35 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), le parole: "non superiore a sette" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero massimo consentito dalla legge statale".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 34-bis nella l.r. 25/2004)

1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 25/2004 è inserito il seguente:

"Art. 34-bis

(Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale)

1. Il Presidente può nominare fino a due Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I Sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, senza diritto di voto.
2. Ai Sottosegretari si applicano le norme sull'ineleggibilità e sulle incompatibilità previste per i Consiglieri regionali. La legge regionale disciplina l'attuazione del presente articolo."

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Legge regionale 19 giugno 2026, n. 20

Variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028

(BURC n. 128 del 19 giugno 2026)

Art. 1

(Interventi a seguito di calamità naturali)

1. Al fine di mitigare i danni subiti dai Comuni elencati nei decreti del Presidente della Regione n. 33 del 27 aprile 2026 e n. 36 del 14 maggio 2026 relativi alla dichiarazione dello stato di emergenza regionale in relazione agli eccezionali eventi metereologici verificatisi dal 16 al 18 marzo 2026, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa complessiva di 5.000.000,00 euro allocata alla Missione 11, Programma 02 (U.11.02) del bilancio di previsione 2026-2028, con le finalità di seguito specificate:
 - a) 4.300.000,00 euro per spese di investimento destinate al ripristino delle infrastrutture viarie, a opere di regimazione idraulica e ad altri interventi urgenti conseguenti ai danni causati ad infrastrutture pubbliche;
 - b) 700.000,00 euro destinati al ristoro delle spese di natura corrente sostenute dagli Enti Locali per interventi di somma urgenza, attività di soccorso e assistenza alla popolazione.
2. Al fine di far fronte a danni subiti da Enti Locali non ricadenti nelle dichiarazioni dello stato di emergenza di cui ai decreti indicati al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 1.000.000,00 euro per la realizzazione di interventi urgenti di natura infrastrutturale, a valere delle somme allocate alla Missione 11, Programma 02 (U.11.02).
3. L'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dal dipartimento competente in materia di protezione civile secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9 (Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria).

Art. 2

(Modifica della l.r. 6/2026)

1. All'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2026, n. 6 (Misure per assicurare la continuità assistenziale del servizio sanitario regionale), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al fine di potenziare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, e assicurare, comunque, la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni sanitarie specialistiche nell'ambito del Servizio sanitario regionale, è autorizzata, a carico del bilancio regionale, a integrazione delle risorse finanziarie già previste, una ulteriore spesa nel limite massimo di 3.240.200,00 euro, di cui 1.080.000,00 euro nell'annualità 2026 e 2.160.000,00 euro nell'annualità 2027, a valere delle risorse allocate alla Missione 13, Programma 07 (U.13.07) del bilancio di previsione 2026-2028".

Art. 3

(Intervento straordinario di solidarietà in favore dei congiunti delle vittime della strage di Amendolara)

1. La Regione Calabria, al fine di assicurare idonee forme di tutela della dignità umana e di sostegno nei confronti dei congiunti delle vittime della strage di Amendolara, nell'ambito delle proprie politiche di gestione delle emergenze umanitarie, finanzia le spese necessarie per la sepoltura delle salme e per l'assistenza morale e materiale ai congiunti dei defunti, nonché ogni altra spesa strettamente connessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente norma, definisce le modalità di attuazione di un intervento straordinario di solidarietà per fare fronte all'emergenza umanitaria verificatasi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati nel limite massimo di 100.000,00 euro per l'anno 2026, si provvede mediante le risorse allocate alla Missione 12, Programma 04 (U.12.04), del bilancio di previsione 2026-2028.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale.

Art. 4

(Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 1 della l.r. 49/2025)

1. Alle autorizzazioni di spesa disposte con la tabella C allegata alla legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49 (Legge di stabilità regionale 2026) sono apportate le variazioni di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge.

Art. 5

(Versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi da 638 a 644, della l. 199/2025)

1. Al fine di garantire il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle rate per gli anni 2026-2028, conseguenti alla cancellazione dei debiti riguardanti le anticipazioni di liquidità e dell'accollo da parte dello Stato del debito contratto dalle Regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, commi da 638 a 644, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), è autorizzata la complessiva spesa di 30.225.411,50 euro per ciascuna delle annualità 2026-2028, a valere delle somme allocate sulla Missione 18, Programma 01 (U.18.01), del bilancio di previsione 2026-2028.
2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse stanziare alla Missione 50, Programma 01 (U.50.01), per 5.823.172,37 euro nell'anno 2026, 5.531.968,96 euro nell'anno 2027 e 5.236.386,60 euro nell'anno 2028 e alla Missione 50, Programma 02 (U.50.02), per 24.402.239,13 euro per l'anno 2026, 24.693.442,55 euro per l'anno 2027 e 24.989.024,90 euro per l'anno 2028.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 6*(Modifiche della l.r. 49/2025)*

1. All'articolo 2, comma 2, della l.r. 49/2025 la parola: "35.251.476,45" è sostituita dalla seguente: "35.433.879,00" e la parola: "35.074.136,10" è sostituita dalla seguente: "35.181.730,00".
2. Per effetto della disposizione di cui al comma 1, la somma accantonata per garantire il concorso aggiuntivo al contenimento dei saldi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), è incrementata di 182.402,55 euro per l'anno 2027 e di 107.594,38 euro per l'anno 2028, con allocazione alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) – capitolo U9200304901- del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 7*(Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione)*

1. Al fine di adempiere agli impegni assunti con il Governo, in attuazione del principio di leale collaborazione nella nota integrativa allegata alla legge regionale 19 dicembre 2025, n. 50 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028) al paragrafo B "Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente", alla voce "Fondi per residui perenti" la parola: "96.811.087,93" è sostituita dalla seguente: "90.039.383,88", come risulta dall'Allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 8*(Copertura finanziaria)*

1. Alla copertura finanziaria degli oneri indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a 4.300.000,00 euro e all'articolo 1, comma 2, per 1.000.000,00 euro, si provvede mediante l'utilizzo, per pari importo, delle risorse del Fondo obiettivi di finanza pubblica accantonato nel risultato di amministrazione al capitolo U9200304901 (Missione 20, Programma 03 - U.20.03), destinate agli investimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 790, della l. 207/2024.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri indicati all'articolo 1, comma 1, lettera b), pari a 700.000,00 euro per l'anno 2026, all'articolo 2, pari a 1.080.000,00 euro per l'anno 2026 e a 2.160.000,00 euro per l'anno 2027, all'articolo 3 pari a 100.000,00 euro per l'anno 2026, all'articolo 4, pari a 632.307,74 euro per l'annualità 2026, e all'articolo 6, pari a 182.402,55 euro per l'anno 2027 e a 107.594,38 euro per l'anno 2028, si provvede mediante le risorse stanziare alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03), del bilancio di previsione 2026-2028.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 9

(Variazioni al bilancio di previsione 2026-2028)

1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa della parte entrata e della parte spesa del bilancio 2026-2028, approvato con [l.r. 50/2025](#) sono complessivamente introdotte le variazioni di cui alle allegate Tabelle Entrata (Variazioni alle previsioni di entrata) e Spesa (Variazioni alle previsioni di spesa).

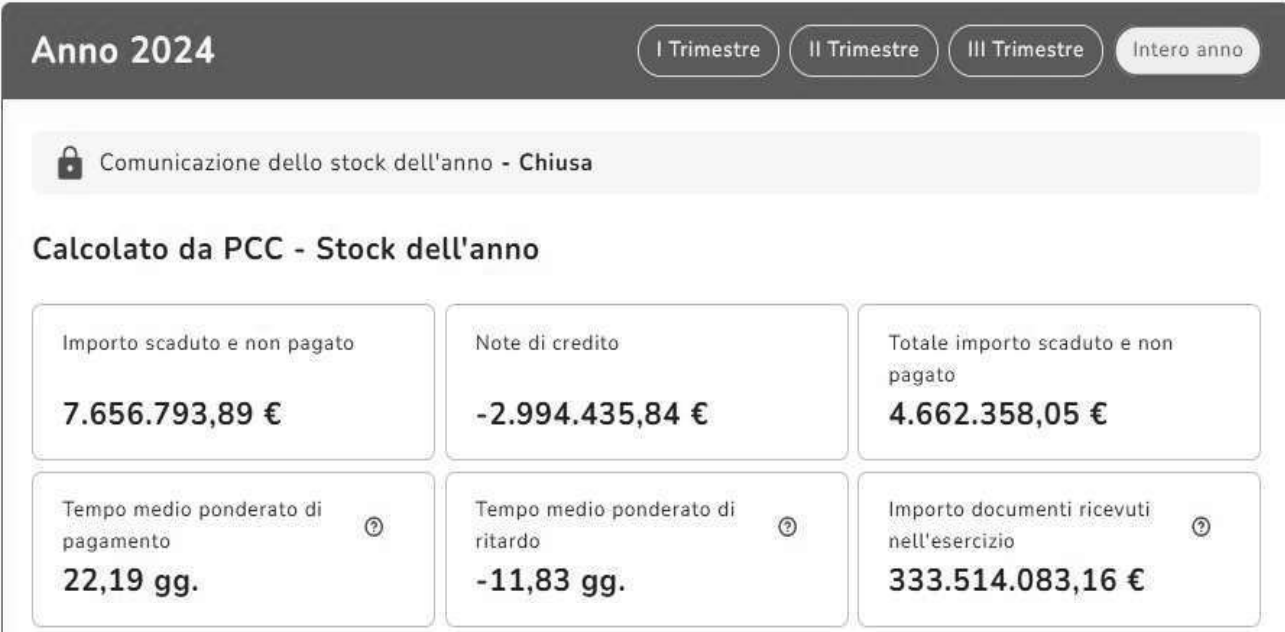
Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento									
giorno	mese	anno	numero				2026	2027	2028	capitolo base	missione e programma		
26	4	2018	8	Relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità			100.000,00			U62010616	U.12.08		
21	12	2018	48	Legge di stabilità regionale 2019 art. 8 - Spese per favorire il diritto di libera circolazione agli appartenenti alle forze dell'ordine			400.000,00			U91002022	U.10.02		
7	8	2024	31	Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il governo in attuazione del principio di leale collaborazione Art. 21 - Fondazione Mediterranea Terina onlus; procedure di liquidazione			132.307,74			U91601070	U.16.01		
							632.307,74	-	-				

Figura 2 Stock del debito – anno 2024



B) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente

Come indicato ai paragrafi precedenti il risultato di amministrazione presunto, calcolato sulla base dei dati da preconsuntivo, ammonta a euro 1.979.769.808,26, mentre le quote accantonate sono pari a euro 1.408.591.303,74 e le quote vincolate ad euro 535.920.752,08.

Tabella 18 – Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2024 – quote accantonate –

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2025:	
PARTE ACCANTONATA	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	717.647.556,38
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025	90.039.383,88
Fondo anticipazioni liquidità	186.625.236,42
Fondo perdite società partecipate	11.265.096,60
Fondo contenzioso	214.487.874,10
Fondo di garanzia debiti commerciali	2.145.886,43
Fondo obiettivi di finanza pubblica	12.489.621,05
Altri accantonamenti	173.890.648,88
B) Totale parte accantonata	1.408.591.303,74

In ordine a tali quote, il cui dettaglio è riportato nell'allegato A/1 accluso alla presente, si precisa che:

- ✓ il **Fondo crediti di dubbia esigibilità** è dato dall'importo di tale fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2024, complessivamente pari ad euro 647.803.102,56, a cui viene sommato l'importo del FCDE presente nel bilancio di previsione 2025, pari ad euro 69.844.453,82, ed è complessivamente determinato euro 717.647.556,38;
- ✓ il **Fondo per residui perenti**, pari ad euro 90.039.383,88 costituisce il 70% del valore complessivo di tali residui (euro 128.627.691,25) alla data di predisposizione del Bilancio di previsione;

Tabella Entrata

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2026	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2026	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2027	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2028
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	+0,00	+5.300.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+0,00	+5.300.000,00	+0,00	+0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Tabella spesa

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2026	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2026	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2027	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2028
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1002 PROGRAMMA 02	Trasporto pubblico locale				
TITOLO 1	Spese correnti	+400.000,00	+400.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	Trasporto pubblico locale	+400.000,00	+400.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	+400.000,00	+400.000,00	+0,00	+0,00
Missione 11	Soccorso civile				
1102 PROGRAMMA 02	Interventi a seguito di calamità naturali				
TITOLO 1	Spese correnti	+700.000,00	+700.000,00	+0,00	+0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	+5.300.000,00	+5.300.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	Interventi a seguito di calamità naturali	+6.000.000,00	+6.000.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	+6.000.000,00	+6.000.000,00	+0,00	+0,00
Missione 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia				
1204 PROGRAMMA 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
TITOLO 1	Spese correnti	+100.000,00	+100.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	+100.000,00	+100.000,00	+0,00	+0,00
1208 PROGRAMMA 08	Cooperazione e associazionismo				
TITOLO 1	Spese correnti	+100.000,00	+100.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	Cooperazione e associazionismo	+100.000,00	+100.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	+200.000,00	+200.000,00	+0,00	+0,00
Missione 13	Tutela della salute				
1307 PROGRAMMA 07	Ulteriori spese in materia sanitaria				
TITOLO 1	Spese correnti	+1.080.000,00	+1.080.000,00	+2.160.000,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	+1.080.000,00	+1.080.000,00	+2.160.000,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	+1.080.000,00	+1.080.000,00	+2.160.000,00	+0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
1601 PROGRAMMA 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
TITOLO 1	Spese correnti	+132.307,74	+132.307,74	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	+132.307,74	+132.307,74	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	+132.307,74	+132.307,74	+0,00	+0,00

Tabella spesa

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2026	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2026	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2027	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2028
<i>Missione 18</i>					
<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>					
1801 PROGRAMMA 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
TITOLO 1	Spese correnti	+30.225.411,50	+30.225.411,50	+30.225.411,50	+30.225.411,50
TOTALE PROGRAMMA 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	+30.225.411,50	+30.225.411,50	+30.225.411,50	+30.225.411,50
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	+30.225.411,50	+30.225.411,50	+30.225.411,50	+30.225.411,50
<i>Missione 20</i>					
<i>Fondi e accantonamenti</i>					
2001 PROGRAMMA 01	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti	-2.512.307,74	+0,00	+0,00	+0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	-5.300.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	Fondo di riserva	-7.812.307,74	+0,00	+0,00	+0,00
2003 PROGRAMMA 03	Altri fondi				
TITOLO 1	Spese correnti	+0,00	-2.512.307,74	-2.160.000,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	Altri fondi	+0,00	-2.512.307,74	-2.160.000,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	-7.812.307,74	-2.512.307,74	-2.160.000,00	+0,00
<i>Missione 50</i>					
<i>Debito pubblico</i>					
5001 PROGRAMMA 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
TITOLO 1	Spese correnti	-5.823.172,37	-5.823.172,37	-5.531.968,96	-5.236.386,60
TOTALE PROGRAMMA 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-5.823.172,37	-5.823.172,37	-5.531.968,96	-5.236.386,60
5002 PROGRAMMA 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	-24.402.239,13	-24.402.239,13	-24.693.442,54	-24.989.024,90
TOTALE PROGRAMMA 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-24.402.239,13	-24.402.239,13	-24.693.442,54	-24.989.024,90
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	-30.225.411,50	-30.225.411,50	-30.225.411,50	-30.225.411,50
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+0,00	+5.300.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+0,00	+5.300.000,00	+0,00	+0,00

**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE****Deliberazione n. 159 della seduta del 15.04.2026**

Oggetto: Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2025. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118). Ricognizione dei residui attivi, passivi e perenti non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: F.to Dott. Marcello Minenna

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: Dott. Filippo De Cello

Dirigente/i Settore/i: Dott.ssa Stefania Buonaiuto

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO MANCUSO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	EULALIA MICHELI	Componente	X	
6	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
7	ANTONIO MONTUORO	Componente	X	
8	PASQUALINA STRAFACE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 8 pagine compreso il frontespizio e di n. 17 allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.e.i.: *“al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento”*;
- il medesimo articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.e.i., dispone che *“possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili”*;
- ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.e.i., *“costituiscono residui attivi le somme accertate e non rimosse e versate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo”*;
- ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.e.i., *“costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 56, liquidate o liquidabili e non pagate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma dell'art. 56”*;
- ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 e s.m.e.i. *“a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014”*;
- il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2, n. 9.1, rende più chiara l'interpretazione dell'articolo 3, comma 4, disponendo, in particolare, che *“non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la re-imputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate”*;

PREMESSO, altresì, che:

- il principio contabile generale n. 9 della prudenza prevede che tutte le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto, con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità degli stessi, l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;
- al fine di dare corso all'attività di ricognizione relativa all'eliminazione dei residui attivi e passivi di cui ai capitoli rientranti nell'ambito disciplinato dalle disposizioni contenute nel titolo II del D. Lgs. 118/2011, l'articolo 20, comma 2, detta specifiche disposizioni in ordine alla eliminazione dei residui attivi e passivi afferenti al finanziamento sanitario corrente, disponendo alla lettera a) del citato comma che *“Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le Regioni: a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente”*;
- il principio contabile della competenza finanziaria potenziata (all. 4/2 al D.lgs 118/2011) al punto 3.5 dispone che *“la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione”*;
- al paragrafo 9.1 del succitato allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 è precisato che *“...La reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuata attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondente riduzione dei*

residui attivi, e non mediante accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio..."

- il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2, n. 7.2 dispone che "... *in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile*".

CONSIDERATO che:

- il Dirigente generale del Dipartimento "Bilancio, Finanze e Patrimonio", al fine di ottemperare alle disposizioni su indicate, di garantire la definitiva eliminazione delle scritture dai documenti di bilancio delle somme prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti e/o della ragione del credito e di motivare il mantenimento in bilancio delle somme residue, ha richiesto ai singoli Dipartimenti regionali, con specifica nota n. 24343 del 13/01/2026, di effettuare le verifiche in ordine alla persistenza delle obbligazioni giuridicamente vincolanti dei residui presenti in bilancio entro la data del 03/02/2026 provvedendo:
 - o per ciascun impegno assunto nell'anno 2025, non ancora liquidato ma dichiarato esigibile, ad indicare le motivazioni della mancata liquidazione e le ragioni del mantenimento a residuo;
 - o per ciascun impegno assunto nell'anno 2025, imputato ad altri esercizi finanziari, alla trasmissione del nuovo cronoprogramma di esigibilità debitamente documentato (allegando digitalmente convenzioni, contratti, note dei soggetti beneficiari da cui emerga la richiesta etc.);
 - o per ciascun impegno assunto in esercizi antecedenti all'anno 2025 (e incluso tra i residui passivi), a specificare e documentare le ragioni del mantenimento e della mancata liquidazione;
 - o provvedendo, per ciascun impegno presente tra le scritture contabili e non ancora liquidato, rispetto al quale il dipartimento competente comunichi il venir meno delle ragioni per il mantenimento dello stesso, a specificare le ragioni circa le economie di spesa per disimpegni, cancellazioni e riduzione dei residui.

RAPPRESENTATO che le operazioni del riaccertamento si sono protratte ulteriormente in quanto:

- preso atto della parzialità ed incompletezza delle attività delle strutture regionali, sono stati convocati specifici incontri tesi a verificare le ragioni del mancato completamento delle operazioni di riaccertamento dei residui nonché a verificare eventuali problematiche emerse da un primo esame del riaccertamento;
- sono state effettuate ulteriori e numerose interlocuzioni con le singole strutture regionali, tese a verificare la congruità delle operazioni proposte rispetto ai principi contabili vigenti, e ad acquisire, altresì, chiarimenti e delucidazioni, a riscontro della corretta applicazione delle suddette regole contabili;
- solo a seguito delle operazioni su indicate i Dipartimenti regionali hanno provveduto a formalizzare le relative operazioni di riaccertamento e a sottoscrivere digitalmente i rispettivi prospetti riepilogativi (in atti).

TENUTO CONTO delle risultanze della ricognizione sulla fondatezza giuridica dei crediti accertati e sul permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti tempo per tempo a valere sui capitoli rientranti nel perimetro sanitario, sui capitoli relativi a "conto terzi e partite di giro" e sugli impegni in perenzione amministrativa, e della conseguente entità dei relativi residui.

CONSIDERATO che:

- sul versante dei residui attivi, il processo di riaccertamento e verifica ha seguito il medesimo iter della parte spesa, sicché sono state eliminate e/o è stata differita l'esigibilità delle poste attive in maniera speculare rispetto a quelle passive (economie e spostamenti di esigibilità). Inoltre, i Dipartimenti regionali, anche a seguito di richieste da parte del Dipartimento "Bilancio, Finanze e Patrimonio" - in atti -, hanno verificato la persistenza delle ragioni del credito attraverso l'analisi dei provvedimenti amministrativi, della effettuazione delle correlate spese e dei conseguenti tempi di liquidazione da parte dei Ministeri competenti, dell'entità delle somme rendicontate nonché delle interlocuzioni pregresse con i debitori;

- sono stati eliminati i residui attivi afferenti ad entrate proprie a fronte delle quali i Dipartimenti regionali competenti, sulla base di un provvedimento espresso rilasciato entro il 31.12.2025, hanno concesso la rateizzazione oltre l'esercizio finanziario dell'accertamento, al fine di consentire l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui, sulla base del piano di rateizzazione, è imputata l'entrata.

RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011), ed in particolare:

- il punto 3, afferente all'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile;
- il punto 5, relativo all'impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa;
- nonché il punto 9.1 inerente al riaccertamento ordinario dei residui.

ATTESO che, in base ai provvedimenti amministrativi, alle economie e alle modifiche dell'esigibilità degli impegni registrati direttamente sul sistema informatico-contabile "COEC" da parte delle strutture regionali, nonché in base alle specifiche comunicazioni inviate dai singoli Dipartimenti, sono stati individuati gli accertamenti e gli impegni assunti nell'anno 2025 e negli esercizi precedenti, nonché quelli assunti sempre nell'anno 2025 ma da re-imputare agli esercizi successivi, nei quali l'obbligazione avrà scadenza.

PRESO ATTO delle decisioni assunte dai singoli Dipartimenti regionali per come confluite nelle relative schede di attestazione in atti, dagli stessi compilate e sottoscritte.

TENUTO CONTO che dalla reimputazione temporale degli impegni e degli accertamenti, effettuata sulla base dell'esigibilità delle somme accertate ed impegnate, conseguono le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 effettuate per reiscrivere i fondi di bilancio ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2, paragrafo 3.6, lettera c).

TENUTO CONTO, altresì, che, a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, effettuate in ossequio al principio di competenza finanziaria potenziata e con le modalità su indicate, sono stati eliminati dalle scritture contabili:

- gli accertamenti assunti nell'anno 2025, per i quali al termine dell'esercizio finanziario 2025, è venuta meno la ragione del credito, pari ad euro **54.383.282,30** e riportati nell'**Allegato n.1 - Colonna A**;
- gli accertamenti assunti nell'anno 2025 ma esigibili in esercizi successivi, pari ad euro **746.380.939,29** riportati nell'**Allegato n.1 - Colonna B**;
- gli accertamenti effettuati tempo per tempo e non ancora riscossi (residui anteriori all'anno 2025) per i quali è stata verificata l'insussistenza, pari ad euro **133.426.341,91** ed indicati nell'**Allegato n.2**;
- gli impegni assunti nel corso dell'anno 2025, per i quali è stata accertata, al termine dell'esercizio finanziario 2025, l'inesistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti, pari ad euro **66.518.340,20** e riportati nell'**Allegato n.3 – Colonna A**;
- gli impegni assunti nel corso dell'anno 2025, ma esigibili negli anni successivi al 2025, pari ad euro **959.324.942,15** e riportati nell'**Allegato n.3 – Colonna B**;
- gli impegni effettuati tempo per tempo e non ancora pagati (residui anteriori all'anno 2025), per i quali è stata accertata l'insussistenza o l'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti, pari ad euro **120.379.495,77**, riportati nell'**Allegato n.4**

TENUTO CONTO, altresì, che a seguito delle operazioni di riaccertamento su indicate è necessario procedere alle variazioni dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, approvato con la legge regionale 19 dicembre 2025, n. 50, del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2026-2028 di cui alla deliberazione n. 697 del 20 dicembre 2025, ed al Bilancio finanziario gestionale, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 20 dicembre 2025, in relazione alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni per i quali è stato disposto il differimento di esigibilità, per come riportato nelle allegate "**Tabella A - parte Entrata**" e "**Tabella B – parte Spesa**", parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

DATO ATTO che le operazioni di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del D.

Lgs. 118/2011 hanno comportato:

- l'incremento del Fondo Pluriennale vincolato di spesa dell'anno 2025, pari all'aumento del fondo pluriennale vincolato di entrata dell'anno 2026, quantificato, distintamente per la parte corrente, per un importo di euro **18.966.161,02** e per la parte capitale per un importo di euro **193.977.841,84**;
- la rideterminazione del Fondo Pluriennale vincolato al 31/12/2025, pari al Fondo Pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2026, per l'importo complessivo di euro **236.153.237,92**;
- il riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili nell'esercizio finanziario 2025, rispettivamente per gli importi complessivi di euro **746.380.939,29** e di euro **959.324.942,15** nei singoli esercizi di esigibilità, per come rappresentato nelle **Tabelle C e D**, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- la definizione del prospetto del Fondo Pluriennale Vincolato di cui all'allegato b) del redigendo Rendiconto di Gestione 2025, relativo alla composizione del fondo in questione per missioni e programmi, per come riportato nella **Tabella E** parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

TENUTO CONTO che, a seguito delle verifiche effettuate e sulla base delle comunicazioni ricevute dal Dipartimento "Tutela della Salute" e delle altre strutture regionali competenti, si è provveduto ad eliminare:

- nessun accertamento assunto nell'anno 2025 per come acclarato nell'**Allegato 5**;
- residui attivi presenti alla data del 31.12.2025 e provenienti da esercizi precedenti, per un totale di euro **396.266.965,47**, per come riportati nell'**Allegato n. 6**;
- nessun impegno assunto nell'anno 2025 per come acclarato nell'**Allegato 7**;
- residui passivi presenti alla data del 31.12.2025 e provenienti da esercizi precedenti, per un totale di euro **435.702.684,88**, per come riportati nell'**Allegato n. 8**.

TENUTO CONTO, altresì, che:

a) a seguito delle verifiche effettuate e sulla base delle comunicazioni ricevute dai Dipartimenti regionali competenti in materia di entrate ed uscite per conto terzi e partite di giro diverse da quelle del settore sanitario, si è provveduto ad eliminare:

- residui attivi presenti alla data del 31.12.2025 e provenienti da esercizi precedenti, per un totale di euro **234.945,43**, per come riportati nell' **Allegato 9**;
- residui passivi presenti alla data del 31.12.2025 e provenienti da esercizi precedenti, per un totale di euro **1.100,49**, per come riportati nell' **Allegato 10**;

b) in base ai provvedimenti amministrativi e alle specifiche comunicazioni dei singoli Dipartimenti e degli ulteriori atti d'ufficio in possesso del Dipartimento "Bilancio, Finanze e Patrimonio", sono state effettuate eliminazioni di **residui perenti agli effetti amministrativi** per i quali è stata accertata l'insussistenza di obbligazioni giuridiche nei confronti di terzi per l'importo complessivo di euro **28.893.248,01 (Allegato 11)**. A seguito delle suddette eliminazioni e dei reimpegni effettuati nel corso dell'anno, i residui passivi in perenzione amministrativa sono rideterminati in euro **100.114.443,24**;

PRESO ATTO che a seguito delle operazioni di riaccertamento effettuate ai sensi dell'art.3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e della ricognizione sulla fondatezza giuridica dei crediti accertati e sul permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, tempo per tempo, a valere sui capitoli rientranti nel perimetro sanitario e sui capitoli afferenti alle entrate ed alle uscite per conto terzi e partite di giro:

- i residui attivi alla data del 31.12.2025 sono rideterminati complessivamente in euro **6.947.644.158,81**, di cui euro **4.070.829.112,16** provenienti da esercizi precedenti ed euro **2.876.815.046,65** di nuova formazione;
- i residui passivi alla data del 31.12.2025 sono rideterminati complessivamente in euro **4.993.713.720,59** di cui euro **2.592.850.709,91** provenienti da esercizi precedenti ed euro **2.400.863.010,68** di nuova formazione.

CONSIDERATO di dover trasmettere al Tesoriere regionale, ai sensi dell'art. 10, comma 4 e dell'allegato 4/2, paragrafo 11.8 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.e.i., i dati relativi alle variazioni di bilancio adottate con la presente deliberazione.

RITENUTO di procedere:

- in ragione di quanto sopra espresso ed in esecuzione dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.e.i., all'approvazione delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
- all'approvazione della attività di ricognizione relativa all'eliminazione dei residui attivi e passivi di cui ai capitoli rientranti nell'ambito disciplinato dalle disposizioni contenute nel titolo II del D. Lgs. 118/2011, dei residui attivi e passivi relativi alle entrate ed alle uscite per conto terzi e partite di giro e dei residui in perenzione amministrativa.

VISTI:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49 "Legge di stabilità regionale 2026";
- la legge regionale 19 dicembre 2025, n. 50 recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 697 del 20 dicembre 2025 recante "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 20 dicembre 2025 recante "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2026-2028 (art.39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)".

VISTO il verbale n. 19 del 02.04.2026 che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale, per come acquisito in atti al numero di protocollo 276735/2026 con cui il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria ha espresso parere favorevole alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2025, nonché alle conseguenti variazioni apportate al bilancio di previsione 2026-2028.

VISTI gli allegati da n. 1 a n. 4 e le tabelle A, B, C, D ed E, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, relativi al riaccertamento ordinario.

VISTI gli allegati da n.5 a n.11, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, relativi alla ricognizione dei residui attivi, passivi e perenti non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui.

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che i maggiori impegni imputati agli esercizi successivi all'anno 2025 trovano copertura nelle entrate imputate nei medesimi esercizi finanziari nonché nel Fondo pluriennale vincolato.

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Economia e Finanze Prof. Marcello Minenna, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalle relative strutture.

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nell'**Allegato n. 1 - colonna A e colonna B**, nell'**Allegato n. 2**, nell'**Allegato n. 3, colonna A e colonna B**, nell'**Allegato n. 4**, nonché l'ammontare dell'FPV per come riportato nella **Tabella E**, il tutto accluso alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2026-2028, approvato con la legge regionale 19 dicembre 2025, n. 50, del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2026-2028 di cui alla deliberazione n. 697 del 20 dicembre 2025, ed al Bilancio finanziario gestionale, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 20 dicembre 2025, in relazione alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni per i quali è stato disposto il differimento di esigibilità, per come riportato nelle allegate "**Tabella A- parte entrata**" e "**Tabella B - parte spesa**", e il connesso aggiornamento del Fondo Pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale alla data del 31 dicembre 2025, nonché l'aggiornamento del fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio di previsione 2026-2028;
3. di approvare i piani di reimputazione degli accertamenti e degli impegni delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2025 e reimputate negli esercizi successivi, come risulta dalle allegate **Tabelle C e D**;
4. di approvare le risultanze della attività di ricognizione relativa all'eliminazione dei residui attivi e passivi di cui ai capitoli rientranti nell'ambito disciplinato dalle disposizioni contenute nel titolo II del D. Lgs. 118/2011, contenute rispettivamente negli **Allegati da nn. 5 a 8**, acclusi alla presente;
5. di approvare le risultanze della attività di ricognizione relativa all'eliminazione dei residui attivi e passivi di cui ai capitoli afferenti alle entrate ed alle uscite per conto terzi e partite di giro, contenute rispettivamente negli **Allegati nn. 9 e 10**, acclusi alla presente;
6. di approvare le risultanze dell'attività di ricognizione dei residui in perenzione amministrativa contenuta nell'**Allegato n. 11** specificando che a seguito delle stesse il valore dei residui perenti è determinato in euro **100.114.443,24**;
7. che a seguito delle operazioni di riaccertamento effettuate ai sensi dell'art.3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e della ricognizione sulla fondatezza giuridica dei crediti accertati e sul permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti tempo per tempo a valere sui capitoli rientranti nel perimetro sanitario e sui capitoli afferenti alle entrate ed alle uscite per conto terzi e partite di giro:
 - i residui attivi alla data del 31.12.2025 sono rideterminati complessivamente in euro **6.947.644.158,81**, di cui euro **4.070.829.112,16** provenienti da esercizi precedenti ed euro **2.876.815.046,65** di nuova formazione;
 - i residui passivi alla data del 31.12.2025 sono rideterminati complessivamente in euro **4.993.713.720,59** di cui euro **2.592.850.709,91** provenienti da esercizi precedenti ed euro **2.400.863.010,68** di nuova formazione;
8. di dare indirizzo alle competenti strutture regionali che hanno la gestione dei residui attivi oggetto di rateizzazione ed eliminati dalle scritture contabili regionali attraverso la presente deliberazione, di assumere con immediatezza tutti i provvedimenti di accertamento delle entrate negli esercizi finanziari di esigibilità delle stesse, per come individuati nel piano di rateizzazione adottato sulla base di formale provvedimento;
9. di dare indirizzo al Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio di porre in essere le azioni gius-contabili conseguenti alle operazioni di riaccertamento dei residui di cui alla presente deliberazione;
10. di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
11. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente a tutti i Dipartimenti regionali;
12. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al Collegio dei Revisori dei Conti e al Tesoriere della Regione Calabria;

13. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Roberto Occhiuto



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 225 della seduta del 18 Maggio 2026

Oggetto: OCDPC n. 1181 del 17.02.2026 - art. 2, co. 1, "Piano Preliminare Speditivo della Compensazione dei Sedimenti" per i bacini idrografici della Regione Calabria, redatto dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: Dott. Roberto Occhiuto e Dott. Filippo Mancuso

Relatore (se diverso dal proponente): Dott. Filippo Mancuso

Dirigente Generale: Ing. Francesco Tarsia

Dirigente di Settore: Ing. Pierluigi Mancuso

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO MANCUSO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	EULALIA MICELI	Componente	X	
6	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
7	ANTONIO MONTUORO	Componente	X	
8	PASQUALINA STRAFACE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° _____ del _____

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la Costituzione e, in particolare, gli articoli 117 e 118;
- la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm. e ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, 267 e ss.mm. e ii.;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e in particolare l'art. 117, che disciplina la predisposizione del Piano di Gestione dei Sedimenti da parte delle Autorità di Bacino Distrettuali;
- il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni", e il relativo Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA);
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 63 e ss., in materia di istituzione e funzionamento delle Autorità di Bacino Distrettuali;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio 2026 (OCDPC n. 1180/2026), recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana*", e in particolare l'art. 7, che ha introdotto l'obbligo di predisporre Piani stralcio speditivi per la gestione degli interventi urgenti di compensazione dei sedimenti nei bacini idrografici interessati dagli eventi alluvionali e dai fenomeni di erosione costiera;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1181 del 17 febbraio 2026 (OCDPC n. 1181/2026), recante "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana*", che all'art. 2 ha sostituito l'art. 7 dell'OCDPC n. 1180/2026, prevedendo che le Autorità di Bacino Distrettuali competenti, in raccordo con le Regioni interessate, redigano e approvino, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza medesima, Piani preliminari speditivi per i bacini idrografici interessati dagli eccezionali eventi di dissesto idrogeologico e di erosione costiera, finalizzati alla definizione di uno strumento gestionale, di programmazione e di attuazione dei necessari interventi urgenti, ivi inclusi quelli di movimentazione dei sedimenti;
- il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della Calabria, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Calabria nel 2001 e successivi aggiornamenti, nonché il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto, la Mitigazione e la Gestione del Rischio da Alluvioni – Calabria/Lao (Progetto PSdGDAM_RisAl_Cal_L) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – anno 2024;

PREMESSO CHE

- gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, riconducibili al cosiddetto "Ciclone Harry", hanno determinato condizioni di elevata criticità lungo il territorio della Regione Calabria, con particolare riferimento ai sistemi fluviali, torrentizi, portuali e costieri; le precipitazioni intense, le piene torrentizie e le concomitanti mareggiate hanno attivato processi combinati di erosione, mobilitazione, trasporto e deposizione dei sedimenti, con effetti significativi sia sugli alvei sia sui tratti litoranei maggiormente esposti;
- che a seguito degli eventi calamitosi sopra descritti, ai sensi dell'art. 2, co. 1, dell'OCDPC n. 1181/2026, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in raccordo con la Regione Calabria, ha proceduto alla redazione e alla trasmissione del Piano Preliminare Speditivo della Compensazione dei Sedimenti (di seguito "il Piano");
- che in data 15 maggio 2026 si è tenuta la Conferenza Operativa, di cui al comma 1, art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, per l'esame del Piano;

CONSIDERATO CHE il Piano si configura quale strumento tecnico-operativo preliminare e speditivo, finalizzato a fornire un quadro di riferimento unitario per la gestione dei sedimenti nel sistema integrato bacino-coste, orientato a:

- supportare la gestione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi calamitosi;
- individuare gli ambiti potenzialmente interessati da accumulo, deposito o sovralluvionamento;
- orientare la valutazione delle aree potenzialmente idonee alla movimentazione o al prelievo dei sedimenti;
- contribuire alla riduzione del rischio idraulico;
- favorire il riequilibrio morfo sedimentario dei corsi d'acqua;
- sostenere, ove compatibile, interventi di mitigazione dell'erosione costiera e di ripascimento;

DATO ATTO CHE

- la metodologia adottata dall'Autorità di Bacino Distrettuale si fonda su un approccio integrato, multiscalare e multidisciplinare, articolato in un percorso tecnico-operativo-gestionale strutturato nelle seguenti fasi principali: attività conoscitiva, attività di analisi, attività integrativa e attività propositiva, che hanno consentito di organizzare e interpretare dati eterogenei, cartografie, strumenti di pianificazione, sopralluoghi, rilievi, indagini, analisi di laboratorio e informazioni territoriali;
- il principale esito del Piano è rappresentato dalla macrozonazione delle aree maggiormente idonee al prelievo dei sedimenti, articolata in sette classi (M1-M7), che gradua il diverso livello di idoneità, priorità, prescrizione o approfondimento richiesto per i singoli ambiti, quale strumento di supporto alla programmazione degli interventi e all'individuazione delle misure strutturali e non strutturali;
- il Piano individua altresì misure strutturali – comprendenti interventi materiali sul bacino e sull'asta fluviale, su foci e tratti terminali e sulla fascia costiera – e misure non strutturali di carattere conoscitivo, gestionale, regolativo, programmatico e di monitoraggio, strettamente correlate alla macrozonazione e agli obiettivi generali del Piano, nonché indirizzi per la progettazione degli interventi di gestione, movimentazione, prelievo, ricollocazione e possibile riutilizzo dei sedimenti;
- il Piano, predisposto nelle more dell'attuazione del Piano di Gestione dei Sedimenti di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 152/2006, non si sostituisce a quest'ultimo bensì opera in via anticipatoria e operativa, assumendo funzione di raccordo tra la fase emergenziale e la pianificazione strutturale di medio-lungo periodo e contribuendo all'aggiornamento del quadro conoscitivo e metodologico della pianificazione ordinaria;
- il Piano è corredato da un sistema coordinato di allegati, rapporti, relazioni e 576 cartografie tematiche, a documentazione delle attività svolte e a supporto delle successive fasi di programmazione e progettazione degli interventi;

RITENUTO opportuno prendere atto del “Piano Preliminare Speditivo della Compensazione dei Sedimenti” per i bacini idrografici della Regione Calabria, redatto e trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 403945 del 18/05/2026, dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ai sensi dell'art. 2, co. 1, dell'OCDPC n. 1181 del 17.02.2026 che ha sostituito l'art. 7 dell'OCDPC n. 1180 del 30.01.2026, e che lo stesso si configura quale strumento tecnico-operativo preliminare e speditivo di gestione della compensazione sedimentaria nel sistema integrato bacino-coste, atto a orientare la programmazione degli interventi urgenti di cui alle OCDPC n. 1180/2026 e n. 1181/2026;

RITENUTO, altresì, di precisare che a seguito della formale approvazione da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ai sensi dell'art. 2, co. 1, dell'OCDPC n. 1181 del 17.02.2026 che ha sostituito l'art. 7 dell'OCDPC n. 1180 del 30.01.2026, detto Piano è individuato quale documento di riferimento che opera nelle more della completa definizione e approvazione del Piano di Gestione dei Sedimenti di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 152/2006;

VISTI gli allegati del “Piano Preliminare Speditivo della Compensazione dei Sedimenti” che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale e del Vice-Presidente della Giunta regionale con delega in materia di Lavori Pubblici, Urbanistica, Difesa del Suolo e Politiche per la Casa, a voti unanimi,

DELIBERA

1.- **di prendere atto** e condividere il “Piano Preliminare Speditivo della Compensazione dei Sedimenti” per i bacini idrografici della Regione Calabria, redatto e trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 403945 del 18/05/2026, dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ai sensi dell'art. 2, co. 1, dell'OCDPC n. 1181 del 17.02.2026 che ha sostituito l'art. 7 dell'OCDPC n. 1180 del 30.01.2026;

2.- **di prendere atto** che il Piano si configura quale strumento tecnico-operativo preliminare e speditivo di gestione della compensazione sedimentaria nel sistema integrato bacino-costa, atto a orientare la programmazione degli interventi urgenti di cui alle OCDPC n. 1180/2026 e n. 1181/2026;

3. – **di precisare** che a seguito della formale approvazione da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ai sensi dell'art. 2, co. 1, dell'OCDPC n. 1181 del 17.02.2026 che ha sostituito l'art. 7 dell'OCDPC n. 1180 del 30.01.2026, detto Piano è individuato quale documento di riferimento che opera nelle more della completa definizione e approvazione del Piano di Gestione dei Sedimenti di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 152/2006;

4.- **di dare indirizzo** al competente Dipartimento “*Governo del Territorio, Difesa del Suolo e Politiche per la Casa*” per i conseguenziali adempimenti;

5.- **di notificare** il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

6.- **di disporre**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Eugenia MONTILLA

IL PRESIDENTE
Dott. Roberto OCCHIUTO